Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Il piano di risanamento attestato ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F.

Relatore
Prof. Mauro Pizzigati

Laureando
Federico Barichello
Matricola 816939

Anno Accademico
2013 / 2014

Indice degli argomenti trattati

INTRODUZIONE....3
CAPITOLO 1 - Lo stato di crisi 9
1.1 Introduzione....9
1.2 Il concetto di crisi prima della riforma....11
1.3 La definizione dell'art. 160 L.F....13
1.4 Prime riflessioni....15
1.5 Lo stato di crisi....19
1.6 Lo stato di crisi quale rischio di insolvenza 25
CAPITOLO 2 - Il piano di risanamento attestato 31
2.1 Introduzione....31
2.2 Il ruolo del professionista nella gestione della crisi....32
2.3 L'analisi della disposizione normativa 33
2.3.1 Caratteristiche soggettive e oggettive dell'istituto....36
2.3.2 Esenzione da revocatoria 45
2.3.3 Art. 217-bis ed esenzione da reato di bancarotta 52
2.4 La redazione dei piani di risanamento....55
2.4.1 Pianificazione come strumento per superare la crisi....55
2.4.2 La redazione 57
2.4.3 Obiettivi del piano:....58
2.4.4 Interruzione dell'attività economica....60
2.4.5 Limiti temporali....61
2.4.6 Contenuto del piano 61
2.4.7 Grado di dettaglio 69
2.4.8 L'adozione del piano 71
2.5 La normativa fiscale....73
CAPITOLO 3 - L'attestazione del piano....77
3.1 Il professionista attestatore 77
3.2 Modalità di attestazione del piano....85
3.3 Raccomandazioni delle Linee-guida del CNDCEC 90
3.3.1 Consulente e professionista attestatore 90
3.3.2 Scelta del professionista attestatore 92
3.3.3 Struttura dell'attestazione e contenuto....94
3.4 Responsabilità del Professionista....97
3.4.1 Analisi della fattispecie di reato....99

3.4.2 Limiti della responsabilità dell'attestatore 102
3.5 ALFA S.p.A - Presentazione Società 103
3.5.1 Le prime difficoltà 104
3.5.2 Il nuovo piano di risanamento (Piano 2013-2017) 105
3.5.3 Proposta agli istituti di credito 118
3.5.4 Il procedimento di attestazione 118
CONCLUSIONE 153
BIBLIOGRAFIA 157

INTRODUZIONE

«*Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. There is no disgrace in honest failure; there is disgrace in fearing to fail*»[1].
Henry Ford, industriale statunitense.

«*Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up*»[2].
Thomas Edison, inventore e imprenditore statunitense.

«*I've missed over 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed*»[3].
Michael Jordan, ex cestista statunitense.

Altri illustri personaggi americani hanno conosciuto il fallimento di alcune iniziative imprenditoriali. Oltre al celebre fondatore della General Electric si può ricordare l'esperienza di Henry Ford, che vide fallire cinque società prima di fondare quella giusta; Bill Gates conobbe il sapore del fallimento attraverso la Traf-O-Data; anche il genio di Steve Jobs incontrò delle difficoltà imprenditoriali all'inizio della storia di Apple.
Le citazioni e gli esempi riportati provengono da personaggi di estrazione completamente diversa, ma sono accumunati dal fatto di rappresentare appieno lo speciale rapporto che la società americana vive con il fallimento. Contemporaneamente, essa lo rispetta e vi affida un ruolo importante nella formazione del successo imprenditoriale: esso è da evitare se possibile, ma allo stesso tempo da non considerare mortale.

[1] Ford H., My Life and Work, 1922
[2] D. Hedstrom, From Telegraph to Light Bulb with Thomas Edison, 2007, p. 22
[3] R. Goldman e S. Papson, Nike Culture : The Sign of the Swoosh,1998, di, p. 49

L'accettazione del fallimento si è così socialmente radicata negli Stati Uniti da divenire un regolatore del mercato: costituisce carattere strutturale ed indispensabile del capitalismo.

Per riuscire realmente ad immergersi in questa cultura imprenditoriale è necessario metabolizzare l'idea che il fallimento non rappresenta la fine della strada, ma semplicemente una parte della parabola.

L'altra faccia del capitalismo, quello che si può definire "tradizionale", che domina in Europa e in Italia in pole position, soffre per il fatto di essersi ancorata ad un'idea diametralmente opposta di cosa significhi dover abbandonare un progetto, un'impresa e confessarlo pubblicamente. "Recentemente cerchiamo di imitare gli Stati Uniti, ma quando si viene alla bancarotta, l'Atlantico resta un lago che divide"[4].

Molte riforme si sono succedute dopo l'iniziale formulazione della Legge Fallimentare nel 1942. In particolare la riforma del 2006 affronta il tema della finalità del fallimento; se infatti l'originaria formulazione della legge fallimentare prefigurava il fallimento quale procedura concorsuale liquidatoria e sanzionatoria, con l'intento di espellere dal mercato l'imprenditore divenuto insolvente e liquidarne il patrimonio a favore dei creditori, il fallimento oggi può anche consentire la conservazione dell'attività di impresa, attraverso il trasferimento o l'affitto dell'azienda. La riforma attuata dal d.lgs. n. 5 del 2006 ha posto le basi per il cambiamento culturale che l'Italia dovrebbe compiere nella visione dell'imprenditore fallito: da criminale a persona intraprendente. È necessario ricordare infatti che l'art. 2, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 escludeva dall'elettorato attivo i commercianti falliti finché durava lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla sentenza che lo aveva dichiarato, inoltre essi erano inabilitati alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Fortunatamente l'art. 152, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 5 del 2006, intervenne per eliminare una inutile discriminazione nei confronti del fallito con decorrenza dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale nei confronti di tutti i falliti, ancorché dichiarati tali prima della riforma.

[4] Danilo Taino, Il fallimento è un diritto, in La lettura, inserto settimanale del Corriere della Sera, Dicembre 2013

Gli studiosi, soprattutto sociologi ed economisti, solitamente riconducono le discrepanze tra i due modi di intendere la vita economica appena descritti alla dicotomia culturale tra religione cattolica e protestante. Tuttavia, quando si tratta di crac imprenditoriale o personale, i termini della questione probabilmente non si limitano a questo. Infatti, se confrontiamo l'approccio al fallimento degli Stati Uniti con quello dei Paesi del Nord Europa, anch'essi di estrazione protestante, vediamo come negli ultimi predomini comunque un approccio tradizionale. La differenza è data dal fatto che negli Stati Uniti si è diffusa l'idea che sia possibile reagire in modo positivo ad un fallimento e che questa si è consolidata nella società tanto da costituire uno degli architravi del sistema economico. Soprattutto, essa è entrata a far parte del quadro istituzionale e giuridico americano come testimonia il Chapter 11, la parte della legge fallimentare statunitense che consente alle imprese e ai privati che la utilizzano una ristrutturazione a seguito di un grave dissesto finanziario, proteggendoli dall'azione dei creditori.

Tuttavia, queste riflessioni non intendono asserire che gli statunitensi sono gli unici detentori di una valenza positiva del fallimento, infatti la sua utilità educativa è riconosciuta anche in altre culture, come testimonia la frase di Confucio: «La grandezza non si raggiunge non fallendo mai, ma rialzandosi ogni volta che si cade»[5].

Rivolgendo lo sguardo al panorama culturale italiano, ci si accorge chiaramente che in questo contesto domina ancora l'idea di fallimento come stigma sociale, una colpa ineliminabile dal curriculum di un imprenditore. Viene da chiedersi: non sarebbe più onesto e veritiero ricondurlo alla normalità del processo imprenditoriale? Considerarlo parte del gioco? Regola indispensabile? Possibilità ammessa senza doversi vergognare? Il discredito che consegue al crac nel nostro Paese è sia frustrante per l'imprenditorialità che limitante per la creatività, sacrificando in tal modo la crescita economica ed i consumi. Testimonianza di ciò sia il fatto che nel 2010 la Commissione europea, partendo da dati preoccupanti (il 57 per cento degli europei non investirebbe in un business gestito da chi in passato è fallito e il 47 sarebbe meno incline a ordinare beni da qualcuno che ha avuto un crac imprenditoriale), ha pianificato e realizzato un

[5] Attribuita a Confucio

progetto per affrontare il discredito derivante dal fallimento negli affari. Secondo la Commissione, il 46 per cento[6] degli europei ritiene che "non si dovrebbe creare un'impresa se c'è un rischio che possa fallire". A seguito di questa affermazione sorge però il dubbio di quale possa essere l'organo preposto all'eliminazione del rischio imprenditoriale, che tanto frena l'iniziativa economica europea.

La dicotomia descritta nei paragrafi precedenti è ben riassunta da D. Taino: "In Italia e in Europa, dunque, non c'è una Silicon Valley, luogo dove il diritto di fallire — in fretta e possibilmente a basso costo — è un totem imprenditoriale. Alla base, la differenza sta nell'idea di capitalismo: quello fondato sulla responsabilità individuale di chi sbaglia e si rialza e quello di chi vuole garanzie prima di accendere la lampadina di Edison"[7].

Questa premessa sulla differenza tra il capitalismo statunitense e quello europeo vuole fornire un contesto alla presente ricerca, che mira ad analizzare gli strumenti che il legislatore italiano mette a disposizione degli imprenditori per affrontare e risolvere le situazioni di crisi aziendale. In particolar modo, il presente lavoro si focalizza sul piano attestato di risanamento ex Art. 67, co. 3, lett. d) e soprattutto sul ruolo svolto dai professionisti nell'assistenza alle imprese.

Il mio interesse per le soluzioni negoziali e gli istituti definiti "preconcorsuali" per la gestione della crisi aziendale si sviluppa nell'ambito dell'esperienza di tirocinio professionale che sto svolgendo presso uno studio di commercialisti in Vicenza. Nel contesto di crisi economica attraversato in questi anni dal nostro Paese trova conferma l'atteggiamento degli imprenditori italiani di concepire la crisi d'impresa come qualcosa che è possibile risolvere al proprio interno. L'opportunità di osservare da vicino alcuni casi di crisi aziendale mi ha portato a riflettere sul fatto che la scarsa efficacia delle procedure concorsuali minori è in gran parte riferibile al fatto che spesso gli imprenditori ricorrono a questi strumenti quando la crisi è ormai conclamata e la via più corretta sarebbe la messa in liquidazione della società.

In questo contesto, il piano attestato di risanamento dovrebbe essere inteso quale strumento di risoluzione anticipata del dissesto finanziario. Esso viene proposto al

[6] LIBRO VERDE, L'imprenditorialità in Europa, Bruxelles, 21.01.2003, p. 9

[7] Danilo Taino, Il fallimento è un diritto, in La lettura, inserto settimanale del Corriere della Sera, Dicembre 2013

management principalmente dal ceto bancario per proteggere l'erogazione delle nuova finanza e il mantenimento delle vecchie linee dall'azione revocatoria in sede di eventuale fallimento. Se il piano viene attuato in tempo e la crisi dell'azienda è sostanzialmente di natura finanziaria e non economica, esso ha una buona possibilità di portare ad esito positivo.

Nel primo capitolo si intende affrontare una disamina del concetto di crisi aziendale in quanto premessa all'utilizzo delle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa. Si intende inoltre descrivere le posizioni principali di dottrina e giurisprudenza sino alle più recenti elaborazioni in merito a questo argomento.

Il secondo capitolo è interamente dedicato alla descrizione dettagliata della disciplina del piano di risanamento attestato, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle principali posizioni sulla sua redazione e del ruolo svolto dai professionisti nell'assistenza alle imprese. Infatti, nell'ambito delle nuove procedure di risoluzione delle crisi aziendali un ruolo fondamentale viene svolto dai professionisti, in particolare dottori commercialisti e revisori legali dei conti. I professionisti possono essere chiamati ad assistere il debitore nella stesura dei piani di risanamento ed a attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani proposti dal debitore, poiché è fuori dubbio che il loro aiuto sia indispensabile per affrontare con successo le procedure stragiudiziali per la composizione della crisi.

Nel terzo capitolo viene affrontato l'argomento cardine di questa ricerca, derivante dalla possibilità che ho avuto di assistere alle diverse fasi di attestazione del piano proposto dal debitore durante l'attività di tirocinio. Dopo una descrizione della normativa vigente sui requisiti del soggetto attestatore e delle implicazioni legate al codice penale, viene dedicato ampio spazio alla descrizione della pratica professionale intrapresa per la verifica dei dati aziendali e l'attestazione della fattibilità del piano. Verrà infine presentato il caso aziendale seguito e saranno forniti i dati numerici alla base delle considerazioni fatte.

In conclusione, il presente lavoro si propone di mostrare attraverso un esempio concreto quali possano essere le effettive potenzialità del piano attestato di risanamento e contemporaneamente di dimostrare come il ruolo dei professionisti

possa costituire un plusvalore di indubbia importanza al raggiungimento dell'obiettivo del risanamento aziendale e possa essere una risposta efficace all'atteggiamento dell'imprenditorialità che demonizza il fallimento, oltre che un'alternativa valida al cambiamento culturale che per il momento tarda ad arrivare.

CAPITOLO 1 - Lo stato di crisi

1.1 Introduzione

La vigente legislazione concorsuale concede la possibilità all'imprenditore che riconosce di trovarsi in una situazione di crisi economica, finanziaria o patrimoniale di presentare ai propri creditori un "Piano", con il fine di sistemare oppure ristrutturare la sua posizione debitoria. I procedimenti esperibili sono tre e vengono denominati "Procedure di composizione negoziale della crisi". Essi possono essere presentati in base al crescente ruolo attribuito all'Autorità Giudiziaria.

Il primo procedimento disciplinato dall'art. 67 co.3 lett. d) L.F. nella prassi è nominato "Piano di risanamento attestato" e consta nel predisporre e perseguire misure idonee al risanamento dell'esposizione debitoria con o senza l'accordo dei creditori. Il piano è integrato dall'attestazione sulla fattibilità emessa da un esperto. L'intera procedura non prevede l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Il secondo è regolato dall'art. 182-*bis* e seguenti L.F. ed è nominato "Accordo di ristrutturazione dei debiti". È costituito dalla conclusione di un accordo con almeno il 60% dei creditori iscritti nel passivo per l'esecuzione di un piano di ristrutturazione dell'indebitamento. L'Autorità Giudiziaria è assente durante la formulazione dell''accordo tra creditori e debitore ma assume ruolo fondamentale nella fase finale perché rende stabile gli effetti del piano attraverso l'omologazione.

La normativa del terzo procedimento è racchiusa negli art. 160 e seguenti L.F. e viene denominata "Concordato preventivo". Il concordato preventivo consiste nell'accordo dell'imprenditore in situazione di crisi con i creditori rappresentanti la maggioranza assoluta della passività al fine di rendere esecutivo un piano per la risistemazione del debito, accompagnato da un'attestazione sulla veridicità dei dati emessa da un esperto. In questo contesto il ruolo dell'Autorità Giudiziaria è al massimo grado, infatti:

- essa emette un giudizio preliminare di ammissione alla procedura su domanda del debitore;
- nella fase di formazione dell'accordo devono essere rispettate le regole stabilite dal legislatore e l'attività si svolge sotto il controllo del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale;

- l'accordo formatosi produce effetti solo se viene integrato dall'omologazione del tribunale.

Il piano di risanamento, introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano attraverso il D.L. n.35/2005, convertito in legge n.80/2005, si presenta come uno strumento adibito al ripristino dell'equilibrio finanziario in un'ottica di conservazione dell'entità "impresa".

Si ritiene importante porre attenzione sul fatto che, per l'apertura di procedure diverse dal fallimento (piano di risanamento ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L.F. e concordato preventivo di cui all'art. 160 e ss L.F.), la Legge Fallimentare attribuisce rilevanza non solo allo stato di insolvenza – sempre definita dall'art.5 L.F. come l'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni – ma anche ad un'altra patologia aziendale: lo stato di crisi.

I nuovi istituti introdotti dalle recenti riforme non stravolgono l'impianto strutturato dal legislatore del 1942, ma tendono piuttosto ad armonizzare il corpo normativo sia con la mutata realtà giuridico-economica ad oltre mezzo secolo dalla sua entrata in vigore, sia con i precetti della Carta Costituzionale, dei quali forse l'attenzione prestata alla funzione sociale dell'impresa rappresenta l'espressione più evidente.

Fra i citati strumenti di accordo fra debitore e creditori, il piano di risanamento di cui all'art.67 co.3 lett.d) sicuramente identifica «la propaggine più esterna di quel climax discendente di autonomia contrattuale cui il legislatore ha inteso riconoscere grande rilievo»[8] e per questo esso costituisce il primo strumento esperibile nel tentativo di risolvere la crisi allontanandosi dall'ottica liquidatoria tipica della disciplina del fallimento.

Come appena riportato, il piano di risanamento è diretto al risanamento della crisi attraverso il riequilibrio della situazione finanziaria e la riduzione dell'esposizione debitoria. Si deve ritenere, quindi, che la crisi ne costituisca il presupposto oggettivo in considerazione sia del dato letterale, si fa infatti riferimento al risanamento della posizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria, sia del collocamento sistematico di tale figura nell'ambito degli istituti finalizzati a risolvere la crisi.

[8] F. COLOMBO e A. PESSINA, Le procedure concorsuali minori, 2012, p.12

Ai fini di una esaustiva trattazione di questo strumento, obiettivo che questo scritto si pone, è necessario dedicare sufficiente spazio al concetto di crisi aziendale dal punto di vista giuridico, alle discussioni intervenute in dottrina e alle opinioni espresse dalla giurisprudenza per mezzo delle sentenze.

Il concetto di crisi aziendale nasce e si sviluppa all'interno delle scienze aziendalistiche e per questa sua insita caratteristica procura delle difficoltà nella ricerca di una sua definizione e inquadramento come fattispecie giuridica riconoscibile. Il giurista, quando cerca di far propri termini e contenuti aziendalistici, si trova in una situazione di disagio per almeno due ordini di motivi: il primo nasce dal fatto che egli è abituato a ragionare secondo uno schema costituito da fattispecie tipiche ed individuate, il secondo deriva dal fatto che si trova in una situazione di impotenza dovuta al fatto che, da una parte il mondo, economico lo informa dell'esistenza di diverse tipologie di situazioni in cui l'impresa può trovarsi in crisi, sia essa reversibile o irreversibile, e dall'altra la norma non offre risposte distinte secondo ogni gradazione della crisi stessa. Questo perché il legislatore presta attenzione alla situazione di crisi solamente quando essa passa da crisi nell'impresa a crisi dell'impresa, cioè quando rende evidente l'impotenza dell'impresa rispetto alle pretese creditorie e pone dubbi sulla sopravvivenza dell'attività.

Questo, dunque, lo spunto che rende necessaria una trattazione approfondita del concetto di crisi all'interno del presente lavoro.

1.2 Il concetto di crisi prima della riforma

Nella nostra legislazione concorsuale antecedente il 1979 non compare il termine crisi quale concetto rappresentativo di uno stato della'impresa durante la sua attività. L'utilizzo di questo vocabolo avviene nel titolo della legge che disciplinava l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese introdotta dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertita nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cd. Legge Prodi, procedura concorsuale che, attraverso la continuazione dell'attività aziendale affidata a un commissario straordinario, è diretta alla conservazione del complesso aziendale. Questa legge nel dettato del co.1 dell'art.1 stabiliva quali imprese potevano accedere alla procedura e nel co.4 dello stesso articolo determinava i c.d. presupposti oggettivi

attraverso i quali si stabiliva il concretizzarsi della crisi. Tali presupposti sono lo stato di insolvenza o l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione ai dipendenti: le due condizioni contribuivano a rendere esplicito il contenuto del termine generico crisi utilizzato nel titolo della legge. «Alla luce di questa esperienza normativa si può dire che la crisi di un'impresa pareva risolversi, così, in una incapacità, generale o qualificata di adempiere le obbligazioni, non tenendo conto delle cause che possono essere molteplici e di diversa natura»[9].

Nei periodi successivi al 1979 il termine crisi continuò a comparire nelle discussioni della dottrina poiché era iniziata la ricerca di presupposti oggettivi diversi dall'insolvenza, seguendo la mutata esigenza di fotografare situazioni patologiche non gravi, non irreversibili, non incidenti fortemente sull'impresa e sul complesso aziendale e, conseguentemente, risolvibili attraverso accordi fra debitore e creditori.

Ne troviamo riscontro nel d.d.l. delega 33/2000 in cui erano previste due tipologie di procedure: la prima, detta "procedura unitaria d'insolvenza", si svolgeva per fasi successive ed era caratterizzata dalla flessibilità; la seconda, definita "procedura di crisi", antecedente a quella di insolvenza. Il presupposto oggettivo stabilito per la procedura di crisi era identificato come il pericolo di insolvenza, sussistente in presenza di «sintomi di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario, tali da determinare pericolo di insolvenza»[10]. L'intento del legislatore era quello di fornire all'imprenditore una procedura concorsuale attraverso la quale si riuscisse ad arginare una situazione difficile ed utilizzabile quando ancora non vi era una situazione di insolvenza in capo all'impresa.

Leggendo il testo dell'art. 1, co.2.. del progetto di riforma delle procedure concorsuali, redatto dalla Commissione con d.m. 27.02.2004, è possibile notare un nuovo tentativo di delineare una procedura di composizione concordata della crisi utilizzabile come strumento per "comporre la crisi". Si legge infatti: «la procedura di composizione concordata della crisi è diretta a consentire al debitore di superare la crisi o di regolare il suo stato d'insolvenza proponendo ai creditori un piano che può avere finalità

[9] A. DIDONE, Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. DIDONE, 2009, p.1764

[10] Art. 2 co.1 lett. e), Delega al governo per la riforma delle procedure relative alle imprese in crisi, presentato al Consiglio dei Ministri del 27.10.2000

conservative, liquidatorie o miste»[11]. Inoltre, l'art. 2 del progetto, rimanendo sullo stesso sentiero tracciato dal d.d.l.33/2000, alla lettera h) definisce la crisi come situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l'impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza e alla lettera i) lo stato di insolvenza come situazione in cui l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Queste definizioni sintetiche e vaghe lasciavano parecchi dubbi ai commentatori poiché all'interno della stessa procedura si parlava contemporaneamente di crisi e di insolvenza, rendendo necessaria l'individuazione di ciascun presupposto per poter così distinguere l'una dall'altra.

1.3 La definizione dell'art. 160 L.F.

Il tentativo di svincolarsi dallo stato di insolvenza è stato effettuato dal legislatore attraverso la modifica della disciplina del concordato preventivo. Nella previsione contenuta nel testo del 1942 era consentito all'imprenditore in stato di insolvenza di fare proposta di concordato preventivo fin tanto che non fosse dichiarato fallito, mentre il dettato normativo introdotto dal decreto legge 14 marzo 2005, n.35 ha posto alla base della domanda il solo stato di crisi dell'impresa senza fornire una descrizione puntuale di cosa fosse.

In quel momento all'interno dell'ordinamento italiano non erano presenti definizioni di stato di crisi, ragion per cui si ritenne del tutto naturale il tentativo di aggrapparsi alla definizione espressa dall'art.1 lett. c) decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Questo decreto, emanato dal Governo a distanza di poco più di un trimestre dalla modifica del concordato preventivo, a proposito di imprese di costruzione sancisce che per situazione di crisi si intende la «situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa». Gran parte dei giuristi si è espressa sottolineando che siamo di fronte ad una disciplina settoriale, improntata a finalità specifiche e, come tale, non in grado di fornire una nozione dotata di valenza

[11] Schema del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali redatto dalla Commissione istituita con d.m. 27.2.2004 dal Ministero della Giustizia, pubblicato in A. JORIO e S. FORTUNATO, La riforma delle procedure concorsuali, 2004, p.35

generale. «Ne costituisce puntuale riprova il fatto che la norma in questione menziona come situazioni di crisi, accanto alla domanda di concordato preventivo ed ai provvedimenti di assoggettamento alle altre procedure concorsuali, la trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto di compravendita»[12].

La modifica del presupposto oggettivo di ammissione al concordato preventivo generò dei contrasti in giurisprudenza poiché alcuni giudici riconducevano all'interno dell'alveo del concetto di crisi anche l'insolvenza. Questa interpretazione provocava l'effetto poter pronunciare il fallimento in capo ad imprenditori che secondo la normativa precedente avrebbero esperito con successo la domanda di ammissione al concordato preventivo.

Al fine di chiarire i dubbi applicativi verificatisi in giurisprudenza, attraverso l'art.36 del decreto legge 30 dicembre 2005, n.35 convertito poi nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, è stato aggiunto all'art. 160 un ultimo comma il quale stabilisce che ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo lo stato di insolvenza è equiparato a quello di crisi.

L'art. 160 della Legge Fallimentare, dopo le modifiche intervenute nel 2007, risulta ora essere:

Art. 160
Presupposti per l'ammissione alla procedura

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

[12] S. AMBROSINI, nota 7, Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, documento 53, www.ilcaso.it, 2007, p.3

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

1.4 Prime riflessioni

All'indomani dell'introduzione dell'ultimo comma la dottrina ha iniziato ad interrogarsi su quale sia la definizione di "stato di crisi", quali i suoi rapporti rispetto all'insolvenza raggiungendo posizioni anche completamente opposte.

Una prima ipotesi dottrinaria sostenuta da Pacchi[13], Sandulli[14] e Lo Cascio[15], si è esposta in modo innovativo e coraggioso sostenendo che, per dare un senso alle

[13] S. PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, 2005, p.62

[14] M. SANDULLI, Commento all'art.160 in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. NIGRO e M. SANDULLI, 2006, p.982

disposizioni contenute nel nuovo art. 160 L.F., fosse necessario mantenere concettualmente e qualitativamente separati i due concetti, aggiungendo che lo stato di crisi non sia da sovrapporre né all'insolvenza reversibile dell'Amministrazione Straordinaria né ad un'area più ampia dell'insolvenza comprendente anche la mera difficoltà ad adempiere. Altri autori si sono espressi al fine di distinguere la crisi dalla temporanea difficoltà di adempiere richiamata dall'abrogato art. 187 L.F. In particolare Ambrosini argomenta « Personalmente, non ritengo – a differenza di quanto da altri sostenuto – che l'imprenditore sia *sic et simpliciter* quello che, in base al disposto del vecchio art. 187, versa in una condizione di temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni»[16] e De Marchi osserva che «la temporanea difficoltà di adempiere di cui all'art. 187 L.F. non si identifica con il generale concetto di crisi, ma ne costituisce uno dei possibili aspetti»[17].

In alcune occasioni la giurisprudenza si è schierata a favore della distinzione fra i concetti, come testimoniato dalle sentenze emesse dal Tribunale di Treviso, 15 luglio 2005[18] secondo la quale «in materia di presupposto oggettivo di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo lo "stato di crisi" consiste in una situazione determinata da avvenimento di breve periodo od inefficienza che precede l'insolvenza e che tendenzialmente risulta reversibile, non identificabile in uno stato di insolvenza» mentre il Tribunale di Alessandria, 7 giugno 2005[19] ha sottolineato che «alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge n.80 del 2005, lo stato di crisi è una condizione patrimoniale meno grave dello stato di insolvenza e differisce da quest'ultimo in quanto solo in caso di crisi è possibile ricorrere al concordato preventivo mentre in caso di insolvenza vi è un presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento».

Se si sostiene la diversità fra i due concetti allora è necessario assumere che gli ambiti di operatività siano diversi ma in parte sovrapponibili, poiché quando si parla di crisi e

---

[15] G. LO CASCIO, La nuova legge fallimentare:dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali 2005, p.361

[16] S. AMBROSINI, Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, documento 53, www.ilcaso.it, 2007, p.3

[17] P.G. DE MARCHI, sub art. 163, in Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a cura di S. AMBROSINI e P.G. DE MARCHI, 2005, p.81

[18] Tribunale di Treviso, 15 luglio 2005, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p.63

[19] Tribunale di Alessandria, 7 giugno 2005, in Giurisprudenza Italiana, 2006, p.990

insolvenza si ha a che fare con il patrimonio dinamico dell'imprenditore commerciale, come sostenuto da Terranova per il quale ha «rilievo l'incapienza patrimoniale, sia pure da valutare in un prospettiva dinamica, che tenga conto di quanto può accadere a seguito delle inevitabili reazioni dei creditori»[20].

È utile analizzare il rapporto fra crisi e insolvenza anche dal punto di vista causale e temporale. Si noterà come non esiste un rapporto causale biunivoco fra le due: la crisi precede l'insolvenza e non viceversa, ma può accadere che la manifestazione dello stato di insolvenza non sia preannunciata da alcun sintomo di crisi. Questo fatto rende non escludibile che una situazione di insolvenza nasca e si sviluppi indipendentemente da una precedente crisi. La mancanza di connessione e la non contiguità delle due situazioni si verifica nel caso in cui tra la crisi e l'insolvenza vi sia una qualche soluzione di continuità, come sostenuto dal Tribunale di Milano nel 2005 a parere del quale «lo "stato di crisi" può ricorrere tanto nella situazione di insolvenza dell'imprenditore quanto nelle diverse situazioni di difficoltà finanziaria, non necessariamente prodromi che allo stato di insolvenza»[21]. Questa riflessione trova conferma sul lato concreto se si considerano i dettati degli articoli 162, 173, 179, 180 della Legge Fallimentare dedicati al concordato preventivo. In particolare, essi stabiliscono che sia necessaria per la dichiarazione di fallimento il previo accertamento dello stato di insolvenza qualora l'istanza di concordato sia dichiarata inammissibile (art. 162), o il concordato non possa essere più utilmente continuato (art. 173) oppure non approvato (art. 179) o omologato (art. 180). Queste disposizioni dimostrano come sia impossibile instaurare un qualsiasi tipo di automatismo tra la procedura di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento e di conseguenza supportano la posizione di chi ritiene diverse insolvenza e stato di crisi, tra i quali sembra opportuno citare Pacchi[22] per la quale «nel concordato preventivo il fatto che lo stato di insolvenza sia stato sostituito dallo stato di crisi non deve far ipotizzare – visto anche il significato di crisi d'impresa a livello aziendalistico – l'esclusione bensì l'inclusione. Va da sé che la presenza di un presupposto multiforme che può adattarsi e ricomprendere le situazioni più varie,

[20] G. TERRANOVA, Le procedure concorsuali. Problemi di una riforma, 2005, p. 562
[21] Tribunale di Milano, 7 novembre 2005, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p.51
[22] S. PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, 2005, p.64

implica, in caso di insuccesso della procedura concordataria, dinanzi ad eventi che di per sé non siano sintomatici dell'insolvenza, rifiuto di automatismo rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento».

D'altra parte, il fatto che la crisi d'impresa sia un concetto giuridicamente indefinito unitamente all'intervento legislativo che ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 160 L.F. ha fatto si che alcuni autori ipotizzassero un concetto di crisi non lontano da quello di insolvenza. Per La Malfa[23] questa posizione è indirettamente sostenuta dal fatto che il legislatore ha affiancato il concordato al fallimento nell'ambito dell'art.1 dello schema di riforma del diritto fallimentare. Altri autori[24] qualificano il rapporto tra crisi ed insolvenza come un rapporto di *genus ad speciem* «in quanto riconduce (la loro opinione) sì, la nozione di crisi sempre nell'ambito dell'insolvenza, ma le attribuisce, tuttavia, una connotazione decisamente più ampia, ricomprendendo in essa anche fattispecie in cui l'impresa, quantunque versi in difficoltà economica, si trovi ancora in una fase anteriore all'insolvenza.»[25] La giurisprudenza si è schierata a favore di questa soluzione attraverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, 12 Ottobre 2006[26] e del Tribunale di Sulmona, 14 Novembre 2006[27] secondo cui lo stato di crisi «costituisce presupposto per l'ammissione al concordato preventivo, in assenza di una definizione normativa specifica, va inteso come sinonimo di insolvenza, comprensivo sia dell'insolvenza reversibile (temporanea difficoltà ad adempiere) sia di quella irreversibile di cui all'art 5 LF».

Questo può essere detto in linea teorica, ma è opportuno aggiungere come assai spesso, in concreto, la linea di demarcazione fra crisi e insolvenza sia molto esile. Per esempio, la crisi finanziaria può essere guardata diversamente a seconda delle lenti che si inforcano per esaminare il fenomeno ed al riguardo va condivisa l'affermazione

---

[23] A. LA MALFA, La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel nuovo concordato preventivo, www.ilcaso.it, 2006, p. 4

[24] F. BATTAGLI, A. BONECCHI, L. GALEOTTI FLORI, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, 2007, p.25

[25] G VILLANACCI, A. COEN, La gestione della crisi d'impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim., in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 90

[26] Corte di Appello di Milano, 12 Ottobre 2006, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007, p.32

[27] Tribunale di Sulmona, 14 Novembre 2006, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007, p.109

secondo cui «tutto dipende dall'orizzonte cronologico al quale si fa riferimento (...): la crisi finanziaria preclude, o non preclude, il ritorno alla normalità, a seconda che la prognosi venga riferita ad un termine breve (al limite immediato) o riguardi un più lungo lasso di tempo»[28].

1.5 Lo stato di crisi

Al termine dell'analisi effettuata si evince che definire i tratti caratteristici dello stato di crisi sia un'operazione necessaria per comprendere appieno l'importanza della materia trattata. Infatti, da una parte, la mancanza di una definizione chiara e puntuale da parte del legislatore e, dall'altra, gli strumenti messi a disposizione del debitore, spingono verso l'esigenza di delineare il profilo dello stato di crisi rispettando il giusto equilibrio tra prevenzione e tutela dei creditori al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte del debitore e contemporaneamente rendere effettiva la tutela dei creditori.

Si suppone che il legislatore non abbia volontariamente fornito alcuna definizione o supporto tale da esplicare il significato di crisi aziendale al fine di lasciare ampia libertà interpretativa. Tale decisione ha comportato che il termine più utilizzato per dare un contenuto alla crisi aziendale sia "difficoltà": «l'imprenditore in crisi è colui che è in difficoltà»[29]. Alcuni autori si sono interrogati per fornire un contorno più nitido a questo ampio concetto: tra questi troviamo Sandulli[30] che parla di «malessere economico-finanziario dell'imprenditore», Pacchi[31] dalla quale viene considerata come un «contenitore di situazioni eterogenee» che non rappresenta «nessuna specifica patologia dell'impresa» e Tedeschi[32] ritiene che «per situazione di crisi deve intendersi ogni situazione di difficoltà definitiva o no dell'imprenditore, anche diversa dallo stato di insolvenza, e non necessariamente tale da prevedere il superamento». Cavalli esprime lo stato di crisi come «comprensivo tanto dell'insolvenza vera e propria

[28] G. TERRANOVA, Lo stato di crisi, stato di insolvenza, in capienza patrimoniale, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,2006, p.561
[29] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p.223
[30] M. SANDULLI, Commento all'art. 160 in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. NIGRO e M. SANDULLI, 2006, p.983
[31] S. PACCHI, Il nuovo concordato preventivo, 2005, p. 55 e 60
[32] G.U. TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 2006, p. 538

quanto di situazioni ad essa prodromiche o finitime, ma che insolvenza ancora non sono e che, verosimilmente, dovrebbero distinguersi proprio sul piano di un loro possibile superamento, sia pure attraverso provvedimenti straordinari di riorganizzazione e di ristrutturazione del debito»[33] e Ambrosini mette in luce che nel concetto di crisi rientrano «le situazioni nelle quali il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario comporta il pericolo che l'imprenditore non sia, di lì a breve, più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni»[34].

In giurisprudenza, oltre alla già citata sentenza del Tribunale di Treviso[35], il Tribunale di Palermo[36] si è espresso attraverso la sentenza del 17 febbraio 2006 nella quale si rintraccia questa espressione: «lo stato di crisi comprende l'insolvenza, ossia quella situazione d'impotenza economica funzionale e non transitoria che non consente all'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali per il venir meno di quelle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività, ma può anche consistere in altre situazioni di minore gravità che sono potenzialmente idonee a sfociare nell'insolvenza medesima».

Ritornando a riflettere sul corretto equilibrio che il legislatore dovrebbe creare tra prevenzione e tutela dei creditori, e senza voler esprimere giudizio sulla convenienza della scelta di politica legislativa, si deve constatare come le difficoltà interpretative risultino essere evidenti e dannose: esse alimentano la sensazione che il preciso obiettivo di ricerca di equilibrio fra le due posizioni sia stato accantonato. Deriva da questo la necessità di tentare di definire la nozione di crisi all'interno di un contesto sufficientemente ampio ma ben delimitato.

Innanzitutto «la crisi può caratterizzarsi per fattori interni all'impresa. A differenza di quanto accade per l'insolvenza, che come noto, necessita di manifestazioni (art. 5 LF), la crisi può non esteriorizzarsi, non divenendo conoscibile ai terzi e rimanendo nella stretta sfera dell'imprenditore»[37]. Questa caratteristica sembra incastonarsi

---

[33] G. CAVALLI, La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, a cura di S. AMBROSINI, 2006, p.31

[34] S. AMROSINI, Sub art.160 in Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, S. AMBROSINI e P.G. DE MARCHI, 2005, p.17

[35] Tribunale di Treviso, 15 lugio 2005 in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p. 63

[36] Tribunale di Palermo, 17 febbraio 2006 in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p. 570

[37] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p.224

perfettamente nel mosaico legislativo delineato dal legislatore nel quale il tentativo di regolazione della crisi è affidato esclusivamente all'iniziativa del debitore mentre la fase di gestione dell'insolvenza è coattiva e giustifica il motivo per cui non siano necessari indici che consentano di percepire la presenza della crisi a differenza di quello che accade in caso di insolvenza dove l'art 5 LF individua alcuni di essi. Si ritiene necessario riportare l'opinione di Guglielmucci[38] secondo il quale una eventuale denuncia tempestiva dello stato di crisi in capo al debitore da una parte favorirebbe una migliore regolazione della stessa, ma dall'altra non può essergli imposta: deve rimanere libero di sottoporsi o meno ad essa. Inoltre egli mette in risalto che la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura di regolazione della crisi in capo ad un soggetto la cui situazione di crisi non si sia ancora resa manifesta concederebbe la possibilità di limitare la libertà di iniziativa economica e si presterebbe a manovre poco trasparenti.

In secondo luogo, secondo Torrepadula[39], si deve escludere che la situazione di crisi possa essere riscontrata in capo ad un imprenditore nel caso in cui egli sia sottoposto ad una o più procedure esecutive. Questa situazione, infatti, non si rivela essere sintomatica né di incapacità patrimoniale né della perdita di credito da parte dell'imprenditore né tanto meno di altri elementi indicatori di crisi.

La dottrina esclude che il semplice inadempimento *ex* art. 1218 C.C. rappresenti un campanello dall'allarme per identificare la situazione di crisi e tantomeno una sua caratteristica strutturale. Gli inadempimenti hanno rilevanza se possiedono due caratteristiche: devono essere un fenomeno diffuso, come riportato da Guglielmucci[40] in tema di accertamento dello stato di insolvenza «il debitore può, infatti, essere inadempiente perché ritiene che determinate pretese creditorie siano infondate», e non devono dipendere esclusivamente dalla volontà del debitore, come sottolinea il Tribunale di Roma[41]: «la fattispecie dell'insolvenza ha un rilievo esclusivamente

[38] L. GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziarie, 2007, p.8

[39] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p.225

[40] L. GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziarie, 2007, p.36

[41] Tribunale di Roma, 10 novembre 1981, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1982, p.316

oggettivo, prescindendo dalle cause che l'hanno determinata. Pertanto, l'imprenditore commerciale è soggetto a fallimento anche se le cause dell'insolvenza non gli siano imputabili». Non si deve dimenticare, tuttavia, che l'adempimento regolare delle obbligazioni non costituisca garanzia di assenza di crisi come sottolinea in maniera efficace Gugliemucci[42] «se il debitore può essere inadempiente, ma non insolvente, può anche essere insolvente(….)senza essere inadempiente, potendo l'insolvenza manifestarsi con altri fattori esteriori e può trattarsi di fatti compatibili con l'estinzioni delle obbligazioni scadute».

Elaborazioni dottrinarie hanno portato alla distinzione fra declino aziendale e crisi. Si riconosce una situazione di declino quando vi sono perdite economiche affrontabili con risorse interne. Per esclusione ci si trova davanti ad una situazione di crisi quando «in breve termine, la condizione dell'impresa, pur non inadempiente, è destinata a degenerare in insolvenza se non si interviene con strumenti straordinari»[43].

Si vuole indagare ora il caso in cui l'impresa produca perdite dalla gestione come segno rappresentativo di situazione di crisi. Analizzando le opinioni della dottrina si giunge ad una soluzione negativa del quesito poiché Gugliemucci, in tema di concordato preventivo, ritiene che «non sembra, invece, possa essere configurato uno stato di crisi atto a giustificare la presenza di una proposta di concordato preventivo, in presenza di perdita di capacità reddituale, che del resto gli economisti[44] riconducono alla nozione di declino più che a quella di crisi»[45]. La posizione del giurista è supportata sul lato concreto dalle imprese in fase di *start up* le quali possono non coprire dei costi con i ricavi per più esercizi senza per questo essere in una situazione di insolvenza o crisi.

La mera perdita di capacità reddituale non ricade nella nozione di stato di crisi, perché può essere – ed anzi normalmente è – transeunte. Si esprimono in tal senso Ambrosini[46] e Guglielmucci, secondo il quale non è «seriamente ipotizzabile che (…)

[42] L. GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziarie, 2007, p.40

[43] M. BERNARDI, Lo stato di crisi e la nozione di insolvenza, documento 47/2006, www.ilcaso.it, p.2

[44] L. GUATRI, Crisi e risanamento dell'impresa, 1986, p.106

[45] L. GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, 2012, p.324

[46] S. AMBROSINI, Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, documento 53, www.ilcaso.it, 2007, p.5

una procedura concorsuale possa diventare strumentalmente un mezzo per far pagare ai creditori il recupero della redditività»[47].

Si propone l'analisi di altre tre fattispecie che sembrano configurare uno stato di crisi: la perdita d'esercizio che incida sul capitale, la situazione di illiquidità e la reversibilità del dissesto. In merito alla prima si può ritenere che la perdita d'esercizio che incida sul capitale *ex* art. 2446 e art.2447 Codice Civile non costituisca un'ipotesi di crisi in quanto se da un parte è innegabile che la società si trovi in una situazione di allarme dovuta all'erodersi del capitale e patrimonio investito dai soci, dall'altra si deve rammentare che esiste la possibilità che i soci siano pronti ad intervenire per risolvere la situazione attraverso ulteriori versamenti oppure allargando la compagine sociale. È necessario precisare che questa fattispecie si configura sulla base dei valori esposti in bilancio i quali sono ricavati dai dati contabili filtrati attraverso l'applicazione dei criteri legali di valutazione esposti nell'art. 2426 Codice Civile e per questo la perdita di capitale può non essere indicativa della solvibilità dell'imprenditore, come sottolineato da Stanghellini[48]: «la perdita del capitale non ha una stringente relazione con la solvibilità della società e neppure…con il suo valore di mercato: una società che ha perso il capitale può essere del tutto solvibile (si pensi a una società *high-tech* nel cui sviluppo i soci continuano a credere), come al contrario può essere insolvente pur non avendo perduto il capitale (si pensi ad una società in «crisi di crescita», che sostiene costi immediati maturando crediti non ancora scaduti, o una società che non riesce a incassare né a smobilizzare i propri crediti verso lo Stato, pur non sussistendo i presupposti per svalutarli in bilancio)». Alle medesime conclusioni si perviene considerando lo squilibrio patrimoniale, situazione nella quale i debiti sono di un ammontare notevolmente superiore alle attività[49].

Per quanto attiene alla situazione di illiquidità essa non costituisce un elemento indefettibile dello stato di crisi[50]. Infatti, può accadere che sebbene si assista ad un rilevante "sbilancio" fra l'attivo e il passivo, l'impresa non presenti rilevanti problemi di

---

[47] L. GUGLIELMUCCI, La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare, 2005, p.59
[48] L. STANGHELLINI, La crisi d'impresa fra diritto ed economia, 2007, p.145
[49] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p. 227
[50] S. AMBROSINI, Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, documento 53, www.ilcaso.it, 2007, p.3

liquidità perché non è ancora mancata la concessione di credito da parte del sistema bancario.

Nel considerare la reversibilità del dissesto come indicatore dello stato di crisi si deve porre attenzione a non enfatizzarla oltre un certo limite. La reversibilità della crisi per il ritorno ad una situazione di normalità è un avvenimento caratterizzato da aleatorietà inserito nel contesto della dinamica dell'attività d'impresa e per questo non può essere l'unico elemento significativo per identificare lo stato di crisi.

Tutte queste considerazioni teoriche non risolvono il problema dell'identificazione dello stato di crisi ed è opportuno aggiungere che spesso nella concretezza della realtà economica, la linea di demarcazione fra crisi e insolvenza sia assai sottile. Gli studiosi si sono chiesti se per superare le difficoltà di delineare il concetto di crisi si possa chiedere aiuto alla scienza aziendalistica[51].

Gli aziendalisti hanno elaborato una nozione progressiva di crisi secondo la quale l'impresa in crisi si trova su di un pian inclinato[52], che può causare un inesorabile scivolamento verso il basso sino appunto «alla caduta in stato di insolvenza»[53]. Negli studi dell'economia aziendale il fenomeno coinvolge un vasto panorama di ipotesi distinte a seconda delle cause generatrici (finanziarie, gestionali, di mercato) dalla possibilità o meno di risolverla e dei rimedi utilizzabili. «In tale contesto si evidenzia che gli elementi di squilibrio dell'impresa hanno molteplici cause e che il tracollo finanziario dell'impresa, l'insolvenza appunto, costituisce spesso lo sbocco finale di problemi che stanno a monte ed hanno ben diversa natura»[54].

Si deve puntualizzare fin da subito che, in vista di una definizione di stato di crisi atta a garantire l'equilibrio tra prevenzione e tutela del credito, questa definizione si contraddistingua per un argomentazione che conduce a risultati troppo ampi e concretamente non utili a tale scopo. Questo è dovuto alla diversità insita nella visione

---

[51] M. SANDULLI, Commento all'art. 5 in La riforma della legge fallimentare, a cura di A. NIGRO e M. SANDULLI, 2006, p.94

[52] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p. 228

[53] G. BRUGGER, Commento all'art. 160. Profili aziendali, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, 2006, p.2302

[54] A. LA MALFA, La crisi dell'impresa, il piano proposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel nuovo concordato preventivo, www.ilcaso.it, 2006, p. 4

aziendalistica del fenomeno rispetto a quella giuridica. Analizzando gli studi di Guatri[55], il carattere progressivo della crisi può essere suddiviso in quattro stadi:

1) il primo stadio si contraddistingue per squilibri ed inefficienza dell'impresa: si verifica quando l'azienda è caratterizzata da mezzi obsoleti, scarso impiego della manodopera o tecnologie non aggiornate;

2) nel secondo si manifestano perdite causate da squilibri finanziari o scarsità di mezzi propri. Arrestare la crisi in questo momento è quasi impossibile. E la difficoltà maggiore o minore di farvi fronte è ancorata soprattutto all'intensità e durata delle perdite[56];

3) nella terza fase «la crisi esplode nell'insolvenza, che ne è la manifestazione appariscente e spesso clamorosa. A questo punto cessa di essere solo un fatto interno all'azienda, più o meno noto, e genera una serie di effetti palesi; che vanno dall'incapacità a fronteggiare le scadenze alla perdita di fiducia e di credito, dallo sfaldamento della struttura organizzativa alla perdita progressiva della clientela. Tutto l'organismo aziendale ne viene profondamente sconvolto, a tal punto che qualsiasi intervento riparatore appare problematico, spesso tardivo e con probabilità di successo assai ridotte»[57];

4) la quarta è il vero e proprio dissesto.

Questa sintetica esposizione è sufficiente per comprendere come nelle tecniche aziendalistiche vengano esaltati tutti gli elementi utili all'esame delle cause della crisi per eliminarla radicalmente, tuttavia non viene perseguito l'obiettivo di tutela dei creditori. Per questo motivo questa strada deve essere abbandonata.

1.6 Lo stato di crisi quale rischio di insolvenza

Alla luce di tutte le considerazioni e analisi fatte nei paragrafi precedenti si può riassumere che la crisi si delinea quando è presente, in capo all'imprenditore, un'incapacità patrimoniale o finanziaria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni in maniera non definitiva ma come situazione superabile. Questo stato assume rilievo anche quando l'imprenditore continua a godere di credito. La rilevanza

[55] L. GUATRI, Crisi e risanamento dell'impresa, 1986, p.12
[56] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p. 228
[57] L. GUATRI, Crisi e risanamento dell'impresa, 1986, p.12

del credito nella distinzione fra stato di crisi e insolvenza è ribadita da Pacchi per la quale «nella valutazione circa la sussistenza o meno dello stato di insolvenza gioca un ruolo importante la capacità o meno di reperire credito»[58]. L'autrice pone in luce che «gli interventi dei terzi finanziatori devono (...) essere analizzati perché saranno idonei ad escludere l'insolvenza solo se ripristinino la regolarità degli adempimenti, costituendo un flusso di denaro fresco verso l'impresa, e non si pongano, invece, il limitato scopo di favorire un regolare ma momentaneo funzionamento del sistema, destinato, comunque a subire la crisi della singola unità produttiva».

D'altra parte è necessario osservare che la crisi è configurabile anche quando gli elementi patrimoniali presenti siano bastevoli per soddisfare i debiti, ma l'imprenditore abbia perduto il credito. Quindi anche il caso di un imprenditore liquido ma senza credito appare idoneo a rappresentare uno stato di crisi.

La circostanza che la crisi costituisca un vero e proprio stato transitorio dell'imprenditore è confermata dal dato normativo (art.160 L.F.) ancora legato ad una ricerca di una condizione dell'imprenditore: si tratta, in sostanza, di uno stato che rappresenta la fotografia dell'imprenditore ad un certo momento e che si traduce in un giudizio attuale in una visione prospettica. Bozza, coerentemente con quanto appena esposto, sostiene che «il nuovo legislatore non ha spostato il centro di riferimento dall'imprenditore, cui fa capo il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività, all'impresa, ma ha soltanto sostituito quel criterio rapportato all'aspetto finanziario concretatosi nella capacità dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con una situazione molto più variegata e complessa, che continua a prescindere dalle cause economiche che l'anno prodotta»[59].

In accordo con quanto sostenuto da Tedeschi lo stato di crisi viene racchiuso in una immagine statica ma, non vi è dubbio che la crisi evolve, potendo regredire o progredire: «lo stato di insolvenza deve essere la manifestazione di una situazione generale e definitiva, con carattere permanente, e non di una situazione di breve durata, superabile, poiché in tali casi non si può parlare di vero e proprio stato di

[58] S. PACCHI,Il nuovo concordato preventivo, 2005, p.37

[59] G.BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p.954

insolvenza, ma di stato di crisi sebbene per stato di crisi *ex* art. 160 L.F. possa intendersi anche un vero e proprio stato di insolvenza»[60]. In altri termini lo stato di crisi potrebbe scomparire ed essere riassorbito dall'impresa, oppure peggiorare e trasformarsi in insolvenza vera e propria.

L'ultima considerazione riportata potrebbe indurre il sospetto che la crisi non sia poi così differente dalla temporanea difficoltà ad adempiere tuttavia, a ben vedere, i due presupposti sono profondamente diversi. La temporanea difficoltà ad adempiere è caratterizzata dal fatto che vi è la concreta possibilità che l'imprenditore, sebbene non sia attualmente in grado di adempiere alle obbligazioni, possa in un breve periodo riuscirvi. Si tratta di un attuale giudizio negativo con prognosi positiva. Diversamente lo stato di crisi sopra delineato costituisce un giudizio attuale positivo, tuttavia la prognosi è negativa. «In esso l'imprenditore, al contrario, può essere attualmente in grado di soddisfare i propri creditori, ma è da ritenere che ben presto non ne sarà più capace, per cui la crisi se non scompare è destinata a trasformarsi in insolvenza»[61].

La logica conseguenza di queste riflessioni è che la crisi può essere definita come rischio di insolvenza. In tal senso si esprime Bozza che rileva che «la mancanza di una qualsiasi definizione del concetto di crisi, e principalmente di qualsiasi differenziazione da quello di insolvenza, lascia intendere che il legislatore si sia rifatto al concetto di crisi comunemente accolto dagli altri ordinamenti e ripreso nel disegno di legge formulato dalla commissione Trevisanato ristretta, ove diceva che «crisi indica la situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l'impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza»[62]. Dello stesso avviso anche Bernardi nel sostenere che «Lo stato di crisi(…)può definirsi come situazione di difficoltà economica, finanziaria o patrimoniale tale da determinare il rischio di insolvenza quale che sia il fattore, interno all'impresa - patrimoniale, finanziario, gestionale - od esterno e relativo al mercato, che la determina (c.d. periodo di insolvenza) e comprensiva, oltre che della temporanea difficoltà (art. 187 LF ora abrogato), anche di ogni processo degenerativo che renda la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di

[60] G.U. TEDEASCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 2006, p. 32
[61] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p. 233
[62] G.BOZZA, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p.955

economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza tali da cagionare la produzione di predite che possono determinare insolvenza»[63].

Sul termine probabilità si cumula il significato di questa espressione: esso esprime il grado di possibilità che un certo evento si verifichi nel futuro più prossimo. Modificando i termini utilizzati nell'espressione precedente si può dire che vi è crisi se vi sono maggiori probabilità che la situazione evolva verso l'insolvenza piuttosto che positivamente: la crisi finisce per identificarsi con fattori che da soli sono in grado di rendere probabile l'insolvenza. Come visto prima essi sono l'incapacità (patrimoniale o finanziaria) di adempimento regolare delle obbligazioni oppure la perdita di credito. Se l'imprenditore si trova nel primo caso non vi è dubbio che l'imprenditore si trovi in una situazione di difficoltà perché a breve il credito scomparirà e l'insolvenza prenderà il sopravvento. Allo stesso risultato si giunge nel secondo caso poiché l'imprenditore opera solamente con le proprie forze. «In tale ipotesi è difficile che l'imprenditore resista a lungo, posto che l'attività economica senza capitale di credito è destinata a cessare»[64].

Quanto osservato dimostra che la crisi esiste quando vi sono elementi che di per sé rendono probabile l'insolvenza. È bene chiarire che, come già visto, non è necessario che la crisi e l'insolvenza siano legate tra loro da un nesso di causalità. Le due situazioni, infatti, possono essere slegate. Con l'utilizzo del termine probabilità ci si pone su di un piano diverso da quello della causalità, rendendo compatibili le due affermazioni.

Questa conclusione sembra avvalorata da alcune considerazioni. Innanzitutto si deve far riferimento al lungo dibattito precedente alla riforma nel quale si riscontra che la crisi è stata costruita come rischio di insolvenza. Jorio[65] pone in rilievo che la Commissione Trevisanato, prendendo ispirazione dal concetto dalla legge tedesca, aveva cercato di contenere il concetto di crisi attraverso l'espresso riferimento al rischi odi insolvenza. In secondo luogo si ricorda l'esigenza del giusto equilibrio fra prevenzione e tutela dei creditori, più volte richiamato nel corso del capitolo. La ricerca

[63] M. BERNARDI, Lo stato di crisi e la nozione di insolvenza, documento 47/2006, www.ilcaso.it, p.1
[64] N.R. TORREPADULA, La crisi dell'imprenditore in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p. 234
[65] A. JORIO, Introduzione, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da A. JORIO e coordinato da M. FABIANI, 2006, p. 20

del punto d'incontro tra obiettivo della prevenzione e quello della tutela dei creditori sembra raggiungibile solo facendo ricorso alla nozione di rischio di insolvenza.

In definitiva, volendo riassumere le posizioni della dottrina e della giurisprudenza esposte nel corso del capitolo, si può evidenziare come ad un primo indirizzo secondo cui lo stato di crisi non potesse essere equiparato allo stato di insolvenza, si è contrapposta la tesi che, partendo dalla mancanza di esplicazione normativa descrittiva dello stato di crisi, legittima ad una interpretazione estensiva di tale nozione, nella quale devono essere incluse diverse situazioni come l'insolvenza vera e propria, l'insolvenza reversibile e la semplice tensione finanziaria, cioè quella difficoltà nell'adempimento dei propri debiti che preluda, o rischi di preludere, al dissesto. Tuttavia la nozione che sembra dare un senso agli obiettivi della normativa e agli strumenti messi a disposizione del legislatore per uscire con efficacia da una situazione di difficoltà è quella di crisi quale rischio di insolvenza.

CAPITOLO 2 - Il piano di risanamento attestato

2.1 Introduzione

Il piano di risanamento attestato è stato introdotto attraverso la modifica dell'art. 67 della Legge Fallimentare ad opera dell'art. 2 del Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005 (cosiddetto decreto competitività) convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80. Esso incarna appieno, nel panorama delle procedure di composizione della crisi, lo spirito di esaltazione estrema dell'autonomia contrattuale sia nella fase formativa sia in quella conclusiva: è avulso da qualsiasi controllo di legalità e merito da parte dell'autorità giudiziaria.

La prassi professionale evidenzia che, dopo un timido avvio, questo istituto è in progressiva diffusione. Il giovamento che l'imprenditore ne trae è indiretto, poiché l'effetto di esenzione da revocatoria spinge le banche e i fornitori a sostenere l'impresa in difficoltà senza che essi siano danneggiati in caso di fallimento. L'imprenditore è spinto a ricorrere al piano attestato per l'interesse a gestire privatamente i propri accordi con i creditori, per evitare la pubblicità del proprio stato di sofferenza e per i costi nettamente inferiori rispetto alle altre procedure che contribuirebbero ad aggravare ulteriormente la situazione di dissesto.

Nel capitolo che segue si intende sviluppare in maniera analitica gli elementi essenziali della scarna normativa prevista dal legislatore, chiarire la natura di tali piani, la struttura, il contenuto, la forma e le modalità di approvazione, soffermandosi su tutti gli aspetti e le problematiche oggetto di attenzione da parte della dottrina e dei professionisti incaricati della redazione. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle prassi cosiddette virtuose, elaborate da studiosi, operatori del mercato e professionisti per aumentare il grado di sicurezza nelle operazioni di finanziamento alle imprese in crisi.

2.2 Il ruolo del professionista nella gestione della crisi

Partendo dal presupposto che la situazione di crisi può essere affrontata con qualsiasi mezzo, anche al di fuori degli schemi normativi introdotti nella legge fallimentare, si deve far notare come la nuova legge fallimentare persegua l'obiettivo di favorire la tempestiva emersione delle situazioni di "crisi" dell'impresa e di garantirne per quanto possibile il superamento o per lo meno la sistemazione in modi più efficienti ed efficaci rispetto al passato. La conoscenza della materia permette ai c.d. professionisti contabili di essere il primo e privilegiato interlocutore delle imprese che tentano di utilizzare con efficacia gli strumenti di risanamento dell'impresa. Essi si interfacciano anche con gli imprenditori che ancora non hanno percepito il deteriorarsi della situazione aziendale e probabilmente con maggiore evidenza in questo caso il loro apporto è assolutamente indiscutibile.

In un contesto di stesura del piano di risanamento il ruolo del professionista, commercialista o esperto contabile, risulta fondamentale. La legge fallimentare infatti, fornisce la protezione da azione revocatoria e conseguentemente la stabilizzazione degli atti, solamente se essi vengono compiuti all'interno di un programma da una parte astrattamente idoneo al risanamento dell'impresa e dall'altra concretamente realizzabile nelle circostanze in cui l'impresa si trova. Per raggiungere questo effetto protettivo sembra assolutamente necessario avvalersi della consulenza di un esperto che oltre alla ragionevolezza delle ipotesi di base e previsionali del piano verifichi la correttezza dei dati di partenza. L'assistenza della stesura del piano di risanamento è caratterizzata dallo stretto rapporto che si instaura tra il debitore e il professionista. Questo rapporto dovrebbe raggiungere il connotato dell'essere fiduciario in modo tale da far emergere tutte le problematiche che hanno portato l'impresa allo stato attuale. Il vantaggio di cui gode il professionista è quello di potersi avvalere di una visione distaccata della situazione, fatto che lo mette nella condizione di cogliere aspetti difficilmente rilevabili dall'imprenditore. L'imprenditore spesso è così coinvolto nelle vicende aziendali, anche emotivamente, da smettere di agire razionalmente, spinto dal desiderio di salvare la propria impresa e dalle pressioni delle continue richieste dei creditori. In questo stato, egli non riesce ad individuare le vere cause della crisi e si

deve affidare al soccorso di un professionista che analizzerà la situazione in maniera approfondita e proporrà il percorso più adatto per raggiungere il risultato sperato.
La figura preposta alla stesura (professionista) deve avere ampia cognizione di tutti gli interessi coinvolti nella gestione della crisi e di quali sono i portatori di tali interessi: banche, fornitori, sindacati, potenziali finanziatori, amministrazioni pubbliche. Il suo grande compito è quello di far convergere tutti gli opposti interessi verso la soluzione più idonea e ragionevole per il superamento della crisi, governando la situazione con equilibrio e professionalità.

2.3 L'analisi della disposizione normativa

Art. 67.

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di

controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".

L'articolo 67 della Legge Fallimentare, sopra riportato nel testo integrale dopo le modifiche intervenute ad opera dell'art. 33 co del Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83 convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 134, dispone che siano revocati, salvo che l'altra parte provi la non conoscenza dello stato d'insolvenza in capo al debitore, una serie di atti caratterizzati da elementi di anormalità se posti in essere nell'anno precedente il fallimento (ad esclusione degli atti di cui al n.4, per cui il periodo si riduce a sei mesi), nonché gli atti normali, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. Dettata la regola generale al comma terzo l'articolo 67, vengono introdotte deroghe per alcune tipologie di atti, tra le quali è inclusa quella riguardante gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in attuazione di un piano di risanamento attestato. Le novità introdotte dal D.L. 83/2012, che ha recepito gli orientamenti di prassi e giurisprudenza, si applicano dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e cioè a partire dall'11 Ottobre 2012.

2.3.1 Caratteristiche soggettive e oggettive dell'istituto

Il piano di risanamento attestato si inserisce nell'ottica della risoluzione anticipata della crisi e il suo aspetto innovativo è costituito dall'esaltazione del ruolo dell'imprenditore debitore. Questo strumento, rimesso alla discrezione e autonomia dell'imprenditore, costituisce il primo atto esperibile per la risoluzione della crisi attraverso un programma di ristrutturazione definito dal debitore stesso in stato di difficoltà e l'esaltazione dell'autonomia contrattuale e regolazione autonoma[66] e negoziale, di stampo pattizio, della crisi si concretizza nella totale assenza di controllo di legalità e merito da parte del tribunale. Questa peculiarità lo rende differente rispetto sia al concordato preventivo, nel quale il controllo giudiziale si inserisce nel momento iniziale (decreto di ammissione di cui all'art. 161 L.F.) e finale (decreto di omologazione di cui all'art. 163 L.F.) sia dall'accordo di ristrutturazione che necessita di omologazione da parte del tribunale (art. 182 - *bis*). È un vero e proprio concordato stragiudiziale da sempre riconosciuto dalla dottrina come strumento di risoluzione anticipata della crisi al quale il legislatore ha riconosciuto valenza normativa seppur disciplinandolo in minimi termini all'art. 67 co.3 lett. d).

Per comprendere le difficoltà che si incontrano nel capire il campo di applicazione di questo strumento è necessario evidenziare da subito che la disciplina lacunosa e formulata in maniera piuttosto scadente lascia il piano di risanamento attestato privo di una qualsiasi tipizzazione normativa. Secondo l'opinione di De Marchi[67] esso non è un istituto tipico del diritto civile o concorsuale né è previsto da alcuna norma e tantomeno trova una definizione in una qualche parte del nostro ordinamento giuridico, ma il legislatore, facendo come se si trattasse di un istituto tipico, ne disciplina gli effetti nel caso di fallimento. Per questo motivo egli ritiene che sia una

[66] C. Costa, Esenzione dall'azione revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2010, p. 533 osserva che «ove non si intravedono utilità dirette ed immediate a seguito del ricorso ad una procedura di risanamento, l'imprenditore probabilmente preferisce gestire riservatamente i propri accordi con i creditori (e quindi ricorrere alla nota e risalente figura dell'accordo stragiudiziale o concordato stragiudiziale, di cui le nuove figure costituiscono una evoluzione normata) mentre, semmai, saranno i creditori, in particolare le banche, a richiedere in maniera forte all'imprenditore, come condizione per continuare a sostenerlo, che lo stesso acceda ad un accordo di ristrutturazione *ex* art. 182 *bis* legge fallim. (o quantomeno predisponga un piano di risanamento attestato)»

[67] P.G. DE MARCHI, I piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare, www.ilcaso.it, 2010, p. 1

categoria creata dall'interprete per riuscire a dare certezza ad una situazione disciplinata in maniera incompleta: il legislatore ha tratteggiato solamente alcuni elementi dell'istituto, in particolare gli effetti, e l'interprete ha dovuto compiere un'opera di ricostruzione ed integrazione della norma. Anche Ambrosini si esprime in termini simili, ritenendo che il piano di risanamento attestato non appartenga alla categoria delle procedure concorsuali ed evidenziando come «non si possa parlare di procedura concorsuale in assenza dei seguenti elementi: (i) un provvedimento giudiziale di apertura, recante la nomina di un organo deputato alla "gestione" della procedura; (ii) l'universalità degli effetti, specie sul lato passivo (la generalità dei creditori); (iii) l'apertura del concorso fra i creditori e il blocco del decorso degli interessi sui crediti chirografari; (iv) il principio, pur da tempo declinante, della (almeno tendenziale) parità di trattamento fra creditori; (v) l'esistenza di un collettività di creditori globalmente intesa e retta dal principio maggioritario»[68].

Colombo e Pessina ritengono che il piano in esame non sia configurabile come procedura concorsuale, ma che esso abbia natura integralmente privatistica perché «totalmente destrutturato e deprocedimentalizzato normativamente, salvo gli indirizzi e le linee guida fornite dalla dottrina»[69]. A conferma di tale affermazione si consideri la collocazione del piano di risanamento attestato all'interno della normativa fallimentare: esso viene posto fra gli articoli dedicati agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori e nessuna disposizione normativa identifica in maniera chiara questa fattispecie. Tale collocazione fa in modo che esso possa essere considerato alla stregua sia di uno strumento di composizione della crisi d'impresa, sia di strumento per proteggere dall'azione revocatoria gli atti, i pagamenti o garanzie concesse a favore di alcuni creditori.

Altri autori si sono cimentati nel tentativo di ricostruzione della tipizzazione normativa asserendo che i piani *ex* art. 67 co. 3 L.F. sono riconducibili alla fattispecie delle dichiarazioni unilaterali con valenza organizzativa per mezzo dei quali l'imprenditore dichiara un proprio progetto di risanamento modificabile in qualsiasi momento.

---

[68] S. AMBROSINI E M. AIELLO, I piani attestati di risanamento: questioni interpretativi e profili applicativi, 2014, www.ilcaso.it, p. 5

[69] F. COLOMBO - A. PESSINA, Le procedure concorsuali minori, 2012, p.37

Costituiscono corollari del fatto che il piano di risanamento sia situato al di fuori della concorsualità la non configurabilità di meccanismi di *consecutio* in ipotesi di assoggettamento ad una successiva procedura concorsuale e la non prededucibilità dei crediti sorti durante l'attività di esecuzione del piano, in quanto l'art. 111 L.F. si riferisce solamente alle procedure concorsuali.

2.3.1.1 Il requisito soggettivo

La formulazione dell'art. 67 co.3 lett. d) parla degli atti, pagamenti e garanzie su beni del debitore e premette di identificare il presupposto soggettivo. Sembra assolutamente opportuno chiarire a quale "debitore" si riferisca il legislatore ed evidenziare le discussioni emerse in dottrina a riguardo. Dal momento che la normativa si trova nel Titolo II dedicato al fallimento, si intuisce che il piano di risanamento è uno strumento attivabile da un debitore qualificabile come imprenditore commerciale fallibile ai sensi degli art. 1 e 5 L.F. In dottrina alcuni autori si sono posti il quesito se tale piano sia proponibile anche da un imprenditore non assoggettabile al fallimento, tuttavia per la maggior parte dei commentatori tale interpretazione non è applicabile. In particolare Bonfatti espone l'idea che sebbene il richiamo alla norma del 2501-*bis* Codice Civile dettata in materia di fusione conseguente ad acquisizione con indebitamento (*leverage buyout*) rimandi a fenomeni di natura tipicamente societaria, tuttavia il ricorso all'istituto non è precluso all'imprenditore (commerciale) individuale (non "piccolo") ed in generale a tutti i soggetti suscettibili di essere sottoposti a fallimento. Sembra ragionevole che solo i soggetti fallibili possano attivare questo strumento perché solo essi possono subire le azioni revocatorie previste dalla Legge Fallimentare sugli atti posti in essere durante l'attività economica. La norma peraltro non prevede la qualità di imprenditore commerciale non "piccolo" come presupposto di ammissibilità al ricorso all'«istituto in esame: ed un margine di interesse a invocare l'applicazione delle norme in commento darebbe individuabile anche per l'imprenditore non fallibile, ove si concludesse (come a chi scrive pare preferibile) che le esenzioni derivanti dalle norme in commento

debbano rendere inapplicabile anche l'azione revocatoria ordinaria»[70]. Nerdacchia[71] fra i soggetti che possono ricorrervi include anche l'imprenditore che non ha provveduto all'iscrizione nel Registro delle Imprese non sussistendo onere di registrazione dell'atto.

Gli studiosi si chiedevano anche se la norma, a causa dei riferimenti agli istituti propri delle società di capitali, fosse applicabile esclusivamente ad esse. Il dubbio è stato risolto attraverso l'interpretazione letterale della norma poiché il richiamo agli istituti delle società di capitali riguarda solamente le caratteristiche che deve possedere il soggetto preposto all'attestazione.

La caratteristica dell'estrema libertà negoziale garantisce che il piano di risanamento possa essere proposto da qualsiasi tipologia di imprenditore: imprenditore individuale, di fatto, società di persone oppure di capitali.

2.3.1.2 Accordo con i creditori

Attraverso il dettato dell'art. 67 co. 3 L.F. il legislatore non richiede in maniera specifica un accordo con i creditori, infatti per ottenere l'immunità dall'azione revocatoria è sufficiente che il piano consenta il risanamento e il riequilibrio in un'ottica conservativa. Ecco dunque come il piano possa essere rappresentato sia da un accordo con terzi (per esempio, nuovi investitori chiamati a sottoscrivere un aumento di capitale, oppure ad acquistare *assets* dell'impresa in crisi), sia da un progetto unilaterale (per esempio il conferimento di nuovi beni nell'impresa, o l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di soci alla società in crisi). Tuttavia nella pratica l'immunità che questo strumento garantisce agli atti compiuti in sua esecuzione è di notevole rilievo ed è basato sul rapporto che l'imprenditore-debitore riesce ad instaurare con i suoi interlocutori, primi fra tutti i suoi creditori. «Il previsto regime di esenzione è finalizzato a favorire soluzioni negoziate della crisi rispetto alle istanze di tutela della *par condicio creditorum*, inducendo alcuni creditori, alla luce della salvezza

[70] S. BONFATTI, Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, 2013, p. 29

[71] G.B. NERDACCHIA, Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giudiziale, gli accordi di ristrutturazione, il piano attestato di risanamento, il concordato fallimentare, 2007, p. 115

degli atti, dei pagamenti e delle garanzie, a privilegiare l'apertura della procedura di composizione negoziata anziché quella fallimentare»[72].

Quindi, in sostanza, benché il piano attestato sia un atto potenzialmente unilaterale nella realtà, la negoziazione con i creditori è di fondamentale importanza perché ha lo scopo di apportare nuova finanza all'impresa. «In altre parole, nonostante la norma s'incentri sul piano elaborato dall'imprenditore, a ben vedere lo strumento di cui all'art. 67, 3° comma, lett. d, L.F. non solo esclude, ma addirittura presuppone - benché implicitamente - un momento contrattuale, tanto che di regola il *business plan* si traduce in un vero e proprio accordo di risanamento e, pertanto, s'inserisce a pieno titolo nel novero delle soluzioni negoziali della crisi»[73] .

Da queste posizioni si può evincere come il legislatore, attraverso la norma dettata nell'art. 67 co. 3 lett. d) L.F., abbia voluto far prevalere una visione di tipo commerciale privilegiando gli accordi conclusi per garantire l'integrità patrimoniale rispetto alla tutela dell'interesse del ceto creditorio. Particolare attenzione deve essere posta nella ricerca di un accordo con gli istituiti di credito che spesso sono una delle principali fonti di finanziamento e pertanto forniscono garanzie sul successivo piano. Sempre nell'ottica di garantire il successo del piano è assolutamente necessaria la cosiddetta "finanza ponte" costituita da tutti gli interventi di finanziamento temporaneo a supporto del fabbisogno aziendale. Il finanziamento ponte serve per garantire la continuità aziendale consentendo di mantenere stabilità finanziaria in vista della conclusione degli accordi. Il finanziamento ponte in caso di piano attestato subisce le problematiche insite nella natura dello stesso. Per avere qualche tipo di utilità dovrebbe coprire l'arco di tempo che intercorre tra la manifestazione della crisi sino al perfezionamento dell'accordo con i creditori. Quando si tratta di piani attestati sorgono dubbi sul fatto che la sola esenzione da revocatoria sia sufficiente per tutelare in maniera adeguata i crediti vantati dai finanziatori, mancando il meccanismo della prededuzione. La mancanza di un meccanismo di prededuzione configura la situazione in cui una banca o fornitore cha aiuti l'impresa nel tentativo di risanamento teme di

[72] D. GALETTI, La ripartizione del rischio di insolvenza, 2006, p. 347

[73] S. AMBROSINI E M. AIELLO, I piani attestati di risanamento: questioni interpretativi e profili applicativi, 2014, www.ilcaso.it, p. 7

vedere restituito solo parzialmente il proprio credito perché in caso di fallimento egli dovrà insinuarsi al passivo come creditore chirografario con vane speranze di recuperare tutto o parte del proprio credito. La mancanza di prededuzione rappresenta quindi una lacuna legislativa che sarebbe necessario sanare per far sì che l'impresa proponente sia meno oppressa dai finanziatori che pretendono una restituzione del credito in tempi brevi.

Non è escluso che l'impresa si accordi con solo una parte dei creditori per liberare liquidità e far fronte ai restanti crediti. Gli accordi dovranno essere richiamati in maniera chiara nel piano di risanamento e costituirne la base. I creditori saranno vincolati a quanto convenuto nell'accordo con il debitore (moratorie, rinuncia al credito, impegno a non iniziare o proseguire azioni esecutive), inoltre il piano potrebbe essere utilizzato quale strumento per proporre ai creditori pagamenti percentuali. Se il piano viene pubblicizzato a norma di legge, si può sfruttare il dettato normativo dell'art. 88 co. 4 TUIR che prevede la non tassabilità delle sopravvenienze attive da esdebitamento (differenza tra l'originario debito e ciò che è proposto in piano). La modifica di questo articolo, introdotta dal D.L. 83/2012, permette di interpretare in maniera del tutto nuova la natura dei piani attestati: fino ad allora attraverso il piano attestato si mirava al ristorno totale del debito in conto capitale, dopo tale Decreto Legge è possibile prevedere o meno la riduzione in conto capitale dell'esposizione debitoria in capo al debitore.

2.3.1.3 Il piano

Il piano costituisce presupposto di primaria e fondamentale importanza affinché sia possibile evitare la revocatoria degli atti. Per quanto attiene tutte le problematiche sulla redazione e i contenuti dello stesso si rimanda al paragrafo 2.4 dove sono trattate in maniera estesa. In questa sede si intende riflettere sul rapporto tra predisposizione del piano, stato di crisi e stato di insolvenza e sul rapporto temporale fra atti e stesura del piano. In merito al primo punto la formulazione della legge fa si che il piano di risanamento assuma rilevanza solo in condizione di insolvenza infatti:

- al momento della redazione del piano l'impresa non può trovarsi in uno stato di insolvenza ma deve essere semplicemente in crisi;

- al momento di compimento del singolo atto esecutivo, potenzialmente revocabile se dichiarato il fallimento nel semestre successivo, ci deve essere una situazione di insolvenza, altrimenti l'atto non sarebbe nemmeno revocabile.

La vera condizione che rende operativo il piano di risanamento è la dichiarazione di fallimento poichè fa in modo che esso produca l'effetto previsto dal legislatore: il piano di risanamento, senza il fallimento, rimane atto di gestione dell'imprenditore, privo di effetti giuridici particolari.

Per quanto attiene il secondo, si vuole dare una risposta al quesito se la redazione del piano debba necessariamente essere una fase antecedente a qualsiasi atto di risanamento. Il dettato normativo parla di atti *"…posti in essere in esecuzione…"* quindi apparentemente sembra dare una risposta positiva. Tuttavia, è necessario rilevare che la stessa norma non compie una distinzione tra forma e sostanza pertanto se un atto dovesse essere compiuto con particolare urgenza tale da non poter attendere l'attestazione del professionista, in questo caso formalmente precederà la formalizzazione del piano ma è ad esso sostanzialmente collegato per la sua oggettività ad essere idoneo al risanamento. In questo senso si ha una prevalenza della sostanza sulla forma aprendo però la porta a situazioni di abuso e comportamenti opportunistici del debitore. Per un maggior approfondimento sulle problematiche di abuso (vedi *infra 2.4.2).*

La norma chiede che il piano possieda due requisiti fondamentali: l'apparente idoneità a consentire il risanamento e la ragionevolezza. Essi rappresentano le due facce della stessa medaglia ma il loro rapporto è problematico[74]. L'idoneità si configura come astratta potenzialità sotto un profilo tecnico a raggiungere l'obiettivo mentre la ragionevolezza è un giudizio motivato emesso dall'attestatore sulla concreta possibilità che il piano consenta il superamento della crisi. La fonte dei problemi è l'utilizzo del verbo "apparire" infatti, ci si chiede se il piano debba essere idoneo o solamente sembrare tale. Probabilmente questa formula è stata utilizzata perché il legislatore si è reso conto che il piano assume rilevanza solo quando l'imprenditore fallisce e quindi si

[74] P.G. DE MARCHI, I piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare, www.ilcaso.it, 2010, p. 7

dimostra *ex post* oggettivamente non idoneo al risanamento. Si deve sottolineare che il piano deve apparire idoneo al momento in cui viene redatto anche se poi la valutazione viene sconfessata dai fatti.

Il secondo requisito richiesto dalla norma deve emergere dalla relazione del professionista attestatore che si deve calare nella realtà dell'impresa e nel contesto in cui opera per fare i conti con tutte le circostanze concrete in cui si deve attuare il progetto. «Il piano, dunque, deve essere non solo tecnicamente corretto, ma anche verosimile, concreto, effettivamente plausibile. Niente voli pindarici, dunque, ma piedi ben saldi per terra»[75].

La dottrina si è posta il quesito se piano debba necessariamente portare alla continuazione dell'attività d'impresa. In linea generale nulla vieta che venga eseguita una parziale liquidazione per ridurre il campo d'attività d'impresa e reperire risorse finanziarie utili per il risanamento. Il problema è rappresentato dalla liquidazione integrale: l'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. pone in evidenza la funzione di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e del riequilibrio della sua situazione finanziaria. Questi elementi sono tipici di un'ottica conservativa e di continuazione dell'impresa ma nulla vieta che il riequilibrio sia ricercato solo ai fini di una successiva liquidazione soddisfativa di tutto il ceto creditorio. Alcuni autori hanno considerato la possibilità di coordinare funzionalmente piano attestato e concordato preventivo inserendo nel piano la riserva espressa di voler presentare domanda di ammissione al concordato se il piano è ritenuto fattibile e solo in quanto destinato a sfociare in un concordato. È una strategia ritenuta percorribile per più motivi:

- l'imprenditore può accedere al piano in una situazione antecedente la crisi mettendo in allerta i suoi creditori. Data la relativa velocità con cui si può predisporre un piano attestato rispetto al concordato o accordo di ristrutturazione dei debiti i creditori gioverebbero dell'esenzione da revocatoria in tempi rapidi;
- il piano e la relativa attestazione potrebbero costituire base per la presentazione del ricorso *ex* art 160 L.F. e conseguentemente per ottenere

[75] P.G. DE MARCHI, I piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare, www.ilcaso.it, 2010, p. 9

la concessione del termine di 15 giorni per integrare il piano e produrre nuovi documenti, comporre la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

- si riducono i rischi di esenzione da revocatoria nel caso di verifica *ex post* da parte dell'autorità giudiziaria circa la fattibilità del piano.

2.3.1.4 Controllo giudiziale

Elencati i tratti distintivi di questo strumento di risoluzione anticipata della crisi si deve ora capire se e in quali termini un atto di esecuzione del piano di risanamento sia suscettibile di revocatoria in sede analisi giudiziale causata dal fallimento. Nei piani di risanamento attestati non esiste un sistema omologatorio come per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, quindi il procedimento civilistico di revocatoria è il primo strumento valutativo degli atti compiuti in esecuzione del piano. È chiaro che l'azione revocatoria non può essere operativa se un atto non è stato posto in essere in esecuzione del piano ovvero l'attestatore non abbia certificato, attraverso l'attestazione, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto.

Secondo parte della dottrina il giudice non può contestare preventivamente ed autonomamente dal fallimento la ragionevolezza del piano perché vi sarebbe la mancanza dell'elemento dell'interesse attuale dei creditori. Il piano disgiunto dal fallimento rimane un autonomo atto gestionale ed organizzativo non sindacabile, ma in sede di azione revocatoria il tribunale può essere adito perché controlli *ex post* l'astratta idoneità del piano al raggiungimento del risanamento aziendale, la sua ragionevolezza e verifichi la corretta attestazione della veridicità dei dati aziendali. Il tribunale verifica *ex post* ma con un giudizio *ex ante*, utilizza un criterio cosiddetto di prognosi postuma: emette un giudizio effettuato sulla base della situazione conoscibile al momento della redazione del piano.

Ambrosini riporta una diversa opinione ritenendo che l'idoneità del piano al raggiungimento del risanamento vada in ogni caso valutata *ex ante* cioè «nel momento in cui il piano è stato varato e attestato, non rilevando, in linea di principio, la

sopravvenuta inidoneità del piano stesso»[76] perché le condizioni che portano al mancato risultato di risanare l'impresa non possono giustificare una mancanza di esenzione[77].

Quando le azioni civilistiche non sono più praticabili, perché prescritte o per intervenuta transazione, nell'ambito dei piani attestati l'unico controllo giudiziario a cui i creditori possono ricorrere è quello dell'accertamento della reale fattibilità in sede penale[78].

2.3.2 Esenzione da revocatoria

La natura prevalentemente negoziale e esente dal controllo giudiziale rende il piano attestato poco appetibile ai creditori che, quando vi aderiscono, fanno affidamento solamente sulla prospettiva di esenzione da revocatoria. La non revocabilità degli atti esecutivi di un piano di risanamento fa si che esso sia visto come uno strumento di tutela da parte sia delle banche finanziatrici dell'impresa in crisi sia dai soggetti coinvolti dall'imprenditore nel suo progetto di risanamento. L'esenzione dall'azione revocatoria diviene il principale e unico motivo che giustifica la conclusione dei piani di risanamento perché, in linea con quanto sostenuto da Bonfatti[79], la mancanza di altri strumenti protettivi, come il divieto di azioni esecutive, presente invece nella procedure concorsuali, testimonia il fatto che il legislatore preferisce gli accordi giudiziali a quelli stragiudiziali. La formula utilizzata dal legislatore è molto aperta, parla infatti di *«atti, pagamenti e garanzie»*, e consente di includere qualsiasi genere di operazione purché risulti posta in essere in esecuzione del piano redatto dal debitore e attestato dal professionista indipendente.

---

[76] S. AMBROSINI E M. AIELLO, I piani attestati di risanamento: questioni interpretativi e profili applicativi, 2014, www.ilcaso.it, p. 28

[77] P. BOSTICCO, I limiti alla sindacabilità del piano ai fini di escludere l'esenzione da revocatoria, in I. ARCURI e P. BOSTICCO, Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovra indebitamento, 2014, p. 102, osserva che «se il legislatore ha voluto creare un istituito che consentisse all'impresa in crisi di continuare ad operare, consentendo al debitore di poter contrattare regolarmente con i terzi, in tanto la disciplina sarà efficace in quanto questi possano confidare senza troppi rischi nella "tenuta" degli atti compiuti e, di contro, qualsiasi apertura ad un sindacato *ex post* sulla concedibilità dell'esenzione in funzione di ipotetiche carenze del piano rende quanto mai incerto il confine tra atti esonerati da revocatoria ed atti che invece vi ricadranno a seguito del fallimento»

[78] M. FERRO, Il nuovo sistema delle esenzioni, p.760

[79] S. BONFATTI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori in Commentario a Cura di DIDONE, 2009, p. 706

Si vuole ora tentare di fare chiarezza su quale sia il ruolo svolto e la ragione dell'esistenza dell'esenzione da revocatoria. *In primis* serve per fornire la necessaria utilità ad uno strumento che il legislatore mette in mano all'imprenditore per uscire dalla crisi. In secondo luogo non sarebbe assolutamente logico poter rendere inefficaci quegli atti che *ex ante* erano necessari per risanare l'esposizione debitoria.

De Marchi ritiene che «l'interesse protetto dalla norma è quello all'agevolazione dei progetti industriali o finanziari di ristrutturazione delle aziende, al fine di salvaguardare le potenzialità e le risorse economiche e occupazionali dell'azienda»[80]. Se i creditori non fossero protetti dall'azione revocatoria potrebbero non voler collaborare nella realizzazione del progetto di ristrutturazione.

Patti[81] riconduce il piano di risanamento all'istituto del contratto a favore di terzo perché l'imprenditore promettente si obbliga alla esecuzione della prestazione a favore di terzo d'accordo con i suoi creditori, anch'essi parti contrattuali e stipulanti a favore di terzo, in quanto titolari di un interesse *ex* art. 1411 co.1 C.C. Secondo questa ipotesi l'esenzione da revocatoria sarebbe qualificabile come elemento del sinallagma contrattuale, giustificato dall'attuazione del piano di risanamento, attraverso l'atto compiuto.

È bene puntualizzare che il tenore dell'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. ci informa che sono irrevocabili solamente gli atti di esecuzione del piano rendendo revocabili gli atti compiuti nell'interesse del debitore[82].

Dubbi interpretativi possono sorgere in merito al tipo di azione esente: si riferisce genericamente alla revocatoria fallimentare o si estende anche alla revocatoria ordinaria? Il fatto che non vi sia unanimità interpretativa è giustificata dal fatto che la formula *«non sono soggetti ad azione revocatoria»* è generica e per nulla specifica. Alcuni interpreti ritengono che le esenzioni enunciate nel co. 3 dell'art. 67 evitano che l'azione revocatoria sia esercitata nelle sole ipotesi nelle quali sarebbe proponibile ai sensi del co. 2 dello stesso articolo. Questa interpretazione non può essere condivisa

---

[80] P.G. DE MARCHI, I piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare, www.ilcaso.it, 2010, p. 4

[81] A. PATTI, Le azioni di inefficacia, in Il nuovo diritto fallimentare a cura di A. JORIO e M. FABIANI, 2006, p. 276-77

[82] M. FERRO, Il piano attestato di risanamento in M. FERRO (a cura di) Le insinuazioni al passivo, 2005, p. 1359

per almeno tre ordini di motivi. In primo luogo, il confronto letterale tra il secondo e terzo comma porta a pensare che le nuove esenzioni siano applicabili a tutte le ipotesi dell'art. 67 in forza delle parole "*questo articolo*". In secondo luogo, la lettura delle fattispecie descritte come oggetto delle esenzioni rende evidente che esse sono funzionali ad evitare l'applicazione del co. 1 dell'art. 67 L.F. Infine il confronto letterale tra il terzo e quarto comma dello stesso articolo fa in modo che si possa ritenere che gli atti indicati nella norma in esame siano esentati ad ogni azione revocatoria comprese quelle previste dagli artt. 64, 65 e 66 L.F.

La riflessione più convincete che induce a far pensare che all'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 debba essere attribuita portata generale mette in luce il fatto che vi è la possibilità di sottrarre all'azione revocatoria fallimentare anche situazioni revocabili *ex* art. 67 co. 1 (si pensi alle garanzie costituite in favore di crediti pregressi qualora rappresentino atti esecutivi del programma di risanamento attestato) oppure revocabili *ex* art. 65 (nel caso di rimborso anticipato di debiti con scadenza differenziata nel tempo).

Si precisa che il beneficio dell'esenzione da revocatoria è limitato alle garanzie concesse su beni del debitore. Bonfatti[83] non comprende la *ratio* di tale esclusione e la considera una manifestazione del disfavore riservato agli accordi stragiudiziali rispetto a quelli giudiziali. Inoltre, sostiene che sia rilevabile un incongruenza della norma. Se il legislatore avesse voluto introdurre una distinzione razionale essa dovrebbe essere fra l'ipotesi di garanzie costituite su beni propri e l'ipotesi di garanzia concesse per debiti altrui. In questo caso sarebbe stato comprensibile prevedere che l'esenzione da revocatoria in determinate ipotesi fosse circoscritta alle garanzie costituite per debiti propri e non comprendesse le garanzie prestate per debiti altrui.

Villanacci e Coen[84] ritengono che l'esclusione sia basata su un ragionamento preciso: le garanzie concesse su beni di terzi sono atti compiuti da terzi e in quanto tali non assoggettabili a revocatoria inoltre, esse non diminuiscono la massa dell'attivo

[83] S. BONFATTI, Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, 2013, p.31

[84] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 98

fallimentare che sarà utilizzata per soddisfare i creditori perché riguardano beni non di proprietà del fallito e quindi estranei al fallimento ed ai suoi effetti. In sintesi, stante la sua natura di atto unilaterale dell'imprenditore, non può vincolare beni diversi da quelli del patrimonio dello stesso. Anche Ambrosini e D'Ambrosio si allineano all'interpretazione letterale delle parole *«garanzie concesse su beni del debitore»* aggiungendo che l'esenzione vale per le sole garanzie reali e non anche per quelle personali[85].

De Marchi ritiene che si tratti di un equivoco. Sono atti revocabili quelli che violano la *par condicio creditorum* tuttavia le garanzie concesse su beni di terzi non sono atti dell'imprenditore né tanto meno diminuiscono la massa attiva da distribuire all'interno del fallimento e quindi non alterano la *par condicio creditorum*. «Le garanzie concesse su beni di terzi sono escluse non per una limitazione di operatività di quest'ultima ma per il semplice fatto che non sono soggette ai beni del fallito»[86].

Dalla lettura del dettato normativo non si comprende se le garanzie concesse devono essere concesse per debiti propri o anche per debiti altrui. La risposta a questo quesito discende dal vincolo di destinazione degli atti propri del piano: le garanzie concesse su beni del debitore possono avere ad oggetto debiti altrui purché esse siano concesse in conformità con il contenuto del piano.

2.3.2.1 Piano e prededuzione

Gli articoli 111 e 111-*bis* L.F. disciplinano l'istituto che prende il nome di prededuzione.

Art. 111.

Ordine di distribuzione delle somme.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

---

[85] AMBROSINI e DE MARCHI, in Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, 2005, p. 177; C. D'AMBROSIO, commento sub art. 67 com. 3 lett. d) e) g) legge fallimentare in Commentario a cura di JORIOe FABIANI, 2006, p. 991

[86] P.G. DE MARCHI, I piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare, www.ilcaso.it, 2010, p. 14

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

Art. 111-bis.

Disciplina dei crediti prededucibili.

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Il fatto che al Piano di risanamento attestato non possa essere attribuita la natura di procedura concorsuale preclude l'applicabilità della norma esplicata dal co. 2 dell'art. 111 L.F. riportato. Infatti, leggendo l'articolo citato di rinviene che *«sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge»*. Non ricorrendo alcuno dei due casi citati si deve concludere che «alla mancanza di qualsiasi intervento giudiziale si accompagna la mancanza di qualsiasi effetto distintivo tra la "massa" delle obbligazioni precedenti il "Piano" e quelle successive (se si esclude la "esenzione" da revocatoria di quelle sorte in esecuzione del "Piano"); la mancanza di qualsiasi divieto di azioni esecutive o cautelari per i crediti pregressi; la mancanza di una qualsiasi "sanzione" di inopponibilità ai creditori "concorsuali" di atti di disposizione del patrimonio del debitore compiuti dallo stesso (o da lui subiti) in favore dei singoli creditori pregressi»[87]. Da questo discende che nel caso di apertura del concorso fallimentare sul patrimonio del debitore vi sia l'impossibilità di collocare in prededuzione le obbligazioni derivanti da atti di esecuzione del piano di risanamento.

2.3.2.2 Piano e finanziamento soci

Nel caso di finanziamenti da parte dei soci, effettuati per un sostegno finanziario alla situazione di crisi, si deve prendere in considerazione la disciplina dettata dagli art. 2467 e 2497 del Codice Civile

Art. 2467.

Finanziamenti dei soci.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

[87] S. BONFATTI, Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, 2013, p. 35

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Art. 2497-quinquies.

Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento.

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

Nel momento in cui si mettono in relazione i finanziamenti con la prededuzione e il vantaggio della esenzione da revocatoria emergono delle evidenti contraddizioni.

Relativamente alla postergazione non si pone il problema di coordinazione tra disciplina del Codice Civile e quella della Legge Fallimentare: gli atti posti in essere per esecuzione del piano ex art.67 co.3 lett. d) non godono di nessun vantaggio di prededuzione (vedi *supra*) e in conseguenza di questo non vengono posti ostacoli al regolare svolgersi della postergazione in pregiudizio del finanziamento erogato dal socio in esecuzione del Piano di risanamento attestato.

Per quanto riguarda la restituzione, la coordinazione fra disciplina fallimentare e disciplina codicistica è più difficoltosa poiché, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento a seguito dell'insuccesso di un piano, i pagamenti di debiti per finanziamento soci esentati da revocatoria devono essere restituiti al socio finanziatore. In merito a questa disposizione, una tesi dottrinaria argomentata in maniera esauriente riconduce l'obbligo di restituzione *ex* art. 2467 e 2497-*quinques* all'azione revocatoria disciplinata dall'art. 65 L.F. L'art. 65 della Legge Fallimentare si occupa dei cosiddetti pagamenti anticipati che sottraggono il creditore agli effetti dell'insolvenza del debitore così come il rimborso del finanziamento erogato dal socio sottrae quest'ultimo all'effetto fallimentare della postergazione.

2.3.3 Art. 217-bis ed esenzione da reato di bancarotta

Art. 217-bis.

Esenzioni dai reati di bancarotta

Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies.

La riforma attuata attraverso il Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 Luglio 2010, n. 122 ha introdotto l'art. 217-*bis* che, attraverso un testo semplice e lineare, esonera dal reato di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta l'imprenditore qualora esso abbia compiuto pagamenti e operazioni in esecuzione di un "piano", equiparando così l'effetto salvifico per le tre procedure alternative al fallimento: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento attestato. Questa norma è stata introdotta perché nel nostro ordinamento vige il principio di coerenza, in base al quale una regola che autorizza determinati atti non può coesistere con una regola che a tali atti colleghi una responsabilità civile o penale. Per questo motivo il legislatore ha creato una serie di "percorsi protetti" all'interno della legge fallimentare qualora l'imprenditore decida di procedere al risanamento dell'impresa in difficoltà attraverso procedure stragiudiziali[88].

[88] Lo scopo perseguito dal riformatore è stato quello di favorire la gestione delle difficoltà economiche garantendo la sicurezza della circolazione della ricchezza e rimuovendo ogni ostacolo ai progetti di risanamento senza un apparente coordinato fra l'art. 67 e art 217-bis. Rileva Sandrelli: «è indubbia a finalità legislativa sia nel favorire, per un verso, il mantenimento in vita di un'impresa (anche per i casi in cui il "*salvataggio"* dell'impresa si presenti arduo e concreto sia il rischio del fallimento, con le sue implicazioni penali), così conservando l'occupazione lavorativa ed il gettito tributario sia, d'altro canto, nell'agevolare la soluzione della crisi d'impresa (individuale e collettiva) eliminando quegli "*inciampi"* per l'imprenditore in difficoltà e per i suoi corrispondenti, rappresentati da situazioni in cui possa

La diposizione normativa incide su due differenti fattispecie incriminatrici. «In primo luogo, la bancarotta preferenziale, prevista dall'art. 216 comma 3, reato plurisoggettivo, ma che, tuttavia, non conosce espressa responsabilità penale per il creditore indebitamente soddisfatto. Inoltre, la bancarotta semplice, per la quale, evidentemente, il legislatore ha superato il non pacifico connotato colposo, attribuitole dalla giurisprudenza, di per sé ostativo all'ipotesi di comportamento concorsuale *ex* art. 110 c.p.»[89].

Dal punto di vista formale la natura di questa previsione è identificabile come una limitazione della portata incriminatrice delle fattispecie di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta perché in ogni caso esse sono fattispecie che rimangono punite dal vigente sistema legislativo[90].

Con tecnica tanto pragmatica quanto singolare il legislatore ha prospettato l'esenzione di responsabilità relativamente alle fattispecie punitive descritte dagli articoli 216 co. 3 L.F. e 217 L.F. nel caso in cui l'atto sia compiuto nel novero di una delle procedure alternative al fallimento: concordato preventivo, nella forma tradizionale o in quella c.d. "in continuità", accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato e piano di risanamento attestato. Inoltre il legislatore autorizza al pagamento di pendenze pregresse, dopo un attenta verifica da parte del Tribunale del rispetto delle finalità di risanamento in ambito del concordato preventivo.

L'entrata in vigore della scriminante ha dato l'impressione che il legislatore della riforma abbia sostituito al criterio tradizionale su cui si fonda la bancarotta preferenziale, cioè la tutela della *par condicio creditorum*, il criterio della continuità d'impresa, sempre che questo prolungamento della vita dell'impresa miri ad un

---

ravvisarsi responsabilità penale.» G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 791

[89] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 791

[90] Sandrelli si esprime nei seguenti termini «Non già, dunque, un esimente (o una causa di non punibilità), bensì una limitazione del portato tipico del delitto di bancarotta sia preferenziale sia semplice. Come tale valevole per tutti i partecipi, a vario titolo, concorrenti con il fallito nel perfezionamento delle operazioni», G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 794

migliore soddisfacimento dei creditori[91]. Permane il dubbio se in ipotesi di sopravvenuto fallimento il giudice penale possa assoggettare ad una nuova e personale valutazione la "ragionevolezza" dell'originario "piano" di risanamento e la "idoneità" dello stesso a conseguire i risultati prospettati, in funzione di giustificare la "disapplicazione" della esimente di cui al 217-*bis* L.F..

Sandrelli si chiede se la disciplina possa essere applicata anche in casi differenti rispetto a quelli elencati come nel caso in cui qualcuno «provveda, nei fatti, alla liquidazione dei beni con modalità "*atomistiche*", allo stesso modo della consueta liquidazione concorsuale: la risposta è, a parere di chi scrive, negativa»[92].

Ora si tratta di comprendere, all'indomani dell'introduzione di questa regola, quali spazi rimangano per l'applicazione della bancarotta semplice e per l'ipotesi di bancarotta preferenziale. Innanzitutto l'esenzione descritta non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica[93] perché essa costituisce un'ipotesi che non rientra nelle regole generali emergenti dall'intero sistema fallimentare. L'indebita preferenzialità in grado di rientrare nel campo applicativo dei non abrogati art. 216 co. 3 e 217 co. 3 L.F. può essere ravvisata, a titolo meramente esemplificativo ancorché il tema fuoriesce dai limiti di questa breve trattazione, nel soddisfacimento dei debiti anteriormente all'estensione di quelli concessi per finanziamenti prededucibili, nel pagamento o soddisfazione di un creditore al di fuori del piano nella fase esecutiva del concordato, nel caso in cui vengano effettuate le operazioni descritte dall'art. 167 co. 2 L.F. senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato ed infine quando sono attuati comportamenti gravemente imprudenti per ritardare il fallimento se non «rapportabili allo scopo a cui vorrebbero essere diretti oppure travalichino i confini della

[91] Vitello sostiene che la lesione della *par condicio* fosse già rinvenibile nella pregressa disciplina, ma non nega che la nuova previsione impone una tutela per i creditori, discendente dall'asseverazione del professionista e che sia disposta la valutazione imparziale del Tribunale. M. VITELLO, Brevi (e scettiche) considerazioni sul concordato preventivo con continuità aziendale in Il fallimentarista, 2013, p. 4

[92] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 793

[93] Cassazione Civile, sez. trib. 24 febbraio 2012, n. 2824

ragionevolezza, o quando infine, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio do di terzi estranei all'impresa»[94].

Rimane il dubbio se in ipotesi di sopravvenuto fallimento il giudice penale possa assoggettare ad una nuova e personale valutazione la "ragionevolezza" dell'originario "Piano" di risanamento e la "idoneità" dello stesso a conseguire i risultati prospettati, in funzione di giustificare la "disapplicazione" della esimente di cui al 217-bis.

2.4 La redazione dei piani di risanamento

2.4.1 Pianificazione come strumento per superare la crisi

In un contesto di capitalismo maturo caratterizzato da forte pressione competitiva e congiunture economiche la risoluzione della crisi d'impresa viene lasciata alla totale volontà dell'imprenditore, il quale deve inserirla all'interno del processo di pianificazione strategica della sua attività. «L'attività d'impresa consiste in un complesso di atti programmati, comprensivo di un'opera di previsione delle condizioni ambientali in cui l'impresa viene a trovarsi in futuro, in un'elaborazione anticipata dell'assetto da dare all'impresa al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati»[95]. La pianificazione quindi è uno strumento di cui l'impresa dispone per far fronte al rischio dell'imprevisione[96].

La pianificazione assume uno specifico carattere quando viene utilizzata per risolvere situazioni di crisi per la manifesta esigenza di organizzare una serie di risorse scarse o insufficienti nella maniera più razionale ed efficace possibile. L'obiettivo passa dallo sviluppo dell'impresa al ritornare ad una situazione di equilibrio: questa diversità di obiettivo genera una frattura con l'originaria programmazione dell'attività aziendale che deve essere momentaneamente accantonata per perseguire il risanamento.

In generale, se un'impresa manifesta delle difficoltà nell'adempimento sta svelando delle lacune valutative all'interno della propria pianificazione degli impegni finanziari: il

---

[94] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 794

[95] D. GALETTI, I piani di risanamento e di ristrutturazione in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 2006, p. 1195

[96] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 92

piano ha il fine di ristrutturare il problema se transitorio per tornare ad una situazione di equilibrio e di portare ad un superamento della crisi tale da garantire una graduale regolarità dei pagamenti. Esso rappresenta il cuore dei nuovi istituti progettati per la composizione negoziale della crisi d'impresa e la sua redazione postula un'attività pianificata e programmata. In particolare, il piano si configura come perno dell'istituto delineato nell'art. 67 co.3 lett. d) L.F. poiché costituisce un *iter* giuridico-aziendalistico di risanamento[97] che confluisce in un programma di sviluppo industriale, finanziario ed economico. Tale programma è formato da dati numerici, necessariamente veritieri ed affidabili, e una sintetica illustrazione descrittiva degli interventi che verranno attuati a breve e a medio termine sulla struttura finanziaria ed economica dell'impresa, ponendo particolare attenzione sulle motivazioni che giustificano gli atti, i pagamenti e le garanzie in esso contenuti.

Il piano predisposto unisce elementi ed aspetti numerico-aziendalistici con concetti prettamente giuridici e fornisce il supporto ideale al formarsi dell'accordo di composizione negoziale della crisi. Per questo motivo non può limitarsi ad essere un semplice documento prospettico espresso in termini alfanumerici ma deve essere un vero e proprio documento previsionale complesso composto dai diversi scenari economico-giuridici possibili.

Più autori hanno indicato il piano quale documento di sintesi di tutte le decisioni riguardanti il processo di risanamento: è un documento-progetto[98], un *business plan* rivolto ai creditori[99]. Questo significa che stiamo parlando di un documento ad alto tasso di soggettivismo in cui si formalizza un'idea finalizzata a svolgere almeno tre funzioni:

a) far emergere le reali possibilità di ricerca del progetto e darne informazione all'imprenditore;

b) conquistare la fiducia dei terzi e dei creditori di modo che siano disposti a partecipare al rischio connesso con l'operazione;

---

[97] L. MANDRIOLI, Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi, a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, 2013, p. 115

[98] M. FERRO, Piano attestato di risanamento, in Le insinuazioni al passivo, a cura di M.FERRO, 2010, p.805

[99] A. PATTI, Crisi d'impresa e ruolo del giudice, 2009, p.78

c) informare sul futuro sviluppo economico e finanziario dell'impresa e sulle capacità di risanamento.

Infine si configura come strumento attraverso il quale i creditori possono monitorare l'evolversi della situazione, constatare la sua corretta esecuzione ed il raggiungimento dei risultati programmati al momento della stesura, alimentando il processo di fiducia instauratosi al momento della conclusione dell'accordo tra ceto creditorio e imprenditore in crisi.

2.4.2 La redazione

Sebbene vi sia l'incentivo ad un qualche tipo di collaborazione fra debitore e creditore il piano di risanamento attestato è sostanzialmente un atto unilaterale che si sottrae dal controllo del giudice, soggetto terzo e imparziale, e che prescinde dall'assenso di terzi, i creditori.

La mancanza di un obbligo di accordarsi espressamente con i propri creditori concedendo la possibilità al debitore di comporre atti potenzialmente lesivi della *par condicio creditorum* bilancia l'assenza di un beneficio di protezione dalle aggressioni al patrimonio del debitore. Per questa sua caratteristica Nigro[100] ritiene che il piano sia definibile come una dichiarazione di volontà unilaterale, modificabile e ritrattabile in qualsiasi momento; Abete[101] si esprime parlando di un fascio di plurime proposte contrattuali di carattere recettizio, che produrranno i loro effetti quando saranno conosciute dai destinatari, e Arato[102] la definisce come un accordo a causa onerosa finalizzato alla ristrutturazione dei debiti attraverso la continuazione o liquidazione dell'impresa. Oggetto dell'accordo fra debitore e creditore sono dei sacrifici in vista di un vantaggio comune: evitare il fallimento e recuperare il credito.

Questo inquadramento del piano di risanamento quale atto a formazione contrattuale meramente eventuale[103] deve essere accantonato quando si passa al piano

[100] A. NIGRO, Commento sub art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di NIGRO A., SANDULLI M. e SANTORO V., 2010, p.936

[101] L. ABETE, Le vie negoziali per la soluzione della crisi d'impresa, in Il Fallimento, 2007, p.623

[102] M. ARATO, Gli accordi di salvataggio o di liquidazione dell'impresa in crisi, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008, p. 1237

[103] M. FERRO, Il piano attestato di risanamento in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p. 1365

meramente pratico perché ai fini dell'ottenimento di attestazione da parte del professionista indipendente è fondamentale che si raggiunga un qualche tipo di accordo con il ceto creditorio di modo che essi non ostacolino il successo del piano iniziando o continuando azioni esecutive contro il patrimonio del debitore.

Si deve precisare che, anche se il piano è a base pattizia, la caratteristica essenziale dell'istituto in esame è quella di dare la protezione da azione revocatoria senza richiedere un procedimento di convocazione del ceto creditorio da parte del debitore, né alcun iter informativo, né un'espressione del voto e conseguente formazione della maggioranza. Questi elementi pongono in luce come esistano dei pericoli effettivi di abuso da parte dell'imprenditore che ricorre al piano. Infatti, l'imprenditore potrebbe ricorrere ad un utilizzo superficiale e volutamente distratto di questo strumento cercando di far diventare irrevocabili pagamenti integrali di alcuni creditori a discapito di altri che verranno totalmente ignorati[104]. Sandulli[105] rileva che gli istituti di credito potrebbero utilizzare il piano di risanamento a scopi elusivi, cercando di sottrarre agli effetti della revocatoria le operazioni poste in essere con il debitore in crisi, poiché essi costituiscono la principale fonte di nuova finanza indispensabile per il risanamento. Abusando di questa posizione tali istituti potrebbero condizionare la predisposizione del programma di risanamento facendo in modo che sia "concentrato" sulle loro posizioni creditorie.

2.4.3 Obiettivi del piano:

L'istituto si prefigge l'obiettivo di superare la crisi finanziaria dell'impresa, il cui aspetto patologico si manifesta con una serie di mancati o ritardati pagamenti di debiti alle scadenze inizialmente convenute con il creditore.

L'oggetto del piano ex art. 67 co.3 lett. d) L.F. è il risanamento economico e finanziario dell'impresa. Questo fatto finisce con presupporre che in conseguenza dell'esecuzione

[104] F. SANTANGELI, Auto ed etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi d'impresa (Il piano di risanamento, l'accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo). Le tutele giudiziali dei crediti nelle procedure ante crisi in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2009, p.613

[105] M. SANDULLI, La nuova disciplina dell'azione revocatoria in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p.614

del piano sia previsto un adempimento pressoché integrale di tutti i creditori[106] dell'impresa, rendendolo incompatibile con uno stato di insolvenza. Il concetto di risanamento non deve essere confuso con quello di ristrutturazione del debito[107]. Dal punto di vista aziendalistico i due concetti possono sembrare sinonimi, *prima facie*, ma sotto il profilo giuridico sono ben distinti tra loro. Infatti la ristrutturazione dei debiti consiste in una riprogrammazione degli stessi sia per entità che per scadenza coinvolgendone anche solo una parte, mentre il risanamento si configura come una riduzione dell'esposizione debitoria e deve coinvolgere tutti i creditori, esclusi coloro che hanno rinunciato alla propria pretesa in via negoziale. Il piano di risanamento attestato, attraverso la riduzione dell'entità dei debiti o la rinegoziazione delle scadenze, ha lo scopo di riportare l'impresa nella situazione di equilibrio finanziario prospettico[108] in cui viene ritrovata un'ottima e armoniosa contrapposizione tra i flussi finanziari tale per cui in un determinato periodo le entrate monetarie sono in grado di far fronte per entità e scadenza alle uscite[109]. Questa sincronia di movimenti permette, in termini di durata, una corretta relazione tra investimenti e finanziamenti ed, in termini di scadenza, un perfetto rapporto tra crediti e debiti.

È importante notare che il legislatore attraverso il piano di risanamento si limita a prevedere un riequilibrio finanziario, cioè il piano deve essere idoneo al ritorno ad una equilibrata contrapposizione fra entrate e uscite monetarie, tralasciando di occuparsi della rimozione di tutte le eventuali patologie economiche in capo all'impresa. Le patologie economiche tendono ad incidere sulla contrapposizione tra costi e ricavi producendo una progressiva erosione del margine creato dalla società attraverso la sua attività caratteristica. Da ciò deriva che se l'imprenditore si limita ad eliminare lo squilibrio finanziario, senza coordinare questo intervento con una riqualificazione dei processi produttivi attraverso cambiamenti economici, organizzativi e produttivi,

---

[106] D. GALETTI, I piani di risanamento e di ristrutturazione in Atti del convegno di Bologna del 5 Ottobre 2005, «La riforma del diritto fallimentare», 2005, p. 233

[107] L. MANDRIOLI, La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa in La disciplina dell'azione revocatoria, a cura di S. BONFATTI, 2005, p.146

[108] E. STASI, I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p. 861

[109] S. BONFATTI, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie in Fallimento e altre procedure concorsuali diretto da G. FAUCEGLIA e L. PANZANI, 2009, p. 653

inevitabilmente produrrà effetti positivi solo nel breve periodo. Infatti, l'impresa nel tempo riprenderà a perdere e tornerà in quello stato di crisi da cui ha tentato di uscire attraverso manovre finanziarie[110].

2.4.4 Interruzione dell'attività economica

Poic Poiché che il piano deve essere formulato nell'ottica di *going concern* (ottica non liquidatoria), questo implica che le società in stato di scioglimento che hanno già iniziato una fase di liquidazione non possono ricorrere alla procedura di cui al 67 co.3 lett. d) L.F. se prima non hanno eliminato la causa di scioglimento ai sensi del 2487-*ter* Codice Civile. Sia fatto l'esempio di una società che nell'esercizio appena concluso ha maturato una perdita di capitale sociale rilevante ai fini degli artt. 2447 e 2482-*ter* C.C. trovandosi dunque in una situazione che può condurre allo scioglimento. In questa situazione, l'organo amministrativo, prima di attuare un programma di risanamento, dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per riportare il capitale sociale ad una misura non inferiore a quella prescritta dalla legge da attuare attraverso un aumento di capitale o un conferimento oppure rinunzie a crediti[111].

Più autori si sono espressi in maniera contraria rispetto a questa impostazione. In particolare, D'Ambrosio e Mandrioli rilevano come l'istituto in esame sia compatibile con una liquidazione completa per far cessare il soggetto imprenditoriale in forza del «riferimento al riequilibrio della situazione finanziaria quale espressione di una visione dinamica dell'impresa»[112]. Inoltre la disciplina prescritta dall'art. 2487 C.C., nella parte in cui si concepisce la possibilità di procedere con l'esercizio provvisorio dell'impresa se finalizzato a mantenere il valore di questa in funzione di un suo miglior realizzo, dimostra come siano compatibili la finalità liquidatoria con il proseguo dell'attività impresa.

---

[110] L. MANDRIOLI, La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale della crisi in La disciplina dell'azione revocatoria a cura di S. BONFATTI, 2005, p. 150

[111] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p.21

[112] C. D'AMBROSIO, Commento sub art. 67 terzo comma lettera d) e) f) Legge Finanziaria in Il nuovo diritto fallimentare diretto da A. JORIO, 2006, p. 994; L. MANDRIOLI, Struttura e contenuti del Piani di risanamento e progetti di ristrutturazione ne concordato preventivo e negli accordi di composizione stragiudiziale delle situazioni di crisi in Atti del convegno di Lanciano del 17 e 18 marzo 2006, in Quad giur. Comm. 2006, p. 507

2.4.5 Limiti temporali

L'orizzonte lungo il quale si snoda il piano è un elemento in grado di condizionare le possibilità del raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario. Il dettato normativo non pone limiti alla durata. La dottrina, considerando che più la prospettiva temporale si allontana meno certi sono i risultati delle azioni da intraprendere nel futuro, ritiene ragionevole che il piano debba caratterizzarsi per un limitato raggio temporale. L'utilità del limitato raggio temporale si apprezza anche prendendo in considerazione il fatto che se il periodo di riferimento si allunga la protezione dall'azione revocatoria per atti compiuti al fine del risanamento potrebbe non essere sufficiente a garantire la tutela dei soggetti intervenuti in rapporti con l'imprenditore in crisi. A questo orientamento si contrappone quello espresso dalla Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi[113] che ritiene opportuno che per il raggiungimento del risultato il piano non si sviluppi oltre i 3/5 anni. Questo periodo viene giudicato idoneo dalla prassi aziendale per mettere in luce gli effetti economico-finanziari delle azioni intraprese per raggiungere nuovamente l'equilibrio. Per condizione di equilibrio non si intende il rimborso di tutto il debito esistente al momento della stesura del piano, ma il ripristino della piena capacità di far fronte a quelli consolidati e pertanto residuanti alla scadenza del piano. Questa definizione permette di non escludere che il piano possa prevedere una durata superiore a quella consigliata.

2.4.6 Contenuto del piano

Non esistono riferimenti normativi dedicati al contenuto del piano pertanto esso può essere il più vario e atipico possibile. L'entità degli effetti previsti dalla norma e degli interessi coinvolti fanno si che il piano debba indicare il percorso di risanamento che l'imprenditore intende seguire in maniera sufficientemente precisa con specifica sugli interventi finalizzati al risanamento, descrizione puntuale delle operazioni da effettuare in maniera particolare su pagamenti e garanzie: l'attività di ristrutturazione diventa legittima, agli occhi del legislatore solo se dotata di una logica pianificatoria desumibile dal piano. L'unico limite fissato dalla legge è quello che il contenuto deve

[113] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 41

prevedere iniziative funzionali al risanamento della posizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa.

L'assoluta libertà di predisposizione del piano ha fatto sì che per la definizione della struttura si faccia riferimento operativamente alle linee guida elaborate dalla dottrina. Si possono individuare due correnti dottrinali fondamentali: la prima riconduce il piano di risanamento attestato alla struttura dei piani industriali, con riferimenti numerici e qualitativi dell'analisi a supporto, mentre la seconda ritiene sufficiente un esame qualitativo della crisi, delle sue cause e delle modalità di risanamento.

Per quanto riguarda la prima corrente, il piano di risanamento viene strutturato sulla base di un programma di sviluppo industriale, finanziario ed economico che unisce a dati numerici veritieri ed affidabili un analisi qualitativa della natura degli interventi suddivisi fra quelli a breve termine e medio-lungo termine oppure secondo la loro natura: finanziaria, economica o industriale. Nell'ottica adottata da questa corrente il piano prevede un progetto programmatico che attraverso una esplicazione sintetica delle informazioni, delle scelte e delle decisioni da intraprendere conduca l'impresa ad un risanamento e alla soluzione della crisi.

Il progetto di risanamento è sicuramente inficiato da elementi di discrezionalità, ma essi sono stemperati da dati economico-finanziari che lo rendono più razionale, facilmente condivisibile ed idoneo a perseguire il risanamento:

- devono essere illustrate le prospettive strategiche
- devono essere inserite le informazioni necessarie per rendere il creditore informato sulle reali possibilità di risanamento e sulla strategia da intraprendere
- il progetto deve indurre i creditori a finanziare l'impresa e partecipare al rischio connesso allo sviluppo del piano.

La seconda corrente dottrinale riconduce la struttura del piano di risanamento attestato esclusivamente ad una relazione illustrata delle cause della crisi, delle sue possibilità e modalità di risanamento. Secondo tale dottrina sarebbe sufficiente fornire adeguati obiettivi di marketing ed efficienza e gli strumenti necessari, senza fare alcun riferimento alla documentazione e informazioni previste per il piano industriale.

Questa teoria viene giustificata dalla totale libertà di forma e contenuto del piano di risanamento così come delineato dalla legge.

Come scegliere quale dottrina seguire nel predisporre un piano di risanamento? Considerata la disciplina presente nella legge fallimentare e la *ratio* fondante, si ritiene che nelle situazioni di minor difficoltà sia applicabile la struttura prevista dalla seconda corrente mentre, nel momento in cui la società si trovasse in una situazione contestuale di crisi finanziaria ed economica, è preferibile adottare la struttura delineata dalla prima corrente in quanto più esaustiva.

A prescindere da queste considerazioni introduttive i piani dovranno essere il più completi ed esaustivi possibile e la loro redazione dovrà essere guidata da principi di trasparenza, completezza, affidabilità e attendibilità. In particolare, la trasparenza deve essere il fattore guida nella descrizione delle modalità di costruzione del passivo per agevolare il giudizio positivo da parte dell'attestatore: si devono indicare le fonti informative utilizzate perché permettono di valutare l'autorevolezza e la fondatezza delle informazioni da cui poi vengono elaborate le ipotesi e presunzioni.

Il momento della pianificazione del piano è estremamente importante perché si prendono in considerazione una serie di variabili determinanti sull'esito del risanamento e sulla possibilità che il piano sia giudicato fattibile.

Ferro[114] sostiene l'idea che il piano possa essere strutturato come un programma «aperto» per riuscire coniugare precisione ed emergenza di modifiche *in itinere* con un'elasticità tale da permettere azioni alternative e subordinate.

Il piano è un «programma di azione che prefigura una linea di condotta futura da parte dell'impresa in crisi finalizzata al «risanamento della esposizione debitoria» e al «riequilibrio della continuità aziendale». È uno strumento di tutela e mantenimento della continuità aziendale (*gioing concern*) in capo al medesimo soggetto giuridico (imprenditore in crisi)»[115].

---

[114] M. FERRO, Il piano attestato di risanamento in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p. 1353

[115] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 115

Il piano non deve prevedere una semplice richiesta di dilazione dei debiti d'impresa ma contenere un vero e proprio programma per la ricomposizione dell'esposizione finanziaria e riequilibrio.

«Il piano deve proporsi come mezzo di riorganizzazione aziendale globale e, come tale, deve contemplare misure di risanamento di natura sia economica che finanziaria»[116].

L'analisi previsionale del fabbisogno finanziario di un'impresa in crisi, peraltro, non può prescindere dall'attività volta a realizzare l'oggetto dell'impresa, né dalle esigenze dei programmi di intervento nell'ottica della prosecuzione dell'attività stessa. Trattasi in definitiva di un'operazione di natura dinamica concernente una ristrutturazione globale, idonea ad incidere sia sui debiti che sui finanziamenti, dovendo perseguire l'obiettivo della continuità aziendale.

Data la situazione di crisi presente in capo all'impresa redattrice, si dovrà dedicare ampio spazio all'illustrazione delle cause della crisi, dello stato di solvibilità e liquidità e dello stato di tensione delle relazioni industriali.

La ricerca delle cause della crisi svolge un ruolo chiave perché consente di progettare e costruire il piano con soluzioni adeguate al caso concreto e consente di capire se effettivamente l'azienda si trova in uno stato di crisi o invece è in insolvenza. In dottrina aziendalistica si ritiene che il miglior strumento per una corretta valorizzazione delle cause della crisi sia l'analisi di bilancio.

La guida di Assonime, CNDCEC e Università degli Studi di Firenze (Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi) raccomanda che la valutazione del passivo non sia effettuata in vista di una mera liquidazione, ma ponendo in evidenza quale sarà l'organizzazione futura dell'attività cioè la possibile evoluzione nel breve e medio periodo della situazione aziendale.

La dottrina prevalente ritiene che il piano predisposto secondo l'art. 67 co.3 lett. d) debba contenere:

a) analisi industriale: serve per tentare di stabilizzare la situazione dell'impresa scegliendo gli interventi sia organizzativi che in ambito di ciclo produttivo,

[116] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi

suddivisi in base alle fasi temporali previste dal piano, che più si addicono al caso concreto;

b) analisi economica: si utilizza per avere una previsione economica della gestione imprenditoriale futura. Attraverso un conto economico previsionale si possono avere informazioni sugli esercizi d'imposta oggetto del piano di risanamento;

c) analisi finanziaria: è la traduzione pratica del piano industriale in termini finanziari poiché si occupa della rinegoziazione dei rapporti di credito e pone in evidenza quelli che saranno i flussi finanziari originati dalle scelte economiche previste nel piano industriale. Attraverso l'analisi si individuano i fondi liquidi disponibili per la società e gli impieghi che determineranno un decremento degli stessi e, fatto non meno importante, permette di conoscere le cause delle variazioni patrimoniali dell'impresa e le correlazioni fra singole categorie di fonti e impieghi;

d) prospetto dei flussi totali di cassa: è utilizzato per ricostruire i flussi sulla base delle scelte risultanti dal piano di risanamento. Fornisce una percezione su quale sia l'autofinanziamento aziendale originato tramite la gestione caratteristica oppure dalle altre operazioni di cassa. Il suo obiettivo è quello di definire la generazione di cassa e la sua attitudine al riequilibrio della situazione finanziaria e al risanamento dell'esposizione debitoria.

Il piano di risanamento aumenta di solidità se è presente un'analisi di sensitività che configura i cosiddetti "ammortizzatori" utilizzabili in caso di scostamenti negativi rispetto alle previsioni. Le riserve di liquidità oppure patrimoniali rappresentano un esempio di questi strumenti

Per quanto riguarda le azioni di risanamento esse vengono inserite all'interno del piano industriale utilizzato per rendere esplicita la strategia di intervento per il ritorno alla redditività[117]. Le modalità attraverso le quali è possibile perseguire il risanamento elaborate dalle scienze aziendalistiche sono essenzialmente due: attraverso interventi di matrice esterna oppure di matrice interna. Possono essere ricondotti alla categoria degli interventi di matrice esterna azioni quali:

[117] E. STASI, I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006, p. 864

- ricapitalizzazione dell'impresa mediante apporti di patrimonio netto da parte dei soci;
- conversione dei crediti in capitale di rischio;
- remissione dei debiti ed il loro pagamento in percentuale;
- la contrazione dei tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti dagli istituti di credito;
- erogazione di nuova finanza attraverso il riposizionamento dei debiti a breve in debiti a medio/lungo termine;
- rinegoziazione di prestiti a termine convenendo scadenze e tassi di interesse più convenienti;

mentre fanno parte del gruppo egli interventi di matrice interna:

- cessione di beni strumentali non strategici;
- riduzione di costi di produzione;
- ripristino dei margini operativi di redditività.

È ritenuto ammissibile includere clausole che possano comprendere obblighi in capo ai creditori per la tutela degli stessi o dell'impresa proponente oppure il riconoscano la possibilità che l'impresa rimborsi anticipatamente rispetto a quanto concordato il credito incorrere in penali[118].

Il controllo post-adozione del piano è fondamentale: bisogna individuare sia le procedure di verifica sia gli organi competenti al controllo. Per un monitoraggio più agevole e immediato del progetto di risanamento devono essere esplicitati i risultati parziali in maniera tale che «dal confronto fra tali obiettivi e quelli concretamente conseguiti si possa consentire un *follow-up* costante ed un intervento tempestivo laddove necessario, permettendo per di più ai terzi di verificare la perdurante fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il risanamento d'impresa»[119].

[118] M. ARATO, Gli accordi di salvataggio e di liquidazione dell'impresa in crisi in Il fallimento, 2008, p. 1240 e ss

[119] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 23

2.4.6.1 Raccomandazioni delle Linee-guida del CNDCEC

Si dedica ora spazio alle prassi indicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) nel documento denominato "Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi" nato dalla collaborazione tra il CNDCEC, Assonimee e l'Università degli Studi di Firenze e pubblicato il 15 febbraio 2010. L'intento che le linee guida si prefiggono non è quello di sostituirsi alla disciplina dettata della norma, ma «esse vogliono soltanto proporre modelli di comportamento che potrebbero porsi come una sorta di "*safe harbor*", un "porto sicuro" nel successivo, eventuale, scrutinio giudiziale»[120].

Un altro obiettivo che esse di prefiggono di raggiungere è quello di creare un modello standardizzato la per stesura del piano (e delle relative attestazioni). La standardizzazione costituisce un valore importante perché agevola i terzi intermediari e, in caso di insuccesso, quello del giudice nell'analisi e sindacato su tali documenti.

La guida elaborata da Assonime, CNDCEC e Università degli Studi di Firenze raccomanda che «il piano di risanamento (comprensivo sia del piano finanziario che di quello industriale) deve essere costruito utilizzando le note prassi professionali per la redazione dei *business plan*»[121] dedicando cinque raccomandazioni al contenuto del piano.

Raccomandazione n. 4 - Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie: rendere esplicite le ipotesi dalle quali l'analisi della situazione è partita, le fonti dalle quali provengono le informazioni acquisite e un'adeguata premessa sull'impostazione metodologica. Particolare attenzione deve essere riservata alle fonti informative: «L'indicazione esplicita delle fonti informative utilizzate per la predisposizione del piano costituisce una condizione necessaria al fine di consentire all'attestatore e ai terzi di valutare compiutamente l'autorevolezza, l'esaustività e in termini più generali la fondatezza delle informazioni da cui scaturiscono ipotesi e previsioni.»[122] «Inoltre,

[120] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 5

[121] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 19

[122] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p.20

l'indicazione esplicita delle fonti informative consente all'attestatore e ai terzi di recuperare con facilità il "dato grezzo", e quindi implicitamente di verificare l'accuratezza nella predisposizione del piano.»[123]

Raccomandazione n. 5 - Arco temporale del piano: è consigliabile che non si estenda oltre i 3/5 anni. Questo periodo viene giudicato idoneo dalla prassi aziendale per mettere in luce gli effetti economico-finanziari delle azioni intraprese per raggiungere nuovamente l'equilibrio. Per condizione di equilibrio non si intende il rimborso di tutto il debito esistente al momento della stesura del piano ma il ripristino della piena capacità di sostenere il peso di quello che gravi alla fine del piano.

Raccomandazione n. 6 - Risanamento aziendale e corretta gestione societaria: se nel momento in cui si redige il piano di risanamento la società si trova in una situazione di perdita di capitale rilevante ai sensi dell'art. 2484 C.C. (o artt. 2447, 2482-*ter*), il piano non può essere eseguito ma dovrà attendere l'intervento da parte dei soci affinché il capitale sociale sia ricostituito al livello minimo richiesto dalla legge.

Raccomandazione 7 - Esplicitazione del grado di solidità dei risultati: nel contenuto del piano devono essere previste analisi di sensitività per permettere una valutazione sulla solidità dei risultati economico/finanziari individuati. L'analisi di sensitività dimostra quanto sono sensibili i risultati esposti nel piano a variazioni dei parametri utilizzati.

Raccomandazione 8 - Esplicitazione degli obiettivi intermedi: per rendere il monitoraggio dell'esecuzione del piano semplice ed immediato è opportuno che esso contenga un dettagliato diagramma di flusso dei risultati parziali conseguibili con la loro collocazione temporale. Particolare importanza deve essere riservata alla generazione dei flussi di cassa, anche di carattere infrannuale, che permettono il riequilibrio finanziario.

[123] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p.20

2.4.7 Grado di dettaglio

Un piano non può prescindere dal rispetto di requisiti minimi inderogabili. Un documento programmatico, generico e privo di dettaglio finirà per essere incontrollabile. Se il documento si limitasse ad una semplice indicazione di risultati alfanumerici, l'imprenditore godrebbe della più ampia autonomia nella determinazione delle modalità dell'attività di risanamento attraverso le quali si ricavano gli obiettivi, intermedi e finali, che dovrebbero essere perseguiti nella fase di esecuzione del piano. Ecco quindi che l'attività di ristrutturazione dell'impresa può essere considerata legittima solo laddove la stessa sia dotata di una logica pianificatoria; logica tale per cui il documento *de quo* impone una previsione sufficientemente analitica degli sviluppi del piano. In particolar modo, si ritiene che il grado di dettaglio di quest'ultimo debba essere maggiore nelle fasi iniziali allorquando, disponendo di una più elevata quantità di elementi, le incognite sono minori, per poi diminuire, pur dovendo comunque essere sufficientemente definito nelle sue linee guida, nella fase di esecuzione, tant'è che, in relazione dell'insorgenza di fattori prevedibili *a priori*, si avverte l'esigenza di modificare il piano anche *in itinere*.

2.4.7.1 Indice di riconoscibilità degli atti

Il dettato normativo non richiede che, ai fini dell'esenzione da revocatoria fallimentare, il piano debba individuare espressamente ogni singolo atto. Tuttavia, se si tiene in considerazione la finalità che il piano di risanamento si prefigge, si rende necessaria l'esplicitazione di una relazione funzionale tra il piano di risanamento e l'atto da esentare. In conseguenza di ciò, è buona norma descrivere nel modo più esauriente e dettagliato possibile le operazioni cui si intende assicurare la protezione prevista dalla legge. È di fondamentale importanza che per un atto sia riconoscibile il rapporto di coerenza con il contenuto del piano. Esso si configura come una relazione inversa: tanto più il piano è generico, tanto meno sarà possibile collegare azioni e piano.

Ferro ribadisce che il piano non può essere una semplice dichiarazione di intenti, ma deve essere predisposto in maniera tale che al suo interno vi sia esplicita

individuazione degli atti, dei pagamenti e garanzie da porre in essere[124] e sia indicata la tempistica per rendere evidente il rapporto fra atti e risanamento. Tanto più il piano sarà coerente, razionale, preciso e analitico, tanto maggiore sarà il grado di protezione offerto agli atti. Per ovviare al problema che non tutti gli atti successivi all'adozione del piano saranno esenti da revocatoria, la dottrina raccomanda l'inserimento di clausole di chiusura per far sì che venga esclusa la revocabilità di quegli atti e pagamenti che rientrano nell'ordinaria amministrazione ma non possono essere ragionevolmente previsti durante la stesura del piano, pur essendo in relazione con esso ed indispensabili per il suo esito.

2.4.7.2 La forma e la data certa

Non è prevista alcuna forma obbligatoria per il piano di risanamento attestato, quindi non sussiste alcun obbligo alla redazione scritta. Tuttavia per offrire maggiore tutela agli effetti la dottrina ritiene opportuno e prudente che il piano si configuri come un accordo scritto con data certa. Questa è la miglior soluzione dal punto di vista pratico perché sarebbe altrimenti difficoltoso perseguire un programma di risanamento complesso e che coinvolge diversi soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'impresa, correndo il rischio di perdere la sua certezza.

Visto gli effetti di questo strumento, la forma pattizzia si dimostra essere quella maggiormente intellegibile, più condivisibile e propedeutica a ridurre i rischi dei creditori aderenti.

Per quanto riguarda la data certa non vi è obbligo, ma la prassi riconosce la necessità di procedere alla forma scritta con data certa al fine della certezza e tutela delle posizioni definite: nell'ipotesi in cui il piano di risanamento non dovesse sortire un esito positivo e la società venisse dichiarata fallita la forma scritta con data certa permette al giudice delegato di visionare il piano datandolo nel tempo e di verificare se un atto costituisca esecuzione dello stesso e possa essere esentato da revocatoria.

Per quanto riguarda la salvaguardia degli effetti, De Marchi ed altri autori ritenevano che la migliore soluzione fosse quella del deposito del piano e dell'attestazione presso

[124] M. FERRO, Il piano attestato di risanamento in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p. 1359

il registro delle imprese. Questo indirizzo della prassi è stato accolto dal legislatore che ha modificato l'art. 67 co.3 lett. d) L.F. attraverso l'art. 33 co.1 lett. a) del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 introducendo la facoltà di pubblicizzare il piano di risanamento attestato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

La normativa nulla dice sul tema della comunicazione ai creditori o ai terzi. La dottrina si divide fra coloro che riconoscono la necessità di un adeguata forma di pubblicità e chi ritiene scelta migliore non pubblicarlo. Chi ritiene necessaria la pubblicità del piano vuole conferire ufficialità e data certa al piano attestato, dare pubblicazione al piano stesso e portarlo a conoscenza di tutti i soggetti interessati. Questa posizione è volta a tutelare gli interessi della società che è ricorsa al piano ex art. 67. Infatti, nel caso di contestazione del piano da parte dei creditori dissenzienti o di terzi, la società dovrebbe cercare di mantenere salvi gli effetti del piano nel tentativo di riequilibrare la sua posizione finanziaria e sicuramente un'adeguata informativa sul piano aiuterebbe a raggiungere questo scopo. In questo contesto sembra evidente il tentativo di far prevalere una logica di tipo commerciale sul rischio di azioni esecutive da parte dei terzi estranei al piano o creditori non coinvolti. Un'adeguata pubblicità del piano fornisce la possibilità ai creditori estranei all'accordo di valutare la bontà e la finalità di risanamento e garantisce quella trasparenza richiesta per dare conto di intenti risanatori e non illeciti propedeutici a reati di bancarotta preferenziale.

Il piano dovrebbe essere soggetto a pubblicità notizia per riuscire a rendere incontestabile l'esecuzione di atti in esso contenuti. È auspicabile che il piano sia trasmesso mediante raccomandata o posta certificata oppure nel corso di riunioni presso professionisti.

Coloro che invece non ritengono che sia importante la non pubblicazione adducono quale motivo di successo del piano la riservatezza che essa garantisce. La conoscenza dello stato di crisi potrebbe inibire chi intrattiene rapporti con l'impresa da averne altri.

2.4.8 L'adozione del piano

Si vuole dare ora una risposta all'interrogativo su quale organo societario o soggetto debba adottare il piano. La risposta è ovviamente collegata alla configurazione

giuridica che il debitore possiede. Se il proponente è una persona fisica-imprenditore non si pone alcun problema né in merito alla sua decisione né alla sua sottoscrizione.
Nell'ipotesi in cui il debitore assuma la veste di società di persone, l'art. 2257 Codice Civile asserisce che, se lo statuto non prevede diversamente, il piano può essere predisposto da ogni socio disgiuntamente fatta salva la possibilità di ogni altro socio amministratore di opporsi all'operazione, mentre la sua sottoscrizione può essere opera del soggetto che amministra congiuntamente o disgiuntamente. Se esiste un'opzione statutaria che si occupa di questi strumenti, l'esecuzione del piano deve essere assunta con le maggioranze richieste dai patti parasociali per gli atti di straordinaria amministrazione.
Per le Società a responsabilità limitata la redazione del programma è competenza dell'organo amministrativo anche se in base all'art. 2479 Codice Civile è consentito che uno degli amministratori sottoponga alla decisione dei soci un particolare argomento. La particolare flessibilità di cui è dotata questa configurazione societaria consente l'attribuzione dei poteri gestori all'assemblea dei soci o a singoli amministratori. In tal modo il piano non dovrebbe essere portato al vaglio della volontà dei soci, ma si ritiene che questa operazione non sia escludibile a priori perché il dettato dell'art.2479 co. 2 Codice Civile prevede che l'atto costitutivo possa devolvere questi compiti ad uno o più soci. In via prudenziale, visto l'incidenza sul patrimonio e sul futuro della società, si ritiene opportuno che il piano sia approvato anche dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 C.C. Tale previsione prudenziale appare assolutamente opportuna qualora il piano comprenda la modifica di assetti del capitale tali da diminuire il valore delle partecipazioni dei soci dissenzienti.
Per le Società per azioni la competenza a deliberare l'adozione del piano deve essere devoluta al Consiglio di Amministrazione, salvo in caso di sistema dualistico in cui lo statuto attribuisca tale competenza al consiglio di sorveglianza[125], oppure il piano può essere adottato da un consiglio esecutivo se lo statuto o l'assemblea lo dispongono in base all'art.2381 Codice Civile. In dottrina si discute sulla possibilità che, in virtù

[125] L. MANDRIOLI, La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa in La disciplina dell'azione revocatoria a cura di S. BONFATTI, 2005, p.160

dell'art. 2364 co. 1 nr. 5 Codice Civile, lo statuto subordini la predisposizione oppure la presentazione formale del piano alla preventiva autorizzazione dell'assemblea[126].

2.5 La normativa fiscale

Art. 88 TUIR

Sopravvenienze attive

1. (omissis)

2. (omissis)

3. (omissis)

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84.

5. (omissis)

Secondo quanto stabilito dall'art. 70 del Decreto Legge 83/2012 le novità normative in materia fiscale decorrono dal giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e cioè a partire dal 26 Giugno 2012. Conseguentemente le novità di cui all'art. 88 TUIR trovano applicazione da tale data e pertanto hanno effetto dall'esercizio 2012 fiscale in avanti. Questa interpretazione, supportata dall'art. 3 co. 1 del Decreto Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) secondo cui la modifica

dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta successivo (2013), si propone di tutelare il contribuente da immediati aggravi di imposta non sussistenti nel caso in esame, con la conseguenza che la decorrenza dovrebbe rilevare dall'esercizio 2012.
È importante ricordare che per poter beneficiare delle agevolazioni stabilite dalla norma fiscale il piano deve essere attestato e pubblicato nel Registro delle imprese come stabilito dall'art. 67 co 3 lett. d) della Legge Fallimentare.

- *Sopravvenienze attive da esdebitamento*:

La detassazione delle sopravvenienze attive risultanti dalla riduzione di debiti in seguito a procedura concorsuale era prevista solamente per il concordato fallimentare e il concordato preventivo. Ora, grazie all'intervento del Decreto Legge 83/2012, viene estesa anche alle riduzioni derivanti dalle "procedure preconcorsuali" di gestione della crisi, ovvero gli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182-*bis* e il piano di risanamento attestato *ex* art. 67 co.3 lett. d) L.F.. Il beneficio opera «*per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84 TUIR*» ed ha il fine di escludere che, per effetto dell'esenzione da tassazione della sopravvenienza attiva, la perdita fiscale possa emergere o incrementarsi.
Per il calcolo del reddito imponibile e delle perdite riportabili dell'esercizio in cui rileva la sopravvenienza attiva da esdebitamento si deve procedere per fasi:

A. Determinare il reddito d'impresa imponibile comprensivo della sopravvenienza esente;
B. Individuare la sopravvenienza attiva da esdebitamento;
C. Calcolare il reddito fiscale al netto attraverso la differenza fra A e B;
D. Determinare l'imponibile fiscale operando in due fasi:
    1. Attraverso la determinazione della variazione in diminuzione fiscale ammessa considerando le perdite fiscali pregresse e di periodo;
    2. Rilevando il reddito imponibile e le perdite riportabili sottraendo al reddito d'impresa calcolato *sub* A) la variazione in diminuzione ammessa *sub* 1) ed evidenziando l'utilizzo delle perdite e il residuo perdite pregresso.

Le perdite fiscali pregresse e di periodo rilevano integralmente rispetto alle sopravvenienze attive esenti visto che il disposto dell' art. 88 co. 4 TUIR, secondo periodo, si riferisce ad esse in modo generico, senza rinvii al limite dell'80%. Nel caso in cui residuassero perdite fiscali esse sono riportabili *ex* art. 84 TUIR, senza limiti di tempo ed in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun esercizio. L'esistenza delle perdite fiscali pregresse o di periodo comporta lo stanziamento di attività per imposte anticipate che, secondo la disciplina prevista dall' OIC 25[127], devono essere contabilizzate se esiste la ragionevole certezza che negli esercizi futuri vi saranno imponibili fiscali positivi in entità sufficiente per assorbire tali evidenze. Il piano di risanamento attestato è sviluppato prospetticamente su più esercizi e l'attendibilità della previsione è attestata da un professionista indipendente pertanto esistono i presupposti per l'iscrizione di tale posta nell'attivo patrimoniale.
Per quanto attiene i soggetti IRES, partendo dall'esplicito rifermento all'art. 84 TUIR, norma applicabile solo a tali soggetti, si ritiene che la limitazione quantitativa della quota esente da sopravvenienza attiva non operi se il debitore è costituito come società di persone. In conseguenza di ciò vi è la totale esclusione da tassazione della sopravvenienza attiva.

- *IRAP*

Il D.L. 83/2012 aumenta il numero dei soggetti che, generando sopravvenienze attive da esdebitamento, devono confrontarsi con tale tributo con particolare riferimento alle componenti straordinarie.

- *Perdite su crediti*

L'art. 88 TUIR si occupa di regolare solamente la situazione del debitore e nulla dispone per la deducibilità della perdita *ex* art. 101 TUIR per il creditore. La ragione di tale silenzio dovrebbe essere rinvenuta nel fatto che nel procedimento di risanamento attraverso il piano di risanamento attestato manca totalmente la fase giudiziale. Si vuole far riflettere sul fatto che gli elementi certi e precisi richiesti dal comma 5

[127] Organismo Italiano di Contabilità, OIC 25 - Il trattamento contabile delle imposte sul reddito, p. 12

dell’art. 101 TUIR per la deducibilità delle perdite ricorrono anche in caso di piano pubblicato nel registro delle imprese, la cui veridicità e corretta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente e di un accordo contrattuale con i creditori. Quest’ultimo è ritenuto necessario in caso in cui il piano preveda una riduzione del debito in conto capitale ed è normalmente presente nel caso in cui il debitore giunga ad accordi con il sistema bancario.

CAPITOLO 3 - L'attestazione del piano

3.1 Il professionista attestatore

Il novellato art. 67 co. 3 lett. d) elenca i requisiti di professionalità e indipendenza dell'attestatore.

È una descrizione fondamentale perché ad essa rimandano i successivi artt. 160, 161, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis della Legge Fallimentare.

L'art. 67 stabilisce che il professionista incaricato debba possedere i seguenti requisiti soggettivi:

a_ deve essere nominato dal debitore;

b_ deve essere iscritto nel registro dei revisori legali;

c_ deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) L.F. cioè deve essere un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero degli avvocati ovvero un'associazione professionale o una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli albi professionali appena menzionati;

d_ deve essere indipendente.

È intuibile, fin dalla prima lettura, la portata dell'intervento normativo attuato.

Riguardo la natura giuridica dell'incarico al professionista l'orientamento interpretativo prevalente lo riconduce ad un rapporto di tipo privatistico ed anche la dottrina penalistica, in sede di esame della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 236-*bis*, ha sottolineato che l'attività asseverativa attuata dal professionista ha carattere privatistico «escludendo di poter ravvisare in tale figura la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed intravedendo, rinvenendo invece la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) «in ragione dell'abilitazione statale e della natura obbligatoria della prestazione professionale»[128]

Per quanto riguarda i criteri di nomina dell'attestatore dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto a lungo in merito al soggetto competente alla nomina dell'attestatore. Questo perché l'art. 67 co. 3 richiamava l'art. 2501-*bis* C.C._favorendo l'idea che ai piani attestati potessero essere applicate le regole in tema di fusioni di società per

[128] G. LO CASCIO, Il professionista attestatore in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 1329

azioni che indicava il Tribunale quale organo preposto alla nomina degli esperti per la redazione della relazione. In conseguenza di ciò se la società proponente si configurava come una società per azioni il Tribunale del luogo in cui avesse avuto la sede avrebbe avuto l'incarico di nominare il soggetto attestatore, mentre nelle altre ipotesi le imprese avrebbero designato autonomamente.

Il rinvio alla normativa dell'art. 2051-*sexies* non trovava pieno appoggio da parte della dottrina perché il revisore o la società di revisione sicuramente possiedono le competenze per valutare un progetto di fusione ma altrettanto non si può sostenere per gli strumenti di valutazione di un piano per la ricomposizione della crisi e valutazione prognostica di successo di tale piano.

Franzi sostiene che «anche nel caso di S.p.a o di s.a.p.a la nomina dell'esperto - prevista dall'art. 67 lett. d) legge fallim. - che attesti la ragionevolezza del piano di risanamento, spetta esclusivamente all'imprenditore, sia perché l'art. 2051-*sexies* cod. civ. non è suscettibile di applicazione di applicazione analogica alla previsione di cui alla norma citata, sia perché tale attestazione ha natura squisitamente privatistica, tant'è che non è prevista alcuna sua asseverazione o registrazione»[129]. Inoltre non sarebbe giustificabile una deroga al principio dettato in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti che prevede la scelta del professionista in capo all'imprenditore e non sottoposta all'ingerenza dell'autorità giudiziaria. Inoltre la nomina da parte del tribunale contrasterebbe con il principio di riservatezza inserito all'interno dei piani di risanamento. Infine la *ratio* sottesa nel richiamo dall'art. 2051-*bis* co. 4 «era solo quella di indicare il contenuto della relazione dell'esperto e non tanto quella di individuare il soggetto preposto alla nomina del professionista»[130]

La giurisprudenza si schierava in maniera diametralmente opposta sostenendo con forza che non si possa applicare per analogia la regola dettata dall'art. 2501-*sexies* C.C.

---

[129] C. FRANZI, L'azione revocatoria nella nuova legge falimentare. L'intervento riformatore e sua applicabilità in Rivista dei dottori commercialisti, 2008, p. 1238

[130] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 123

e che quindi la nomina del professionista dovesse essere di competenza dell'imprenditore anche nel caso che il piano sia adottato da una società per azioni[131].
Per il Tribunale di Vicenza[132] la nomina dell'esperto spetta all'imprenditore in quanto il riferimento esplicito all'art. 28 lett. a) e b) esclude l'applicabilità dell'art. 2501-*sexies* C.C. e il tribunale di Milano precisa che la nomina «non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell'imprenditore che elabora il piano» ritenendo opportuno «che il giudice mantenga il suo ruolo istituzionale di risolutore *super partes* di conflitti e la sua posizione di terzietà, onde evitare il pericolo o anche solo il semplice sospetto di strumentalizzazione da parte dei privati»[133].
La sentenza del Tribunale di Verona del 27 luglio 2011 ha posto una conclusione alla diatriba confermando che spetta all'imprenditore il compito di nominare l'esperto che attesti l'idoneità del piano al risanamento precisando «il dubbio che l'esperto di cui all'art. 67 2° lett. d) legge fallim. debba essere nominato dal Tribunale non ha ragione di essere in quanto i vari richiami normativi sono stati effettuati al solo scopo di delineare la figura e le attribuzioni dell'esperto in argomento – per cui le prescrizioni sulla nomina di esso, inserite nell'ambito della disciplina societaria, appaiono del tutto avulse dal contesto fallimentare – e di descrivere i requisiti della «relazione» ivi menzionata (la «relazione» … di cui all'art. 2501-*sexies*»[134].
Le modifiche all'art. 67 apportate dal D.L. 83/2012 non fanno altro che recepire il consolidato orientamento giurisprudenziale inserendo la precisazione che il professionista deve essere designato dal debitore e sgombrano il campo dai dubbi in merito alla sua indipendenza. Il rimando al concetto di "designazione del debitore" costituisce «un'evidente innovazione chiarificatrice portata dal testo della novella, chiaramente volta a precludere forzature ermeneutiche dirette a ravvisare in questa figura un'emanazione pubblicistica ed una correlata responsabilità penale nei termini

[131] Tribunale di Brescia, 3 agosto 2008 in Giurisprudenza Commerciale, 2009, p. 171
[132] Tribunale di Vicenza, 4 giugno 2009 - Est. Bozza, in www.unijuris.it
[133] Tribunale di Milano, 10 ottobre 2009 - Dott. Quatraro in www.unijuris.it
[134] Tribunale di Verona, 27 luglio 2011

delle più severe previsioni soprattutto in tema di falso, anche perché originariamente il professionista era stato assimilato al curatore»[135].

La novella non ha modificato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 67 co.3 lett. d). La richiesta dell'iscrizione nel registro dei revisori legali è conseguenza dell'applicazione dell'art. 1 lett. g), dell'art. 2 e dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisione legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 1978/660/CE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 1984/253/CEE".*

Anche per quanto attiene l'iscrizione del professionista negli albi professionali menzionati dall'art. 28 lett. b) L.F. non si segnalano modifiche da parte della novella rispetto al passato e nemmeno in ambito di affidamento dell'incarico a studi associati.

Alcuni significativi cambiamenti intervengono quando l'incarico di attestazione viene affidato a studi professionali associati o società fra professionisti.

È opportuno rilevare che l'art. 28 lett. b) L.F. statuisce che fra i soggetti che possono assumere l'incarico di curatore vi sono gli "*studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a)136. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura*". Questa previsione introdotta dall'art. 25 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 rende doverose alcune considerazioni.

La legge n. 183/2011 ha istituito la società tra professionisti consentendo che ad essa partecipino anche soci non iscritti agli albi professionali *"per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento"*[137] tuttavia gli incarichi professionali possono essere conferiti solamente ai soci in possesso dei requisiti adeguati per il compimento della prestazione richiesta dal cliente. Alla luce del combinato appena proposto, dell'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. e dell'art. 28 L.F. si può sostenere che l'incarico di attestatore dei piani previsti dalla Legge Fallimentare può essere accettato anche da una società tra professionisti a compagine mista purché essa *i)* abbia come oggetto l'esercizio in via

[135] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 797

[136] *"a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;"*

[137] Art. 10 co. 4 della L. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabiltà 2012)"

esclusiva delle attività di una professione regolamentata, *ii)* «i soci professionisti risultino iscritti in uno degli albi professionali menzionati dall'art. 28 lett. a) L.F., *iii)* il socio designato per l'espletamento dell'incarico, oltre ad essere un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'art. 28, lett. a), risulti iscritto al registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 39/2010»[138]

Le modifiche più incisive attuate dal decreto legge 83/2012 si registrano in ambito del connotato di indipendenza del professionista attestatore.

Nella pratica professionale l'orientamento prevalente considerava requisito imprescindibile per garantire la non revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore che il professionista attestatore fosse indipendente dal professionista incaricato di redigere il piano di risanamento ben prima dell'intervento del legislatore. Infatti erano assolutamente da evitare le situazioni in cui la terzietà del soggetto attestatore potesse essere compromessa da rapporti di coniugo, parentela o affinità entro il quarto grado, da rapporti di credito o da rapporti professionali pregressi rispetto alla situazione di crisi. Tuttavia la mancanza di un preciso riferimento normativo rendeva lecite interpretazioni agli antipodi le une dalle altre che consentivano sul piano pratico l'assunzione dell'incarico di attestatore in capo a soggetti che in base ad un'autovalutazione estremamente soggettiva si ritenessero indipendenti rispetto al redattore del piano o al consulente storico della società. Questa posizione era suffragata dall'interpretazione della Corte di Cassazione[139], sentenza n. 2706 del 4 febbraio 2009, in base alla quale l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo avrebbe potuto essere emessa anche da un professionista che già prestava servizio professionale presso il debitore «…non configurando più tale circostanza condizione di incompatibilità alla predetta nomina, in quanto l'art._161, terzo comme, legge fall. - come modificato da ultimo d.lgs. n. 169 del 2007 - rinvia ai requisiti soggettivi di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), legge fall., il quale a sua volta menziona, tra quelli richiesti per la nomina a curatore fallimentare, solo quelli di cui all'art. 28, primo

[138] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, p. 4

[139] Corte di Cassazione sentenza n. 2706/2009

comma, lett, a) e b), senza riferirsi alla predetta situazione di incompatibilità (di cui al secondo comma del citato art. 28)…»

Ora il legislatore si preoccupa di fornire un'interpretazione autentica del connotato di indipendenza professionale: "*il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo".*

Dal punto di vista interpretativo sin nota come la norma preveda livelli valutativi diversi dell'indipendenza dell'attestatore. La prima parte del dettato normativo prevede criteri variabili perché correlati a situazioni mutabili in base al professionista incaricato. Questi criteri fanno si che il professionista operi in un'autovalutazione sul ricorrere o meno di situazioni che possono compromettere la sua indipendenza di giudizio ma qualora egli non rispetti questi parametri la sua indipendenza non è esclusa *ope legis*. La seconda parte del testo di legge individua i criteri inderogabili di indipendenza. Il professionista deve essere in possesso dei requisiti fissati dall'art. 2399 del Codice Civile per i componenti del collegio sindacale e non deve, nemmeno attraverso l'operato di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato attività di lavoro dipendente o autonomo negli ultimi cinque anni in favore del debitore oppure partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

È assolutamente evidente che i requisiti di indipendenza enunciati dalla legge fallimentare sono più serrati rispetto a quelli richiesti in sede di Codice Civile all'art. 2399 per i componenti del collegio sindacale.

Sulla base del testo dell'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. l'indipendenza del professionista rispetto all'impresa che richiede l'attestazione del piano deve essere valutata con il riferimento temporale degli ultimi cinque anni computati dal momento in cui

l'attestazione è sottoscritta. L'indipendenza deve sussistere anche in capo all'associazione professionale di cui esso faccia eventualmente parte.

Da un punto di vista soggettivo il legislatore ha posto in evidenza le relazioni c.d. indirette tra professionista incaricato dell'attestazione del piano e l'impresa committente cioè i rapporti che legano il professionista all'impresa passando attraverso il suoi associati di studio sempreché l'associazione professionale non sia costituita per la mera ripartizione delle spese.

L'intento espresso è quello di contrastare le possibilità che nascano possibili interferenze nello svolgimento dell'incarico di attestazione a causa di rapporti matrimonialmente rilevanti per l'attestatore, tuttavia, «sembra potersi concludere che l'ambito di applicazione del precetto incida esclusivamente sui rapporti, relazioni e incarichi esistenti tra i soggetti presi in considerazione nell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. (impresa e attestatore e impresa ed eventuali associati di studio dell'attestatore) e non anche sui rapporti intercorrenti tra impresa committente e strutture variamente articolate di cui lo studio associato faccia, eventualmente, parte.»[140]. Per la valutazione dell'indipendenza all'interno di tali rapporti associativi si dovrà utilizzare l'art. 2399 lett. c) C.C. in ragione del quale si deve valutare l'incidenza di *"altri rapporti di natura patrimoniale"* sull'obiettività di giudizio dell'attestatore e pertanto l'indipendenza non può essere esclusa a priori ma dovrà essere compiuta una verifica degli effetti dei rapporti economici sull'indipendenza e autonomia di giudizio.

Considerando il profilo oggettivo la legge esclude l'indipendenza qualora il professionista abbia ricoperto ruoli di *governance* all'interno della società oppure abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato o autonomo con la società conferente l'incarico. Se, da una parte, non sussistono dubbi riguardo una situazione di compromessa indipendenza in capo all'attestatore nel caso in cui un_associato dello studio abbia svolto prestazioni di lavoro dipendente presso la società che ricorre alla procedura di composizione della crisi, dall'altra è doveroso distinguere situazioni di prestazioni di lavoro autonomo occasionali da quelle continuative. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sostiene che «quando si

[140] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, p. 8

tratti di prestazione effettuata "*uno actu*", la consulenza occasionale non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione della norma qualora la rilevanza e l'entità del corrispettivo sia tale da non indurre il ragionevole sospetto che l'unica prestazione d'opera possa incidere significativamente sull'indipendenza del professionista»[141].

Sussiste un argomento di discussione riguardo la possibilità di una reiterazione dell'incarico di attestazione del piano in capo allo stesso professionista prima del trascorrere dei cinque anni. Dottrina e giurisprudenza prevengono a conclusioni opposte. In particolare il Tribunale di Milano[142] sostiene che il professionista non si trova in situazione di incompatibilità nel momento in cui accetti di riattestare un piano nell'arco di tempo considerato dell'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. perché si tratta di un'integrazione dell'attestazione redatta precedentemente come previsto dall'art. 161 co. 3 L.F. Infatti, a detta di tale Tribunale, l'art. 67 co. 3 lett. d) L.F. esclude l'indipendenza dell'attestatore solo se il professionista ha collaborato con l'impresa per prestazioni diverse dalla precedente attestazione. Diversamente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sottolinea come la posizione espressa dal Tribunale di Milano non consideri l'espressa menzione che gli artt. 67 co. 3 lett. d) L.F. e 2399 co. 1 lett. c) C.C. fanno dei rapporti di lavoro e prestazioni d'opera retribuite realizzate per l'impresa committente.

«Di talché si potrebbe, al contrario, concludere che la volontà del legislatore, sia stata quella di introdurre un meccanismo di *job rotation* e un periodo di *cooling-off* tramite cui consentire apertura del mercato a tutti i professionisti in possesso dei requisiti ed evitare eccessiva confidenzialità tra attestatore e committente.»[143].

Il Consiglio si prodiga di raccomandare un atteggiamento particolarmente prudente in attesta che emergano delle prassi consolidate e che superino il vaglio della giurisprudenza.

La regola espressa art. 67 co. 3 lett. d) impone al debitore di scegliere un professionista che dichiari di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui si

[141] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, p. 9

[142] Tribunale di Milano, Verbale della seduta della II sez. civile – Fallimenti del 20 settembre 2012

[143] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, p. 9

è appena conclusa la trattazione. Discende da ciò che nel momento in cui il professionista taccia la mancanza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, egli, nella mancanza di una esplicita regola da parte della Legge Fallimentare, è perseguibile a norma delle regole di diritto civile sulla responsabilità del professionista che ometta di essere inidoneo all'assunzione dell'incarico. In questa sede è necessario precisare che se il professionista non riconosce la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2399 C.C. e di aver avuto rapporti di lavoro o incarichi di *governance* negli ultimi cinque anni, ne consegue un difetto di nomina sanabile *ex post* mentre se omette rapporti personali o professionali con l'imprenditore o con chi ha degli interessi nell'operazione produce un'attestazione viziata la cui invalidità e inattendibilità può essere fatta valere dai creditori.

Alcuni autori sostengono che se il professionista omette di trovarsi in conflitto di interesse con il debitore è punibile ai sensi dell'art. 236-*bis* L.F. poiché tale fatto è riconducibile alle omissioni di informazioni rilevanti (vedi *infra*) come rilevato da Sandrelli: «è, comunque, dato indiscutibile che la carenza di indipendenza - se rapportata ad una relazione ben determinata (es. rapporto di stretta amicizia/parentela, cointeressenza all'esito della vicenda concorsuale) - non può essere ininfluente nella valutazione della penale (ed anche civile) responsabilità dell'attestatore la cui attestazioni non risultino fededegne, risultando sintomo o riscontro sul piano psicologico dell'infedeltà dei dati resi»[144].

3.2 Modalità di attestazione del piano

La riforma della legge fallimentare ha eliminato il riferimento all'art. 2501-*bis* C.C. pertanto non è più richiesto che il professionista si pronunci sulla capacità delle risorse finanziarie di assorbire l'esposizione debitoria dell'imprenditore in chiave prospettica. L'oggetto dell'attestazione ora si focalizza sulla veridicità dei dati aziendali esposti nel piano di risanamento e la fattibilità di tale piano. Il D.L. 83/2012 ha la finalità di rendere uniformi le modalità di attestazione del piano di risanamento a quanto già previsto per il concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti anche se

[144] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 797

sostanzialmente le modalità di attestazione dei tre istituti alternativi alla crisi erano già considerati in maniera unitaria ben prima della modifica normativa.

Ad onor del vero anche prima delle modifiche in dottrina vi era parere unanime sulla necessità di opportune verifiche da compiere sui dati consuntivi a base del piano e sulla loro veridicità. Anche la giurisprudenza[145] riteneva la verifica dei dati come un caposaldo fra i requisisti delle relazioni attentatrici. In ragione di queste affermazioni si può affermare che la novella introdotta nel 2012 non ha rivoluzionato il contenuto e i requisisti della relazione.

La verifica dei dati aziendali «costituisce, senza dubbio, un passaggio irrinunciabile, prodromico e strumentale, ai fini di una corretta valutazione in ordine alla ragionevolezza di tale documento»[146]. Per attuare la verifica dei dati contabili di partenza il professionista deve porre in essere atti conformi alle norme deontologiche e ai canoni di comportamento richiesti per svolgere una vera e propria relazione illustrata e descrittiva tale da rendere credibile il programma predisposto dall'imprenditore per riuscire ad uscire dalla crisi aziendale.

Ferro[147] sostiene che l'attestatore dovrà esprimere un trasparente e non equivoco giudizio sulla congruità del piano ed esprimere un giudizio su fatto che il piano, considerata la concreta impresa, sia fattibile nel futuro. Per giungere a questo giudizio egli deve esprimersi anche sui dati consuntivi iniziali perché qualora essi non si rivelassero attendibili pregiudicherebbero il giudizio di fattibilità del piano.

Il professionista deve partire dall'analisi di bilancio di periodo e la verifica dei saldi contabili. Fatto ciò può procedere all'accertamento della compatibilità di tali dati con la documentazione che gli è stata consegnata dall'imprenditore.

«Verificata l'attendibilità dei dati contabili e quindi la loro corrispondenza alla realtà, il professionista dovrà altresì valutare se il piano potrà avere successo in prospettiva, ovvero sia idoneo a determinare il superamento dello stato di crisi»[148].

---

[145] Tribunale di Milano, 15 ottobre 2009

[146] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 125

[147] M. FERRO, Il piano attestato di risanamento in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, p. 1353

[148] L. MANDRIOLI, Atti del convegno di lanciano, p. 521

Il revisore legale nel suo giudizio deve tener conto del settore in cui opera l'impresa proponente, delle oscillazioni del mercato di riferimento, per valutare la coerenza interna ed esterna del piano con le dinamiche di settore, e delle specifiche proposte fatte per raggiungere gli obiettivi di risanamento e formulare un giudizio di prognosi sulla concreta idoneità di risanare l'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando, al contempo, il riequilibrio della situazione finanziaria.

La relazione del professionista deve essere indirizzata:

- ad accertare la cause della crisi;
- verificare la ragionevolezza del progetto di ricomposizione della crisi;
- verificare le possibilità logiche di attuare eventuali operazioni straordinarie previste nel piano;
- tenere in considerazione le possibilità di future entrate economiche
- soprattutto deve fornire una motivazione logica che ne giustifichi la conclusione.

Il professionista nominato deve verificare in maniera oculata l'arco temporale preso a riferimento dal piano. Se il mezzo attraverso il quale si intende risanare la situazione aziendale è la riorganizzazione dei processi produttivi, l'arco temporale non può essere breve e qualora lo fosse il piano risulterebbe non attestabile. D'altra parte se nel piano ci si riferisce solamente alla dismissione di uno o più cespiti non strategici allora un orizzonte di breve durata potrebbe essere adeguato.

Il professionista deve verificare che vi sia coerenza tra periodo del piano e tempo sufficiente per attuare gli obiettivi strategici. Se il piano non prevede il ripristino di condizioni di redditività e autonomia finanziaria entro l'arco temporale delineato dal piano si evidenzia una strutturale debolezza dell'operazione che rende il piano non attestabile. La tempistica prevista dal piano è strutturalmente legata al giudizio di ragionevolezza.

Il giudizio positivo dell'attestatore rende operativi gli effetti che la norma fa conseguire all'attestazione: esenzione da revocatoria degli atti e esenzione da responsabilità civile e penale. All'attestazione positiva sono collegati effetti molto importanti e per tale motivo è necessario che il professionista richieda al debitore tutti i documenti

necessari per una efficace verifica e ricerchi tutte le prove logico-deduttive attraverso l'accesso diretto nei luoghi dell'impresa. La tecnica delle *inquieres*, delle indagini effettuate presso gli uffici e stabilimenti produttivi è utile per valutare l'andamento della produzione e lo stato dell'organizzazione ma non sostituisce l'analisi documentale.

«Il compito dell'esperto è, ovviamente, più a rischio nelle realtà di piccole e medie dimensioni, nelle quali i dati contabili non siano ritualmente sottoposti a verifica da parte dei componenti organi di controllo indipendenti, come il collegio sindacale o dei revisori»[149].

L'analisi e gli accertamenti sui dati consuntivi è così importante che in caso di omissione si determina l'inefficacia della relazione[150].

Come spiegato in precedenza (vedi Cap. 2 p. 12) l'apparente idoneità si configura come un'astratta potenzialità tecnica del piano a raggiungere l'obiettivo di evitare il fallimento nel momento in cui esso viene predisposto, è un giudizio prognostico e pertanto il piano deve contenere previsioni sul futuro andamento dell'azienda mettendo in risalto l'effetto degli atti programmati[151].

Anche se la valutazione prognostica verrà poi smentita dai fatti, è rilevante se il professionista la conduce attraverso criteri oggettivi di analisi. Conseguentemente se l'autorità giudiziaria accerta che al momento della redazione del piano non vi era la presenza del presupposto di fattibilità devono essere disposte sia le azioni risarcitorie nei confronti dell'esperto sia interventi per la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore.

Il giudice, se viene proposta azione revocatoria con istanza di inefficacia degli atti di esecuzione del piano, è chiamato a valutare il legame tra detto piano e gli atti esecutivi e concretamente verificare se la relazione dell'esperto individuava come idoneo al

---

[149] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 127

[150] A. LA MALFA, La crisi dell'impresa, il piano predisposto dall'imprenditore e i poteri del tribunale nel concordato preventivo, 2006, www.ilcaso.it

[151] P. RIVA, Redigere e attestare dati prospettici, p. 575

risanamento il piano e pertanto l'esito negativo è stato causato da eventi non prevedibili[152].

La redazione del professionista si configura come una garanzia di serietà del piano di risanamento predisposto dal debitore perché i creditori non possono far altro che affidarsi alla competenza, onestà ed effettiva indipendenza dell'esperto designato dal debitore. Per rendere effettiva la tutela dei creditori si ritiene che sia estendibile ai piani di risanamento quanto espresso dal Tribunale di Pescara in ambito di piano concordatario «la relazione del professionista non può limitarsi ad attestare genericamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, o a prendere in considerazione dei dati meramente formali, ma deve contenere la motivazione sostanziale ed oggettiva della attestazione di veridicità ed avere riguardo ai dati contabili ed extracontabili relativi all'azienda del debitore»[153] pertanto il compito dell'esperto non si limita alla mera verifica della regolarità della documentazione ma deve essere effettuato un controllo di merito sulla congruità dei dati allegati al piano e la contabilità effettiva. Si deve tener in considerazione anche la posizione espressa dalla Suprema Corte[154] che, operando un'equiparazione tra gli istituti di composizione della crisi, precisa come la relazione «debba essere adeguatamente motivata con indicazione delle verifiche effettuate, delle metodologie e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano».

Per quanto riguarda la completezza che deve caratterizzare la relazione del professionista si deve menzionare il tribunale di Ancona che, in tema di concordato preventivo, afferma che i creditori debbono poter «esprimere il proprio libero convincimento sulla base di un'effettiva conoscenza della situazione prospettata dal debitore, così che la volontà non ne risulti viziata»[155] lasciando chiaramente intendere che la relazione deve essere il più dettagliata possibile. Per questo motivo per favorire una completa informativa ai creditori è necessario che l'attestatore proceda allo sviluppo della sua attività secondo questi tre punti:

---

[152] G. TERRANOVA, La nuova disciplina delle azioni revocatorie in Diritto fallimentare, 2006, p. 280
[153] Tribunale di Pescara, 30 novembre 2005 in PQM, 2006, p. 47
[154] Corte di Cassazione sentenza n. 21860 del 25 ottobre 2010
[155] Tribunale di Ancona, decreto 31 ottobre 2005

I. Attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo
II. Renda riconoscibile l'iter logico posto alla base delle sue motivazioni dando conto dei riscontri e della documentazione esaminata, nonché della metodologia seguita nei controlli effettuati
III. Compia una serie di controlli ovvero accertamento delle scritture contabili e delle regolare tenuta dei libri sociali obbligatori e controllo sia formale che sostanziale della rispondenza dei dati esposti nella situazione economico-finanziaria della società

L'attestazione sulla fattibilità del piano è un giudizio che si sviluppa in seno alla relazione perché attraverso di essa il professionista incaricato di valuta la soluzione elaborata dal debitore per l'uscita dalla crisi e rinviene la concreta possibilità che tale piano possa raggiungere gli obiettivi prefissati[156].

Non si deve escludere , anzi De Crescenzo e Panzani[157] lo ritengono un obbligo, che il professionista sulla base delle propria esperienza assuma un ruolo attivo e propositivo qualora esistano soluzioni più convenienti o percorsi più efficienti da utilizzare nel caso concreto rendendo la stesura del piano un dialogo a tre voci tra debitore, professionista incaricato della redazione e attestatore.

3.3 Raccomandazioni delle Linee-guida del CNDCEC

3.3.1 Consulente e professionista attestatore

La guida sottolinea il ruolo chiave svolto dall'attestazione affermando che «l'attestazione, quindi, qualifica il piano e dà stabilità agli atti da compiersi in sua esecuzione»[158] poiché il piano genera i propri effetti di protezione solo in presenza di un'attestazione redatta dal professionista indipendente e iscritto nel registro dei revisori. Inoltre ricorda che se sussistono i presupposti applicativi gli effetti provocati dall'attestazione sono definitivi e non vengono meno nel caso in cui il piano non abbia esito positivo.

[156] M. FERRO, La legge fallimentare, Commentario teorico e pratico, p. 1213
[157] U. DE CRESCENZO e L. PANZANI, Il nuovo diritto fallimentare, 2005, p. 31
[158] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 13

Nel proseguo dedica ampio spazio alla descrizione dell'importanza e delle caratteristiche del professionista. Il professionista attestatore ha il fondamentale ruolo di tutela dei terzi e per questo motivo l'esperto si deve porre in una posizione di assoluta indipendenza e terzietà sia rispetto all'imprenditore sia nei confronti dei creditori partecipanti al piano di risanamento. Essa fornisce un esauriente spiegazione del motivo per il quale l'attestatore deve essere un soggetto indipendente e distinto dal consulente per la stesura del piano. È un presupposto generale supportato anche dalla deontologia professionale perché un giudizio sereno e obiettivo da parte dell'esperto può essere inficiato anche inconsapevolmente da un'eventuale coinvolgimento personale e non solamente da atteggiamenti collusivi tra i partecipanti al risanamento atti ad arrecare danno al resto dei creditori e terzi.

Viene ricordato che sull'indipendenza del professionista si è espressa la Cassazione nella sentenza 4 febbraio 2009, n. 2706 e 29 ottobre 2009, n. 22927 in tema di concordato preventivo. Queste pronunzie hanno statuito che il professionista attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo è necessario si ponga in una necessaria "posizione di terzietà". Nelle soluzioni stragiudiziali, In considerazione dell'assenza di qualsiasi forma di controllo preventivo ad opera dell'autorità giudiziaria, il ruolo del professionista che interviene è, se possibile, ancor più delicato.

La distinzione fra il ruolo di consulente e attestatore è assolutamente necessaria per l'insita natura del controllo su un documento: la verifica sulla correttezza non può essere affidata a colui che lo redige. Oltre a quanto già detto, è proprio la distinzione fra i ruoli che rende possibile un proficuo dialogo fra imprenditore, consulente e attesattore. Si crea una situazione di equilibrio in cui il consulente sarà tendenzialmente ottimista sulle possibilità di riuscita del piano mentre l'attestatore sarà molto prudente per evitare di incorrere in una valutazione errata *ad origine* della potenzialità del piano e della situazione aziendale.

A coloro i quali obiettano che l'intervento di un soggetto diverso dall'estensore del piano comporti un importante aggravio di costi in capo all'imprenditore e un ritardo nel processo di attestazione vengono giustamente proposte le seguenti considerazioni:

nel caso in cui il consulente operasse anche il processo di attestazione del piano non opererebbe di certo con spirito di gratuità ma richiederebbe un onorario maggiorato; il solo vantaggio di affidare i due compiti allo stesso soggetto si riduce ad un unico processo di raccolta dei dati aziendali; si possono ridurre i tempi di attestazione e conseguentemente i costi, attraverso una nomina tempestiva del soggetto attestatore in modo tale che lavori in parallelo con il consulente.

> ***Raccomandazione n. 2 - Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento.*** *Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l'attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all'impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. È opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente.*

Il professionista incaricato di attestare il piano deve rispettare i parametri di incompatibilità individuati per le società di revisione che svolgono attività di revisione contabile nelle società quotate in borsa ossia deve rispettare i criteri dettati dall'art. 160 T.U.F., rispetto all'impresa che lo nomina attestatore e rispetto ai creditori coinvolti nell'azione di risanamento che godranno dell'esenzione da revocatoria pertanto egli non potrà svolgere attività di consulenza presso i terzi coinvolti oppure essere sindaco, amministratore o socio di un soggetto che beneficerà delle azioni di risanamento elencate nel piano.

3.3.2 Scelta del professionista attestatore

Aspetto positivo della libertà di scelta da parte dell'imprenditore è la possibilità di negoziare il nominativo più adatto al caso con i propri creditori e gli altri soggetti coinvolti. Inoltre, tralasciando ogni riflessioni sull'interpretazione del dato testuale, la libertà di scelta possiede l'indubbio vantaggio di inserire nel mercato una vasta quantità di esperti la cui formazione e preparazione sarà comprovata dalla reputazione

acquisita nei casi seguiti. Dato significativo della serietà del professionista a cui si intende affidare l'incarico è la presenza di una copertura assicurativa.

> ***Raccomandazione n. 3 - Verifica dei dati aziendali di partenza.*** *Il professionista, sia nel piano attestato, sia nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue.*

Il professionista attesta che i dati di partenza sono attendibili. Per fare ciò deve compiere una verifica sulla correttezza delle principali voci e controllare l'assenza di elementi che possano causare dubbi sulla correttezza delle voci residue.

La legge non obbliga ad accertare la veridicità dei dati aziendali pertanto non fornisce alcuna indicazione sul grado di affidamento che l'esperto deve riporvi tuttavia la funzione di esenzione da revocatoria che viene attivata dall'attestazione impone in maniera indiscutibile che l'esperto debba verificare in maniera accurata i dati di partenza. «L'attestatore assume, anche con effetti nei confronti di terzi del tutto estranei (i creditori di un eventuale futuro fallimento), una funzione di garante della serietà del piano»[159]. Il professionista, attestando l'attendibilità dei dati, non diviene automaticamente responsabile dell'eventuale difformità fra essi e quelli reali ma gli si impone un elevato standard di professionalità e di cautela coerentemente con gli effetti della sua attestazione.

Per effettuare una verifica in tempi congruenti con quelli a disposizione deve porre particolare attenzione a :

- elementi che presentano i maggiori flussi di cassa attesi
- alle componenti di maggior importanza quantitativa del capitale circolante
- elementi di rischio
- all'assenza di elementi che inducano a sospettare della correttezza e affidabilità dei dati

[159] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 18

Il professionista si assume la totale responsabilità sull'attendibilità dei dati aziendali forniti direttamente dall'imprenditore qualora essi non fossero previamente sottoposti a controllo da parte di un organo indipendente e qualificato e pertanto è necessario un controllo approfondito mentre nel caso in cui i dati siano stati oggetto di recente verifica dal revisore, egli può legittimamente acquisirli facendovi affidamento. Questa possibilità è ammessa anche per dati oggetto di pareri, verifiche e perizie redatti da soggetti qualificati. L'affidabilità dei dati verificati da un soggetto terzo deve essere abbandonata nel caso in cui emergano i cosiddetti *red flags* (elementi di anomalia) che minano l'affidabilità del dato: «il professionista deve indagare al fine di giungere ad un giudizio che, lo si ribadisce, deve essere (e non può non essere) di attendibilità dei dati»[160].

3.3.3 Struttura dell'attestazione e contenuto

«Essa consiste quindi in un giudizio di verifica informata e diligente sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni, e sulle metodologie usate»[161]. Per arrivare al giudizio il professionista è tenuto ad applicare standard professionali ispirati dall'International Standard on Assurance Engagements - ISAE 3400.

L'attestatore deve verificare:

a) se vi è l'omogeneità fra i principi contabili utilizzati per i dati previsionali e i principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici;
b) compiere un confronto valutativo della coerenza delle ipotesi che costituiscono la base del piano con il quadro macroeconomico e di settore;
c) attraverso procedure di verifica dell'accuratezza dei dati e analisi in merito alla coerenza interna, la coerenza fra dati previsionali e ipotesi;
d) le variabili del piano ad elevato tasso di volatilità che comporterebbero modifiche significative sui risultati attesi.

[160] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 19

[161] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p. 26

L'attestazione di dati previsionali è difficile per definizione perché esistono *forecast,* che consistono in previsioni che poggiano su dati oggettivi e scenari in continuità con quelli presenti, e *projections,* che sono previsioni su scenari futuri che non è detto si verifichino pure che presetano discontinuità rispetto al presente. Il compito dell'esperto è quello di attestare sia i *forecast* che i *projections* il che comporta un controllo di coerenza non solo fra congettura e risultato ma anche un controllo qualitativo sulla sensatezza delle ipotesi.

La guida ribadisce che l'attestazione è un giudizio *ex ante* che può avere solamente due risultati: attestazione se vi è idoneità secondo i presupposti stabiliti dalla legge, non attestazione. Essa nell'esprimere il proprio giudizio deve essere il più possibile priva di influenze esterne o avvertimenti sulla situazione perché ciò aumenterebbe la possibilità di fruttiferi attacchi *ex post* in caso di fallimento.

> ***Raccomandazione n. 10 - Struttura dell'attestazione.*** *L'attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L'attestazione non deve ripetere i contenuti del piano.*

Si struttura come un'analisi del piano presentato dal debitore per consentire ai terzi interessati di procedere speditamente nella verifica dell'iter logico-giuridico contenuto nel piano e nell'individuazione delle basi su cui poggia. L'attestazione deve essere una esposizione chiara del giudizio positivo in essa contenuto attraverso un commento del piano che funge da guida per comprenderne il percorso logico compiuto dal professionista nell'emettere giudizio positivo.

> ***Raccomandazione n. 11 - Motivazione dell'attestazione.*** *La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dal professionista per giudicare l'idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta.*

La motivazione deve essere accertata e "personalizzata" al caso in esame per non rischiare di non attivare la protezione dall'azione revocatoria, senza considerare il fatto

che potrebbe essere indice di un comportamento negligente nello svolgimento dell'incarico.

> ***Raccomandazione n. 12 - Indicazioni cautelative, oggetto dell'attestazione e condizioni sospensive dell'attestazione.*** *La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o indicazioni cautelative che ne limitino la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole*

Attraverso la sua attività di indagine l'attestatore compie un'attività di prognosi *ex ante* sull'idoneità del piano al risanamento ma questo apre tre problematiche.

In primo luogo riguardo l'orizzonte prospettico della valutazione: il giudizio di ragionevolezza si deve estendere a tutto l'arco temporale preso in considerazione dal piano senza essere intaccato dall'inserimento della descrizione di potenziali fattori di rischio che potrebbero presentarsi in tempi lontani. Per questo motivo è ammissibile una attestazione che escluda ogni pericolo di insolvenza nel breve periodo ma individui fattori di rischio «riferiti ad eventi da collocare a notevole distanza temporale dall'attestazione»[162] tenendo in considerazione che l'attestazione deve ribadire come scenario più probabile quello del risanamento della situazione aziendale.

In secondo luogo sui limiti di ammissibilità di riserve e/o indicazioni cautelative: deve essere esclusa la possibilità di inserire nell'attestazione condizioni o precisazioni che ne indeboliscano il significato perché attraverso di essa gli atti di esecuzione del piano divengono meritevoli di tutela giuridica e pertanto esenti da revocatoria

Infine per quanto attiene le possibilità di sottoporre a sospensive iniziali l'efficacia dell'attestazione: le affermazioni di cui al punto precedente non escludono che «il professionista condizioni la valutazione di ragionevolezza ad un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi da lui stesso indicati e che, se si verifica, rende ragionevole il piano»[163].

---

[162] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p.29

[163] Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010, p.29

3.4 Responsabilità del Professionista

La responsabilità civile del professionista può essere inquadrata secondo i principi generali dettati dal Codice Civile. Per questo motivo il professionista risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell'imprenditore che gli conferisce l'incarico, ai sensi dell'art. 1176 C.C. Nell'eventualità in cui venga riconosciuto un concorso di colpa del debitore esso determina la riduzione del danno, secondo la sua gravità ed l'entità delle conseguenze provocate, mentre per i danni evitabili da parte del debitore utilizzando l'ordinaria diligenza il risarcimento può anche non essere corrisposto. Fortunato[164] asserisce che la responsabilità del professionista nei confronti di tutti i creditori coinvolti potrebbe assumere natura contrattuale per specifici inadempimenti verso terzi preesistenti alla produzione del fatto lesivo poiché è configurabile un vincolo di protezione e tutela verso i creditori. Si configurerebbe una responsabilità di tipo extracontrattuale «nella misura in cui il piano dovesse coinvolgere la posizione dei terzi che hanno fatto affidamento nell'attestazione della validità della soluzione concordata, restando la loro posizione economico-patrimoniale incisa dal comportamento assunto dal professionista»[165].

Per quanto riguarda la fattispecie penalistica prevista dal legislatore fallimentare si riporta il testo dell'art. 236-*bis* L.F.

Art. 236-bis.

Falso in attestazioni e relazioni

> *Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*
>
> *Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.*

[164] S. FORTUNATO, La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione della crisi d'impresa in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2019, p. 889

[165] G. LO CASCIO, Il professionista attestatore in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 1335

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

L'art. 33, co. 1 del D.L. 83/2012 ha introdotto il reato di falso in attestazioni e relazioni per stemperare la totale mancanza di un controllo giudiziario sul contenuto del piano di risanamento e per tutelare coloro i quali ripongono fiducia sulla veridicità della relazione redatta dall'attestatore.

Prima dell'intervento normativo del 2012 non era presente una norma che tutelasse il processo di formazione della volontà dei soggetti a cui è indirizzata l'attestazione, non solo nel piano di risanamento attestato, ma anche nella procedura di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, perché l'attestatore, essendo un soggetto privato, non poteva qualificarsi né come incaricato di pubblico servizio né tanto meno come pubblico ufficiale, escludendo in tal modo la perseguibilità delle proprie azioni per falso ideologico.

Si avvertiva l'esigenza che fosse garantita la trasparenza dell'informativa e la fedeltà della rappresentazione della situazione aziendale. La dottrina, in particolare Bricchetti[166], si era già espressa sull'esigenza di una sanzione penale per le condotte di falso in attestazioni e relazioni tuttavia, le varie riforme intercorse sul testo del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 non avevano mai preso in considerazione tali osservazioni. L'art. 2 co. 2 della legge 03/2012, modificata dal d. l. 179/2012, recante «*Disposizioni in materia di usura e estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento*» inserì, nell'ambito della composizione della crisi da sovra indebitamento di soggetti non fallibili e del consumatore, dei reati che possoo essere commessi a danno dei creditori. In particolare venne previsto che «*il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a*

[166] R. BRICCHETTI, «Profili penali» in «Le nuove procedure concorsuali» a cura di S. AMBROSINI, 2010, pag. 639

50.000 euro». Alla luce di questo intervento la modifica della Legge Fallimentare appare come un percorso da compiere «…*per saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento del debitore non fallibile*»[167].

Villanacci e Coen constatano che «prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/2012, il professionista che attestava falsamente e dolosamente la percorribilità di un progetto di risanamento aziendale, era sanzionato solo a titolo di concorso nel reato commesso dall'imprenditore o dagli amministratori, ad esempio per istigazione alla commissione di reati o per omesso impedimento del rato commesso da altri»[168] mentre attraverso l'art, 236-*bis* è stata tipicizzata la responsabilità dell'attestatore. Secondo l'opinione di Conculich[169] l'art. 236-*bis* L.F. va ad occupare uno spazio che prima era totalmente privo di tutela attraverso la repressione del tentativo di infedeltà da parte del professionista nominato dal debitore.

3.4.1 Analisi della fattispecie di reato

Ai sensi dell'art. 236-*bis* assume rilievo l'opera infedele del revisore legale. Si tratta di un reato proprio perché solo il professionista può produrlo in seno alle attestazioni che deve redigere inoltre, si configura come un reato di pericolo perché è coniato al fine di garantire la completezza delle informazioni prodotte nelle menzionate attestazioni su cui fanno affidamento il committente e i creditori.

La norma configura una fattispecie di mera condotta, vale a dire che per la sua integrazione non è necessario alcun danno né è previsto che il destinatario si determini nel senso indicato dall'esperto: il professionista attestatore può essere chiamato a rispondere dei danni causati dalla viziata attestazione se nell'ambito di un controllo *ex*

---

[167] Relazione Illustrativa del d.l. 83/2012

[168] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 132

[169] F. CONSULICH, Il reato di falso in attestazione e relazioni (art. 236-bis legge fallim.) in La riforma del fallimento, Italia Oggi, n°20 del 15 settembre 2012, p. 132

post sul piano emergono carenze significative riconoscibili e vizi metodologici nella procedura di revisione dei dati aziendali oppure errori nella valutazione dei dati sull'azienda da risanare tali da inficiare la bontà complessiva e la correttezza del piano.
Quindi, l'oggetto materia della fattispecie di reato sono le informazioni che vengono utilizzate dai creditori per giudicare l'idoneità del piano presentato dal debitore per il risanamento della propria situazione di crisi e provvedere ad adempiere alle proprie obbligazioni pertanto si tratta di informazioni riguardanti le componenti della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del debitore.
La condotta è descritta in maniera simile al dettato degli art. 2621 e 2622 C.C. in quanto assumono rilevanza l'esposizione di informazioni false ovvero l'omissione di dati fuorvianti. «Questa precisazione, se consente di definire l'ambito oggettivo della fattispecie qui presa in considerazione, mette in evidenza l'aspetto maggiormente allarmante della normativa, vale a dire l'assenza di parametri tramite cui valutare, qualora venisse contestato, l'esclusione della punibilità allorché la violazione non produca alterazioni di una certa evidenza»[170]. La valutazione della fattispecie andrà effettuata sulla base del criterio di ragionevolezza e in considerazione sia dello scostamento dalla realtà dell'informazione falsa, sia dell'importanza dell'omessa informazione vera.
Antecedentemente all'introduzione dell'art. 236-*bis*, l'esperto attestatore veniva valutato solamente in relazione al rapporto obbligatorio che si instaurava nei confronti dell'impresa e dei terzi riconducibile a responsabilità contrattuale *ex* art. 1173 C.C.
Ora, invece, a seguito della riforma «egli è responsabile per l'omessa acquisizione di informazioni rilevanti e necessarie allo svolgimento del compito, ovvero per il silenzio su notizie acquisite o, comunque, a lui note. Dati che, nella loro oggettività sono necessari al terzo per raggiungere una corretta percezione dell'idoneità del piano proposto»[171]. Infatti i principali soggetti danneggiati sono i creditori che possono essersi astenuti dall'intraprendere azioni esecutive o dal proseguirle e, nel caso si tratti di banche, potrebbero aver concesso nuove aperture di credito o finanziamento

[170] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, p. 15
[171] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 800

contando sulla garanzia di salvaguardia del loro credito. Analizzando il dato testuale si nota che la formula «*espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti*» viene utilizzata per punire il falso ideologico in atti privati e prevede in questo caso due circostanze aggravanti: la prima per il caso in cui il reato sia commesso dal professionista per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la seconda per il caso in cui i creditori vengano danneggiati da tale azione. Queste caratteristiche lo qualificano come reato contro la fede pubblica[172].

Il bene giuridico tutelato è l'affidamento riposto dai soggetti coinvolti nell'azione di risanamento nel contenuto delle attestazioni e relazioni redatte dai professionisti indipendenti.

L'art. 236-*bis* L.F. prevede una condotta illecita sia nella forma commissiva, se caratterizzata dalla falsità, che in quella omissiva, se contraddistinta dalla rilevanza.

«Per la condotta commissiva del reato non sorgono soverchie difficoltà, essendo sufficiente per accertare la penale responsabilità, per il riguardo oggettivo, la discrasia corrente tra il dato reale e quello illustrato»[173] mentre «per la condotta omissiva la norma pretende che l'informazione mancante sia *"rilevante"* (qualificazione che non si appunta soltanto sul dato quantitativo , ma anche sull'importanza della notizia in funzione della domanda proposta con il ricorso dal debitore)»[174]. La rilevanza sussiste quando le omissioni risultino idonee a falsare, nel suo complesso e in modo sostanziale, l'attestazione prodotta dal professionista in modo tale da rendere concreto il pericolo di offesa del bene tutelato. Pistarelli[175], augurandosi un estensione del requisito della rilevanza anche per le condotte commissive, esprime perplessità riguardo l'utilizzo di tale termine perché così facendo divengono punibili le condotte commissive anche non rilevanti mentre sono sanzionabili solamente le condotte omissive rilevanti. Villanacci e Coen, per superare questa non giustificabile diversità di

[172] F. TETTO, La (ritrovata) indipendenza del professionista attestatore nelle soluzioni concordate della crisi d'impresa in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 680; G. LO CASCIO, Il professionista attestatore in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 1335

[173] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 800

[174] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 801

[175] L. PISTARELLI, Novità legislative. D.L. 22 giugno 2012 n°83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», Rel. n. III/07/2012, p.6

trattamento, propongono di interpretare come rilevante ogni omissione che risulti atta ad alterare significativamente la relazione del professionista. «In questo senso potrebbe ritenersi punibile il professionista che, sottacendo dei dati o delle informazioni,_determinasse il rischio concreto di arrecare offesa al bene giuridico tutelato (ovvero l'affidamento dei terzi)»[176].

Ci si chiede se l'attestatore, per non incorrere in responsabilità di tipo penale, debba riportare ed evidenziare condotte illecite poste in essere da parte degli esponenti societari o dal medesimo imprenditore che lo ha nominato. La risposta a tale quesito discende dalla considerazione che egli non assume la qualifica di pubblico ufficiale pertanto non può incorrere nel reato di omessa denuncia dell'illecito penale ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale ma risponde penalmente per avere negligentemente taciuto fatti ai sensi dell'art. 236-*bis*. Per questo motivo nel momento in cui egli accetta l'incarico di controllo propostogli dall'imprenditore ricorrente deve rispettare il dovere di lealtà informativa

3.4.2 Limiti della responsabilità dell'attestatore

Riguardo i limi della responsabilità dell'attestatore sorgono dei problemi perché non è del tutto chiaro se la responsabilità penale si limiti al caso in cui egli esponga dati e informazioni false oppure si estenda anche al caso di errata valutazione della fattibilità del piano. La dottrina tende a preferire la prima soluzione perché si è consapevoli che nel valutare l'idoneità e fattibilità del piano interviene un elemento troppo incerto e pertanto si preferisce punire pericolosamente non l'incongruenza tra prognosi *ex ante* fatta dal professionista ed esito negativo quanto piuttosto la omessa o errata applicazione dei parametri valutativi professionali richiesti. Senza considerare il fatto che il giudizio positivo sulla fattibilità espresso dal professionista può essere condizionato da variabili che senza colpa in alcun modo egli può prevedere. Riassumendo l'infedeltà delle valutazioni espresse dall'esperto viene individuata dallo scostamento tra ciò che egli riporta nella relazione e il "*vero legale"* ossia quella serie di parametri stabiliti dal legislatore utilizzabili per esprimere i dati valutativi di

[176] G. VILLANACCI e A. COEN, La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013, p. 133

un'impresa. A soccorso nella valutazione della condotta dell'attestatore interviene anche il parametro del "*ragionevolezza"* nel senso che oltre un certo spettro di discutibilità la valutazione effettuata risulta obiettivamente infedele.

Concludendo le considerazioni sugli aspetti penali coinvolti nel processo di attestazione emerge come in ambito di piano di risanamento attestato l'importanza delle azioni di controllo poste in essere dall'attestatore sia maggiore rispetto alle altre procedure che mantengono un profilo giudiziale e «la responsabilità di questo professionista può ritenersi esistente non già per una mendace previsione, ma per una infedele e (consapevolmente) alterata rappresentazione delle premesse da cui si diparte questo giudizio prognostico»[177].

3.5 ALFA S.p.A - Presentazione Società

La società Alfa S.p.A[178] è stata fondata nel vicentino nei primi anni sessanta e ha come oggetto sociale la produzione e commercializzazione all'ingrosso di calzature antinfortunistiche (Calzature con punte interne e lamine d'acciaio, con suole di gomma e poliuretano. Polacchi, sandali, calzature da lavoro e di sicurezza). Durante gli anni ha variato la propria forma giuridica: una prima volta all'inizio degli anni novanta ha deliberato la trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata ed una seconda volta a metà degli anni duemila è passata da società a responsabilità limitata a società per azioni.

Nello stesso anno in cui si è trasformata in società per azioni ha operato un ampliamento della propria struttura attraverso il completamento di un nuovo stabilimento che è tuttora sede operativa dell'azienda.

La società Alfa S.p.A essendo a proprietà familiare non appartiene a gruppi internazionali né possiede partecipazioni in altre società. L'azienda, attualmente certificata UNI EN ISO 9001:2008, è presente nel mercato europeo offrendo ai propri

[177] G.G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013, p. 799

[178] Per ragioni di riservatezza in questa sede non verrà utilizzata l'effettiva denominazione sociale della società coinvolta: verrà utilizzato un nome di fantasia.

clienti la possibilità di scegliere fra circa 24 diverse linee di prodotto suddivise fra calzature antinfortunistiche, calzetti e solette.
Nel triennio 2011-2013 ha prodotto un fatturato medio di circa 6 milioni di euro con un numero medio di addetti pari a 50.
Dal punto di vista organizzativo si struttura come una società per azioni tradizionale con un Consiglio di Amministrazione composto da due figure, il Presidente e un Consigliere mentre la titolarità delle azioni che compongono in capitale sociale è suddivisa fra tre soggetti.

3.5.1 Le prime difficoltà

La società nel corso del 2009 manifesta i primi segnali di tensione finanziaria riconducibile a due tipologie di cause strettamente legate: una significativa riduzione della domanda ed il conseguente calo del fatturato da una parte e dall'altra gli impegni finanziari sostenuti per i nuovi investimenti. In merito al primo punto la società ha risentito della contrazione della domanda dovuta ad un contesto di crisi nazionale e internazionale con ripercussioni nei settori in cui operano i maggiori clienti nazionali.
Riguardo al secondo punto è necessario precisare che già prima del 2009 la società soffriva la minor competitività del processo produttivo aziendale rispetto ai concorrenti nel settore e nel tentativo di superare tale problema, erano stati effettuati considerevoli investimenti nel campo dell'automazione del processo produttivo finalizzati al recupero della competitività. Per riuscire a fronteggiare il calo della domanda la società aveva già provveduto a potenziare prevalentemente l'area commerciale indirizzata per lo più verso paesi esteri in cui non era presente (Francia, Spagna, Regno Unito, Scandinavia), tuttavia la forte contrazione del fatturato ha provocato la necessità di riconsiderare la copertura finanziaria degli investimenti effettuati.

3.5.1.1 Il primo tentativo di Piano di risanamento

Nel tentativo di trovare una soluzione la società, nel 2010, ha predisposto e presentato ai propri Istituiti di Credito un piano di risanamento attestato ex art. 67 l.f. che prevedeva di riequilibrare la posizione finanziaria aziendale, attraverso il

consolidamento di parte dell'esposizione a breve in finanziamenti chirografari ed il riscadenziamento della rimanente esposizione a medio-lungo termine. Il debito verso il ceto bancario sarebbe stato rimborsato negli esercizi 2011-2019 attraverso un piano di rientro che prevedeva un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi.

Per riuscire nell'intento di sistemare l'esposizione nei confronti delle banche il piano prevedeva un forte incremento delle vendite che avrebbero dovuto crescere a ritmi estremamente sostenuti e, contemporaneamente, nel periodo 2010-2013, la società avrebbe dovuto conseguire un incremento della marginalità di circa 10 punti percentuali passando dal 23% del 2010 al 32% del 2013.

L'incremento delle vendite e della marginalità avrebbe determinato una generazione di cassa che avrebbe permesso di far fronte alle rate di finanziamento in scadenza.

Le difficoltà nel raggiungimento dell'espansione commerciale prevista e il persistere della crisi economica globale hanno tuttavia portato al perdurare della situazione di crisi finanziaria in capo alla società e hanno compromesso il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano.

3.5.2 Il nuovo piano di risanamento (Piano 2013-2017)

Poiché le condizioni del mercato di riferimento erano radicalmente cambiate rispetto a quelle che avevano determinato la predisposizione del precedente piano i fatturati e la marginalità stimati non erano raggiungibili né era ipotizzabile che nel futuro più prossimo l'andamento del mercato potesse permettere considerevoli incrementi di fatturato. La società ha stimato che l'aumento potrà derivare solamente da investimenti specifici in risorse umane tali da sviluppare le vendite in nuove aree commerciali. In tale contesto l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo piano di risanamento attestato che, attraverso l'intervento degli Istituti di Credito, permetta di riportare, nel medio termine, l'esposizione verso il ceto bancario entro limiti compatibili con le dimensioni aziendali.

Di seguito si riportano sinteticamente i dati economico/patrimoniali consuntivi degli esercizi 2010-2012.

Conto economico a margini	Actual 2010		Actual 2011		Actual 2012	
Vendite nette	**7.150.742**	**100%**	**6.020.425**	**100%**	**6.346.312**	**100%**
Acquisti	-2.938.910		-2.145.216		-2.820.177	
Rimanenze iniziali	-4.194.090		-4.272.637		-3.937.930	
Rimanenze finali	4.272.637		3.937.930		3.551.404	
Incidenza consumi su fatturato		**-40%**		**-41%**		**-51%**
Costo per lavorazioni di terzi	-1.138.822	-16%	-816.840	-14%	-733.387	-12%
Manodopera diretta	-1.033.059	-14%	-872.527	-14%	-766.275	-12%
Altri costi diretti	-238.175	-3%	-210.191	-3%	-219.338	-3%
Costo del venduto	**-5.270.418**	**-74%**	**-4.379.480**	**-73%**	**-4.925.703**	**-78%**
Primo margine	**1.880.324**	**26%**	**1.640.946**	**27%**	**1.420.609**	**22%**
Costi di struttura	**-1.603.857**	**-22%**	**-1.329.327**	**-22%**	**-1.206.480**	**-19%**
EBITDA	**276.467**	**4%**	**311.619**	**5%**	**214.129**	**3%**
Ammortamenti e canoni di leasing	**-578.412**	**-8%**	**-519.454**	**-9%**	**-461.515**	**-7%**
EBIT	**-301.945**	**-4%**	**-207.836**	**-3%**	**-247.386**	**-4%**
Proventi e (oneri) finanziari	-447.768	-6%	-363.047	-6%	-306.724	**-5%**
Proventi e (oneri) straordinari	213.430	3%	127.734	2%	120.117	2%
RISULTATO LORDO DI IMPOSTE	**-536.282**	**-7%**	**-443.148**	**-7%**	**-433.993**	**-7%**
Imposte sul reddito	-63.164	-1%	-61.327	-1%	-59.117	-1%
UTILE/(PERDITA) DI ESERCIZIO	**-599.446**	**-8%**	**-504.475**	**-8%**	**-493.110**	**-8%**

Stato patrimoniale	Actual 2010	Actual 2011	Actual 2012
Crediti finanziari	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	9.838.049	9.461.619	9.112.498
Immobilizzazioni immateriali	88.427	59.109	49.054
Immobilizzazioni finanziarie	52	52	52
Total non-current assets	**9.926.527**	**9.520.779**	**9.161.604**
Liquidità	259	431	1.200
Crediti commerciali	1.770.867	1.739.290	1.774.914
Crediti diversi e ratei e risconti attivi	217.454	140.569	194.177
Rimanenze di esercizio	4.272.637	3.937.930	3.551.404
Total current assets	**6.261.217**	**5.818.219**	**5.521.695**
Total assets	**16.187.744**	**15.338.998**	**14.683.299**

Debiti finanziari (breve termine)	-1.331.451	-1.126.292	-981.036
Debiti commerciali	-1.317.339	-1.292.402	-1.119.354
- Debiti tributari	-58.486	1.510	-151.164
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-137.889	-187.151	-499.486
- Altri debiti	-366.987	-323.891	-478.384
- Ratei e risconti passivi	-2.155	-678	-
Debiti diversi e ratei e risconti passivi	-565.516	-510.209	-1.129.033
Totale passività correnti	**-3.214.306**	**-2.928.903**	**-3.229.423**
Debiti finanziari (medio lungo termine)	-9.071.466	-8.578.708	-8.095.258
-per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-213.089	-226.933	-240.299
Fondi rischi e altro	-213.089	-226.933	-240.299
Fondo TFR	-381.316	-301.362	-308.334
Totale passività differite	**-9.665.871**	**-9.107.002**	**-8.643.892**
Mezzi di terzi	**-760.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**
Capitale Sociale	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000
Riserva straordinarie	-487.014	112.433	616.907
Utile (perdita) di esercizio	599.447	504.474	493.109
Totale patrimonio netto	**-2.547.567**	**-2.043.093**	**-1.549.984**
Total liabilities and equity	**-16.187.744**	**-15.338.998**	**-14.683.299**

La società, nel documento di presentazione del piano, commenta i dati dell'anno 2012 con le seguenti considerazioni:

- il fatturato 2012 evidenzia un incremento di circa il 5% rispetto al precedente esercizio;
- a causa di un furto rimborsato solo parzialmente dall'assicurazione, la vendita a stock di calzature non più a catalogo, dei resi su vendite e l'effetto lifo collegato alla diminuzione del livello di scorte si manifesta una maggior incidenza dei consumi sul fatturato rispetto all'esercizio precedente;
- il costo della manodopera diretta ed il costo delle lavorazioni esterne sono diminuiti rispettivamente del 12% del 10% rispetto all'esercizio precedente;
- l'ottimizzazione del costo del personale non ha peraltro coperto la maggior incidenza dei consumi per cui è intervenuto un peggioramento del primo margine di circa il 13% rispetto al 2011 ed un peggioramento dell'incidenza sul fatturato di circa 5 punti percentuali;
- i costi di struttura risultano diminuiti di circa 10 punti percentuali grazie alle azioni intraprese per diminuire il costo del personale di struttura nel corso dell'esercizio;
- rispetto all'esercizio precedente si segnalano minori ammortamenti per quasi 60.000 euro dovuti al termine del processo di ammortamento per alcune immobilizzazioni;
- il risultato netto mostra una perdita in linea con quella dell'esercizio precedente ed un sostanziale equilibrio dei flussi di cassa operativi;
- il miglioramento della posizione finanziaria netta del 2012 è stato quindi determinato dalla posticipazione di alcuni versamenti all'erario e ad enti previdenziali. Tale dinamica ha consentito di far parzialmente fronte ai propri impegni verso il sistema bancario e alle rate del muto pagate, malgrado la tempestiva richiesta di *stand still*;
- il patrimonio netto complessivo, ancorché ampiamente positivo, evidenzia una situazione ex art. 2446 c.c.

Il piano elaborato dalla società si configura per i seguenti elementi qualificanti:

- Conseguimento di una controllata espansione commerciale e ottimizzazione della struttura produttiva. Per raggiungere questo obiettivo la società si è posta un obiettivo economico di primo momento (esercizi 2013-2015) e un obiettivo economico di lungo periodo (esercizi 2016-2017).

  In un primo momento vuole ottenere una moderata espansione commerciale, un riposizionamento della clientela (con incremento dei clienti esteri), nonché l'ottimizzazione della struttura produttiva per incrementare l'elasticità dei costi di produzione: in seguito vi sarà una marcata espansione commerciale collegata all'inserimento in azienda di due nuove risorse dedicate all'area commerciale con l'obiettivo di incrementare il volume delle vendite in particolare sul mercato estero,
- Rientro dell'esposizione bancaria entro limiti sostenibili per le dimensioni aziendali. La società si propone di raggiungere tale traguardo per mezzo della produzione di cassa nella gestione corrente e liberazione di parte del capitale circolante attraverso (i) una più attenta pianificazione degli acquisti definita sulla base degli effettivi tempi di produzione nonché sulle previsioni di ordini da parte dei clienti, (ii) una politica commerciale, controllata dalla direzione aziendale, improntata a coniugare le esigenze commerciali con le necessità finanziarie dell'azienda; (iii) una gestione maggiormente efficace sui prodotti a scarsa movimentazione.
- Sostegno al rientro dell'esposizione bancaria attraverso la dismissione del compendio immobiliare di proprietà della società. Il piano predisposto dalla società prevede, al fine di provvedere all'integrale rimborso del debito bancario, la cessione del precedente immobile produttivo e/o la cessione dell'immobile aziendale attuale oppure, in alternativa, effettuare un'operazione di rifinanziamento mediante il meccanismo del lease – back da porre in essere al termine del periodo di riferimento del piano.

Si riporta in seguito il conto economico e lo stato patrimoniale contenuto nel piano previsionale.

Conto economico a margini	Actual 2012		Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016		Budget 2017	
Ricavi netti delle vendite	**6.491.685**		**6.577.697**		**6.920.320**		**7.136.580**		**7.958.478**		**8.400.481**	
Costi di vendita	-145.373		-162.251		-147.840		-152.460		-170.018		-179.461	
Vendite nette	**6.346.312**	**100%**	**6.415.446**	**100%**	**6.772.480**	**100%**	**6.984.120**	**100%**	**7.788.460**	**100%**	**8.221.020**	**100%**
Acquisti	-2.820.177		-2.625.578		-2.935.585		-2.997.247		-3.491.020		-3.785.813	
Rimanenze iniziali	-3.937.930		-3.551.404		-3.325.327		-3.096.955		-2.853.321		-2.771.731	
Rimanenze finali	3.551.404		3.325.327		3.096.955		2.853.321		2.771.731		2.721.731	
Incidenza consumi su fatturato		**-51%**		**-44%**		**-47%**		**-46%**		**-46%**		**-47%**
Costo per lavorazioni di terzi	-733.387	-12%	-973.216	-15%	-1.021.877	-15%	-1.021.877	-15%	-1.139.563	-15%	-1.202.853	-15%
Manodopera diretta	-766.275	-12%	-562.848	-9%	-574.330	-8%	-574.330	-8%	-626.588	-8%	-654.692	-8%
Altri costi diretti	-219.338	-3%	-223.295	-3%	-241.201	-4%	-271.162	-4%	-296.651	-4%	-310.359	-4%
Costo del venduto	**-4.925.703**	**-78%**	**-4.611.013**	**-72%**	**-5.001.365**	**-74%**	**-5.108.249**	**-73%**	**-5.635.414**	**-72%**	**-6.003.717**	**-73%**
Primo margine	**1.420.609**	**22%**	**1.804.432**	**28%**	**1.771.115**	**26%**	**1.875.871**	**27%**	**2.153.046**	**28%**	**2.217.303**	**27%**
Costi per il personale	-467.496	-7%	-451.480	-7%	-414.621	-6%	-439.621	-6%	-564.621	-7%	-614.621	-7%
Spese fisse industriali	-4.606	0%	-5.250	0%	-5.512	0%	-5.788	0%	-5.788	0%	-5.788	0%
Spese fisse amministrative	-235.046	-4%	-203.754	-3%	-184.867	-3%	-185.000	-3%	-185.000	-2%	-185.000	-2%
Spese fisse commerciali	-384.129	-6%	-344.428	-5%	-389.761	-6%	-402.500	-6%	-465.000	-6%	-490.000	-6%
Altri costi generali	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-8.239	0%	-8.697	0%
Compenso amministratori	-115.203	-2%	-138.864	-2%	-138.864	-2%	-175.000	-3%	-175.000	-2%	-175.000	-2%
Costi di struttura	**-1.206.480**	**-19%**	**-1.143.776**	**-18%**	**-1.133.625**	**-17%**	**-1.207.909**	**-17%**	**-1.403.649**	**-18%**	**-1.479.106**	**-18%**
EBITDA	**214.129**	**3%**	**660.656**	**10%**	**637.490**	**9%**	**667.961**	**10%**	**749.398**	**10%**	**738.197**	**9%**
Ammortamenti e canoni di leasing	**-461.515**	**-7%**	**-315.010**	**-5%**	**-301.515**	**-4%**	**-286.888**	**-4%**	**-283.161**	**-4%**	**-263.394**	**-3%**
EBIT	**-247.386**	**-4%**	**345.646**	**5%**	**335.974**	**5%**	**381.074**	**5%**	**466.236**	**6%**	**474.803**	**6%**
Proventi e (oneri) finanziari	-306.724	-5%	-299.248	-5%	-297.513	-4%	-296.064	-4%	-296.092	-4%	-293.820	-4%
Proventi e (oneri) straordinari	120.117	2%	-107.224	-2%	-31.304	0%	-	0%	-	0%	-	0%
RISULTATO LORDO DI IMPOSTE	**-433.993**	**-7%**	**-60.826**	**-1%**	**7.157**	**0%**	**85.010**	**1%**	**170.144**	**2%**	**180.983**	**2%**
Imposte sul reddito	-59.117	-1%	-53.039	-1%	-51.672	-1%	-54.406	-1%	-64.640	-1%	-68.021	-1%
UTILE/(PERDITA) DI ESERCIZIO	**-493.110**	**-8%**	**-113.864**	**-2%**	**-44.515**	**-1%**	**30.604**	**0%**	**105.504**	**1%**	**112.962**	**1%**

Stato patrimoniale	Actual 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Crediti finanziari	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	9.112.498	8.695.997	8.396.086	8.109.963	7.827.544	7.564.474
Immobilizzazioni immateriali	49.054	51.646	50.042	49.277	48.535	48.211
Immobilizzazioni finanziarie	52	52	52	52	52	52
Total non-current assets	**9.161.604**	**8.747.695**	**8.446.180**	**8.159.292**	**7.876.131**	**7.612.736**
Liquidità	1.200	353.472	720.269	1.123.257	1.662.528	2.087.746
Crediti commerciali	1.774.914	1.747.862	1.895.978	2.052.989	2.289.425	2.416.577
Crediti diversi e ratei e risconti attivi	194.177	91.000	75.000	92.000	92.000	92.000
Rimanenze di esercizio	3.551.404	3.325.327	3.096.955	2.853.321	2.771.731	2.721.731
Total current assets	**5.521.695**	**5.517.662**	**5.788.202**	**6.121.567**	**6.815.684**	**7.318.053**
Total assets	**14.683.299**	**14.265.357**	**14.234.382**	**14.280.859**	**14.691.815**	**14.930.790**

Debiti finanziari (breve termine)	-981.036	-1.398.290	-1.516.782	-1.642.391	-1.831.540	-1.933.261
Debiti commerciali	-1.119.354	-1.198.773	-1.309.261	-1.271.067	-1.455.260	-1.558.653
- Debiti tributari	-151.164	-53.039	-51.672	-54.406	-64.640	-68.021
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-499.486	-113.588	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
- Altri debiti	-478.384	-304.000	-323.000	-342.000	-361.000	-380.000
- Ratei e risconti passivi	-	-	-	-	-	-
Debiti diversi e ratei e risconti passivi	-1.129.033	-470.627	-456.672	-478.406	-507.640	-530.021
Totale passività correnti	**-3.229.423**	**-3.067.689**	**-3.282.716**	**-3.391.864**	**-3.794.441**	**-4.021.935**
Debiti finanziari (medio lungo termine)	-8.095.258	-7.853.221	-7.551.482	-7.357.730	-7.159.277	-6.956.009
-per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-240.299	-279.393	-319.046	-358.923	-399.651	-440.837
Fondi rischi e altro	-240.299	-279.393	-319.046	-358.923	-399.651	-440.837
Fondo TFR	-308.334	-368.934	-429.534	-490.134	-550.734	-611.334
Totale passività differite	**-8.643.892**	**-8.501.548**	**-8.300.062**	**-8.206.787**	**-8.109.662**	**-8.008.180**
Mezzi di terzi	**-1.260.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**	**-1.260.000**
Capitale Sociale	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000
Riserva straordinarie	616.907	1.110.016	1.223.881	1.268.396	1.237.792	1.132.288
Utile (perdita) di esercizio	493.109	113.864	44.515	-30.604	-105.504	-112.962
Totale patrimonio netto	**-1.549.984**	**-1.436.119**	**-1.391.604**	**-1.422.208**	**-1.527.712**	**-1.640.674**
Total liabilities and equity	**-14.683.299**	**-14.265.357**	**-14.234.382**	**-14.280.859**	**-14.691.815**	**-14.930.790**

La società, supportata nella stesura del piano previsionale da un *advisor*, ha compiuto una serie di valutazioni e calcoli per stimare le varie voci che compongono il conto economico e stato patrimoniale. Per comprendere nel migliore dei modi il contenuto del piano viene spiegata la formazione del valore inserito all'interno delle voci più importanti.

3.5.2.1 La costruzione dei dati economici

L'andamento dei ricavi è stato stimato sia considerando gli andamenti storici degli ultimi tre esercizi sia tenendo in considerazione le azioni intraprese dalla società al fine di migliorare le performance commerciali i cui effetti sono in parte già individuabili nell'esercizio 2013. I ricavi annui degli esercizi 2014-2015 sono stati determinati tenuto conto di un aumento nelle vendite pari ad un 3% annuo, stima che tiene in considerazione la politica di riposizionamento posta in essere dalla società che prevede uno spostamento delle vendite dall'Italia verso l'estero. Nel 2016 e nel 2017 sono stati previsti gli effetti positivi connessi all'inserimento dei due nuovi area manager. Nel 2016 sono state ipotizzate vendite per 365.000 paia e nel 2017 per 385.000 paia. Il prezzo di vendita è stato supposto costante a 22 euro/paio per tutto l'orizzonte temporale del piano. La voce "ricavi netti delle vendite" esposta nel piano presentato dalla società è stata determinata al netto dei resi calcolati in base ad un tasso percentuale sul fatturato ottenuto dalla media normalizzata dei resi degli ultimi due esercizi.

I costi di vendita, che comprendono i costi relativi ai trasporti dei prodotti finiti, sono determinati in percentuale sul fatturato in base alla media percentuale dei costi di vendita degli ultimi due esercizi (2011 – 2012).

Per la stima degli acquisti del 2013, partendo dal budget vendite per il commercializzato (circa 1 milione di fatturato), è stato determinato il costo di acquisto (per modello) dai fornitori cinesi mentre per le calzature finite internamente è stato individuato il costo di acquisto dei semilavorati acquistati esternamente.

Per l'ottimizzazione della struttura produttiva è prevista una progressiva riduzione delle scorte di prodotti finiti per effetto di un incremento nella rotazione del magazzino (oltre 200 mila euro nel periodo 2013-2017) ed una progressiva riduzione

del magazzino materie prime per effetto di una ottimizzazione nella rotazione delle scorte. Infatti, nell'arco del piano le materie prime decrescono di oltre 600 mila euro.

Il valore inserito nel costo per lavorazioni di terzi è relativo alle lavorazioni delle tomaie che vengono affidate in conto terzi a laboratori esterni. Per il calcolo di tale voce di costo è stato utilizzato il dato storico e l'incidenza sul valore della produzione è considerato costante per tutto l'orizzonte del piano.

Il calcolo relativo alla stima del costo della manodopera diretta è stato effettuato mediante i prospetti forniti dal consulente del lavoro tenendo conto: (i) della procedura di mobilità posta in essere per 9 dipendenti ad inizio dell'esercizio 2013; (ii) del contratto di solidarietà sottoscritto in data 19 dicembre 2012 che consente di correlare il costo del personale alle effettive esigenze di produzione anche attraverso il ridimensionamento temporaneo di tutte le aree produttive.

Nel calcolo del costo relativo alla manodopera diretta è stato considerato che nel periodo 2013 - 2015, nonostante l'incremento del fatturato pari circa al 3% annuo, non sia necessario integrare la forza lavoro, mentre a partire dal 2016 sono stati previsti maggiori costi in ragione della previsione di incremento dei volumi di vendita. Le lavorazioni esterne sono state determinate secondo la stessa procedura adottata per gli acquisti di materie prime.

Il calcolo relativo alla stima del costo del personale prevede nel quarto trimestre 2015 l'inserimento di un nuovo area manager (costo aziendale annuo euro 100.000) e a partire dal secondo semestre 2016 è stato previsto l'inserimento di un ulteriore area manager.

L'andamento crescente delle spese fisse commerciali, a partire dal 2013, tiene conto negli esercizi 2014-2017 degli stanziamenti connessi a politiche commerciali di natura promozionale, nel 2015 dell'ingresso del primo area manager, nel 2016 dell'ingresso del secondo area manager e nel 2017 dell'effetto della presenza per l'intero esercizio dei due nuovi area manager.

Gli altri costi fissi sono stati stimati essere in linea con i livelli storici e ridotti ove si sia ravvisata la possibilità di realizzare delle economie.

Per la stima degli oneri finanziari si veda la "proposta agli istituti di credito".

I costi della gestione straordinaria inseriti nel piano comprendono nel 2013 i costi per consulenti, avvocati e attestatore connessi all'operazione di ristrutturazione.
Per quanto attiene alle imposte sul reddito, alla luce delle importanti perdite pregresse è stata stimata la sola IRAP.

3.5.2.2 La costruzione dei dati patrimoniali

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state stimate sulla base dei piani di ammortamento tenendo conto di un investimento di circa 140.000 euro da effettuarsi nel corso del 2013 per nuovi stampi e altri investimenti connessi a nuove linee di prodotto.
L'attivo e passivo circolante sono stati individuati sulla base del tasso di rotazione dei crediti clienti, il tasso di rotazione dei debiti verso i fornitori e il tasso di rotazione del magazzino.
L'esercizio 2013 prevede l'integrale pagamento dei sospesi per contributi e ritenute. Per risanare le passività finanziarie a breve è stato supposto l'utilizzo pari all'80% dei crediti bancari concessi nell'esercizio mentre il debito finanziario a medio-lungo termine è composto dai debiti in linea capitale per i finanziamenti chirografari e ipotecari.

3.5.2.3 Costruzione dei rendiconti finanziari

Sulla base dei dati riportati nelle pagine precedenti la società ha potuto costruire il rendiconto finanziario del quinquennio preso in considerazione dal piano evidenziando una complessiva generazione di cassa pari ad euro 1,91 milioni al lordo del rimborso delle quote capitale dei finanziamenti ipotecari.
Il particolare si prevede un risultato cumulato al netto delle componenti non monetarie pari a complessivi euro 2,03 milioni.
Tenendo in considerazione che, sulla base delle simulazioni effettuate, nel periodo del piano risultano in scadenza 0,78 milioni di euro, il *cash flow* residuante ammonterebbe a 1,13 milioni al quale si sommerà la liquidità derivante da smobilizzo di crediti commerciali per 0,96 milioni di euro.

Pertanto la società calcola che il debito residuo a medio lungo termine verso istituti di credito (5,82 milioni di euro) sarebbe inferiore di circa il 30% rispetto al valore di stima dell'immobile di proprietà.

Rendiconto finanziario	Actual 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Risultato dell'esercizio	**-493.110**	**-113.864**	**-44.515**	**30.604**	**105.504**	**112.962**
Ammortamenti	370.410	315.010	301.515	286.888	283.161	263.394
Accantonamento TFR	6.972	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
Accantonamenti fondi rischi	13.336	39.094	39.653	39.877	40.728	41.186
Risultato di esercizio al netto componenti non monetari	**-102.362**	**300.838**	**357.254**	**417.968**	**489.993**	**478.142**
Delta rimanenze di esercizio	386.526	226.077	228.372	243.634	81.590	50.000
Delta crediti commerciali	-35.625	27.052	-148.116	-157.011	-236.436	-127.152
Delta debiti commerciali	-173.048	79.418	110.488	-38.194	184.193	103.393
Delta CCN operativo	**177.854**	**332.547**	**190.745**	**48.429**	**29.347**	**26.242**
Flusso di cassa operativo	**75.492**	**633.386**	**547.998**	**466.397**	**519.340**	**504.384**
Delta di						
Crediti diversi e ratei e risconti attivi	-53.608	103.177	16.000	-17.000	-	-
Debiti diversi e ratei e risconti passivi	618.824	-658.406	-13.955	21.734	29.234	22.380
Flusso di cassa della gestione reddituale	**640.709**	**78.156**	**550.044**	**471.131**	**548.574**	**526.764**
Investimenti netti (investimenti - scarico valore netto imm.cedute)	-11.238	98.899	0	0	0	0
Flusso di cassa dell'attività di investimento	**-11.238**	**98.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rimborso rate scadute su stand still		**-248.049**	**-112.576**	**-**	**-**	**-**
Variazioni del patrimonio netto	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Variazione posizione finanziaria netta a breve termine	**629.471**	**-70.993**	**437.467**	**471.131**	**548.574**	**526.764**

Gestione dei flussi finanziari	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Cash flow a breve generato	177.055	550.044	471.131	548.574	526.764	2.273.569
Rimborso scaduti su stand still	-248.049	-112.576				-360.625
Rimborso debito ipotecario (q.cap)	-	-189.163	-193.752	-198.453	-203.268	-784.636
Cash flow disponibile	-70.993	248.304	277.379	350.122	323.496	1.128.308
Cash flow disponibile cumulato	-70.993	177.311	454.690	804.812	**1.128.308**	
Maggiori disponibilità liquide per utilizzo fidi					**959.438**	
Disponibilità liquide lorde					**2.087.746**	
Indebitamento residuo a m/ l		7.551.482	7.357.730	7.159.277	**6.956.009**	**di cui 2,59 milioni ipotecari**

Indebitamento al netto del cash flow cumulato	**5.827.701**

Indebitamento al netto disponibilità liquide lorde	**4.868.264**

3.5.3 Proposta agli istituti di credito

Per riuscire a rimediare alla situazione debitoria della società Alfa S.p.A. si riporta una sintesi degli interventi principali previsti dalla Proposta fatta agli istituti di credito. Si precisa che la sintesi che segue non costituisce una esaustiva rappresentazione dell'Accordo ma ha il solo fine di delineare le linee guida dello stesso per facilitare la comprensione della manovra finanziaria nel suo complesso.

Si riportano di seguito le principali previsioni della Proposta visionata dallo scrivente:

- mantenimento delle attuali linee di credito riferibili ai conti anticipo a breve termine, essenziali per il mantenimento dell'equilibrio finanziario a breve termine;
- riscadenziamento del debito bancario chirografario a medio - lungo termine mediante sottoscrizione di un finanziamento *bullet*, della durata di anni 5, eventualmente garantito da ipoteca, da rimborsare per mezzo: (i) delle disponibilità liquide prodotte dall'azienda nonché (ii) dalla cessione, ovvero mediante contratto di lease-back, dei compendi immobiliari della Società;
- riscadenziamento dei debiti ipotecari nei confronti della Banca A e Banca B con durata di 15 anni.

I *covenant* proposti sono:

– Divieto di distribuzione di dividendi;

– Limite come da piano ai compensi amministratori;

– Decadenza dai benefici in caso di mancato pagamento di interessi o di rate dei mutui ipotecari per due scadenze consecutive.

3.5.4 Il procedimento di attestazione

Il documento predisposto dal soggetto nominato come attestatore indipendente si apre con la precisazione che la società si trova in uno stato di temporanea carenza di liquidità, situazione che non costituisce in alcun modo stato di insolvenza.

L'esperto individua fin da subito ed in maniera chiara il motivo di tale situazione: il *cash flow* operativo generato consente di far fronte ai pagamenti operativi (fornitori, dipendenti, ecc) ma non risulta sufficiente per il rimborso degli impegni assunti a medio/lungo termine con gli istituti di credito, generando l'impossibilità dell'azienda di

effettuare il rimborso delle rate dei mutui e dei finanziamenti alle scadenze contrattualmente previste.

Segue l'elenco della documentazione messa a disposizione dagli Amministratori, ovvero reperita dai competenti uffici utilizzata nell'espletamento dell'incarico:

- Bilanci relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012;
- Situazione contabile al 31 agosto 2013;
- Libro cespiti aggiornato al 31 dicembre 2012;
- Visura catastale ed ipotecaria degli immobili della società:
- Partitario e scadenziario crediti verso clienti al 31 agosto 2013;
- Dettaglio delle rimanenze di magazzino valorizzate al 31 dicembre 2011, 2012 ed al 31 agosto 2013;
- Dettaglio delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito;
- Visura della Centrale Rischi rilasciata dalla Banca d'Italia aggiornata con le segnalazioni effettuate dagli istituti di credito fino alla data del 31 agosto 2013;
- Partitario e scadenziario debiti verso fornitori al 31 agosto 2013;
- Dichiarazioni dei redditi (Modello Unico, Irap, Iva) relative agli esercizi 2010, 2011 e 2012 unitamente ai modelli di versamento F24 inerenti;
- Tabulati relativi al costo del personale dipendente, comprensivi di ratei da maturare e di trattamento di fine rapporto;
- Dettagli relativi alle altre voci patrimoniali ed economiche più significative;
- Contratti utili a verificare le poste contabili della società (contratti di mutuo, finanziamento, agenzia, vendita ecc);

Si informa che le poste contabili sono state analiticamente individuate ed esaminate con *tests* a campione, allo scopo di accertare la congruità e la completezza dei dati esposti nella situazione contabile e nel piano di ristrutturazione dei debiti.

Dopo aver riportato tutte le informazioni rilevanti sulla vita della società, la descrizione delle difficoltà che hanno portato al primo tentativo di risanamento, le iniziative intraprese dall'organo amministrativo e una sintesi del nuovo piano di risanamento

l'esperto, nel corpo dell'attestazione, procede a spiegare quale metodologia di analisi è stata applicata al caso concreto sia per l'analisi patrimoniale che per quella prospettica.

3.5.4.1 Analisi patrimoniale

Per la verifica patrimoniale l'esperto ha preso visione della documentazione aziendale messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione della Società, ed ha verificato le voci costituenti i saldi patrimoniali e la conformità dei criteri di valutazione adottati. Preliminarmente a tali analisi, anche con l'ausilio di collaboratori, sono state poste in essere azioni di verifica volte ad:

- analizzare la struttura amministrativa aziendale nonché a verificare le specifiche competenze delle persone incaricate, al fine di valutare l'attendibilità delle informazioni sintetizzate nelle scritture contabili;
- esaminare i bilanci approvati degli ultimi 2 esercizi, con particolare riguardo ai principali scostamenti rilevabili tra i diversi esercizi, nonché fra le poste di bilancio e il piano di ristrutturazione proposto ai creditori;
- richiedere informazioni e chiarimenti al Consiglio di Amministrazione della società ottenendo al riguardo informazioni esaustive e coerenti.

Viene espressamente ricordato che la veridicità dei dati contabili è assistita da apposita lettera di attestazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della società istante.

3.5.4.2 Analisi prospettica

Per l'analisi dell'andamento economico previsto nel piano 2013-2017, l'attestatore ha:

- preso visione della documentazione contabile e contrattuale sulle previsioni economiche;
- analizzato l'andamento delle vendite fino al mese di ottobre 2013, verificato il quantitativo di ordini in portafoglio ed esaminato il grado di fidelizzazione della clientela;
- verificato gli scostamenti tra l'andamento storico ed i dati previsionali delle voci più rilevanti che costituiscono il conto economico;

- analizzato criticamente l'effettiva possibilità di porre in essere le riduzione dei costi previste nel piano;
- analizzato le variabili critiche del piano, ovvero i fattori esogeni all'azienda che possono comportare variazioni significative alle previsioni effettuate.

Questa analisi è stata condotta con l'obiettivo di verificare la correttezza e l'attendibilità dei dati prospettici, nonché di stimare i flussi di cassa generati dall'attività aziendale nell'arco temporale di riferimento del piano, ed infine di valutare lo specifico grado di rischio connesso all'attuazione del business.

3.5.4.3 I dati storici

Si riporta nella tabella che segue la situazione patrimoniale ed economica che evidenzia i dati storici relativi agli esercizi 2011 - 2012 opportunamente riclassificati dall'attestatore per renderli omogenei alla rappresentazione del piano di sviluppo *ex* art. 67 co. 3 lett. d) L.F.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2011	2012
IMMOBILIZZAZIONI		
Immateriali	59.109	49.054
Immobili A	6.950.167	6.760.148
Immobili B	1.728.084	1.728.084
Materiali	783.368	624.266
Finanziarie	52	52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**9.520.779**	**9.161.604**
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze	3.937.930	3.551.404
Crediti commerciali	516.832	840.468
Crediti commerciali Ri.Ba.	1.224.372	943.329
Crediti diversi	2.272	42.936
Crediti Tributari	24.296	0
Disponibilità liquide	-96.236	12.504
Ratei e risconti	99.790	37.874
TOTALE ATTIVO	**15.230.034**	**14.590.119**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2011	2012
PATRIMONIO NETTO		
Capitale Sociale	2.660.000	2.660.000
Altre riserve	-112.433	-616.907
Versamento soci futuro aumento di capitale	0	0
Utili (perdite) portati/e a nuovo	0	0
Utile (perdita) utile	-504.474	-493.110
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**2.043.093**	**1.549.983**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	389.627	369.600
DEBITI		
Debiti verso soci	1.260.000	1.260.000
Debiti verso banche	1.029.625	992.340
Debiti verso banche consolidati	4.776.486	4.335.858
Debiti verso banche ipotecari	3.802.222	3.759.401
Debiti verso fornitori	1.345.653	1.119.839
Debiti tributari	-1.510	151.164
Debiti verso istituti di previdenza	250.427	666.422
Debiti diversi	333.734	385.513
Ratei e risconti	678	0
TOTALE DEBITI	**13.186.941**	**13.040.137**

CONTO ECONOMICO	2011	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi delle vendite	6.373.290	6.013.295
Ricavi delle vendite commercializzato	0	722.031
Resi su vendite	-109.782	-148.235
Variazione delle rimanenze di finiti	-65.919	-304.521
Valore della produzione	**6.197.590**	**6.282.569**
Acquisti	-2.099.715	-2.295.635
Rimanenze iniziali	-2.227.157	-1.954.341
Rimanenze finali	1.958.369	1.634.764
Acquisti di commercializzato	-3.729	-451.182
Rimanenze iniziali di comm.to	0	-4.028
Rimanenze finali di comm.to	0	241.599
Incidenza consumi		
Costi di vendita	-121.782	-145.373
Costo per lavorazioni di terzi	-816.840	-733.387
Manodopera diretta	-872.527	-686.585
Altri costi diretti	-226.862	-254.275
Costo del venduto	**-4.410.242**	**-4.648.442**
Primo Margine	**1.787.348**	**1.634.128**
Costi fissi per il personale	-568.909	-547.186
Spese fisse industriali	-35.704	-48.630
Spese fisse amministrative	-219.162	-229.446
Spese fisse commerciali	-411.606	-346.688
Altri costi generali	0	0
Compenso amministratori	-119.047	-115.203
Costi di struttura	**-1.354.428**	**-1.287.153**
EBITDA	**432.920**	**346.975**
Ammortamenti	-427.952	-370.409
Canoni di leasing	-91.502	-91.105
EBIT	**- 86.534**	**- 114.540**
Proventi e (oneri) finanziari	-363.047	-344.165
Proventi e (oneri) straordinari	6.433	24.712
RISULTATO LORDO DI IMPOSTE	**-443.147**	**-433.993**
Imposte sul reddito	-61.327	-59.117
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**- 504.474**	**- 493.110**

3.5.4.4 Verifiche e valutazioni patrimoniali

L'esperto per compiere le proprie analisi ha fatto riferimento alla situazione contabile riclassificata alla data del 31 agosto 2013, così come consegnata da parte della società, e di seguito esplicitata:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/08/13
IMMOBILIZZAZIONI	
Immateriali	42.390
Immobili A	6.633.064
Immobili B	1.728.084
Materiali	296.708
Finanziarie	52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**8.700.298**
ATTIVO CIRCOLANTE	
Rimanenze	3.031.397
Crediti commerciali	800.320
Crediti commerciali Ri.Ba.	776.477
Crediti diversi	2.265
Crediti Tributari	0
Disponibilità liquide	266.524
Ratei e risconti	18.020
TOTALE ATTIVO	**13.595.301**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/08/13
PATRIMONIO NETTO	
Capitale Sociale	2.660.000
Altre riserve	-1.110.017
Versamento soci futuro aumento di capitale	0
Utili (perdite) portati/e a nuovo	0
Utile (perdita) utile	33.405
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**1.583.388**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.736
DEBITI	
Debiti verso soci	1.260.000
Fabbisogno banche	
Debiti verso banche conti sbf	724.553
Debiti verso banche consolidati	4.260.808
Debiti verso banche ipotecari	3.611.978
Debiti verso fornitori	869.516
Debiti tributari	160.138
Debiti verso istituti di previdenza	364.187
Debiti diversi	389.996
Ratei e risconti	0
TOTALE DEBITI	**12.011.913**

La verifica dei valori attribuiti ai singoli elementi patrimoniali é avvenuta prendendo come base i dati emergenti dalle scritture contabili, tenute ai sensi dell'articolo 2214 del Codice Civile, i quali sono stati opportunamente verificati con la documentazione originaria e successivamente raffrontati applicando i criteri di valutazione elencati nei paragrafi che seguono.

Ciò premesso, l'esperto, assistito da propri collaboratori, in adempimento dell'incarico ricevuto:

- ha acquisito agli atti tutti i documenti necessari a supportare il proprio giudizio professionale sul Piano proposto dalla società;
- ha effettuato delle verifiche a campione, allo scopo di accertare la congruità e la completezza delle poste contabili;
- ha richiesto ed ottenuto documentazione proveniente da terzi necessaria alla verifica dei dati contabili e dei saldi patrimoniali esposti nella contabilità sociale; in particolare ha ottenuto, esaminato e riconciliato:
  - *(i)* la visura aggiornata della "centrale rischi" nella quale sono indicati i debiti verso il sistema bancario, con specifica esposizione della tipologia delle linee di fido concesse, nonché delle garanzie reali e personali a valere sulle poste debitorie;
  - *(ii)* le lettere di circolarizzazione richieste ai fornitori con indicazione dei rapporti di credito/debito esistenti alla data di riferimento del piano di risanamento;
  - *(iii)* le lettere di circolarizzazione richieste ai consulenti legali della società;
  - *(iv)* la documentazione inerente ai debiti verso i dipendenti: in particolare il sottoscritto ha acquisito il tabulato del costo del lavoro predisposto dal consulente del lavoro (professionista esterno all'azienda) relativo al periodo gennaio – agosto 2013;
  - *(v)* i documenti relativi ai debiti fiscali e previdenziali notificati alla società mediante avvisi bonari;

- ha verificato, *per quanto possibile,* che non vi siano fatti od eventi successivi alla data di riferimento della presente attestazione conosciuti, conoscibili o probabili, tali da influire sul piano proposto.

Si espone di seguito l'analisi delle singole poste patrimoniali.

➢ **Immobilizzazioni Immateriali**

La società non detiene beni immateriali oggetto di autonoma valorizzazione, poiché le voci iscritte nella posta in esame sono riferite a costi capitalizzati negli esercizi precedenti.

In particolare le voci includono spese di ricerca e sviluppo già interamente ammortizzate, programmi software, ecc. Tali voci non costituiscono beni aziendali alienabili, pertanto il piano non prevede alcuna dismissione degli stessi.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Concessioni, licenze, marchi	94	0	94
Oneri vari ammortamento	42.296	0	42.296
Spese per ricerca & sviluppo	81.177	0	81.177
F.do amm.to costi di ricerca e sviluppo	-81.177	0	-81.177
TOTALE	**42.390**	**0**	**42.390**

➢ **Immobili e Terreni**

La voce "Immobili" è costituita da due diverse unità immobiliari:

(i) la prima costituisce la sede dell'attività produttiva;

(ii) la seconda è costituita da un immobile attualmente non utilizzato dall'attività produttiva.

Al fine della completezza espositiva si dà atto che il valore contabile dell'immobile (i) è stato oggetto di rivalutazione iscritta a bilancio il 31 dicembre 2008 ai sensi della legge 185/2008.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con indicazione dei valori contabili attribuiti ai singoli compendi immobiliari:

IMMOBILI E TERRENI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Terreni	1.168.465	0	1.168.465
Fabbricato (i)	6.354.185	0	6.354.185
F.do amm.to fabbricato (i)	-889.586	0	-889.586
Terreni (ii)	1.728.084	0	1.728.084
TOTALE	**8.361.148**	**0**	**8.361.148**

Con riferimento ad entrambe le unità immobiliari si da atto che la società ha incaricato il Geometra Mario Bianchi , iscritto all'Albo professionale di categoria della provincia di Vicenza, di predisporre una stima del valore corrente di mercato, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'immobile, della collocazione, dell'andamento del mercato immobiliare, nonché dell'orizzonte temporale di attuazione del piano di risanamento.

Gli immobili in questione sono costituiti da:

- Immobile (i) è composto da ampio scoperto di proprietà per mq 3.346 e da un fabbricato sviluppato su due piano fuori terra ed una porzione interrata per complessivi mq. 1.754 adibiti a destinazione direzionale e per mq. 5.285 adibiti a destinazione produttiva.

  Il valore peritale complessivamente assegnato all'immobile è pari ad Euro 5.359.980, tuttavia come specificato nella perizia, detto valore considera la zona di riferimento e le condizioni strutturali dell'immobile, ma tenuto conto delle attuali condizioni del mercato mobiliare tale valore può essere ridotto nella misura del 10% pertanto il valore minimo assegnato all'immobile oggetto di stima è pari ad Euro 4.823.982.

- Immobile (ii) rappresentato da un fabbricato e dal relativo terreno adiacente. Tenuto conto delle condizioni dell'immobile il perito ha ritenuto di valutare l'area di proprietà senza considerare la struttura esistente, assegnano pertanto un valore al terreno che ricopre una superficie pari a mq. 976.640.

  Il valore peritale complessivamente assegnato all'immobile è pari ad ***Euro 976.640***, tuttavia considerando le attuali condizioni del mercato mobiliare tale

valore può essere ridotto nella misura del 10% pertanto il valore minimo assegnato all'immobile oggetto di stima è pari ad ***Euro 878.976.***

Come verrà più ampiamente descritto nel paragrafo relativo ai "debiti bancari ipotecari" si da atto che gli immobili risultano gravati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie:

- Immobile (i) – ipoteca volontaria di 1° grado in favore di Banca A per un valore del debito, in linea capitale, pari ad Euro 2.216.246,52;
- Immobile (ii) – ipoteca volontaria di 1°, 2° e 3° grado in favore di Banca B per un valore del debito, in linea capitale, di Euro 1.347.941,94.

Al fine di verificare l'attendibilità e la ragionevolezza del piano di risanamento proposto dalla società, il soggetto incaricato dell'attestazione ha: (***i***) analizzato criticamente i dati assunti a base della perizia tecnica, verificando, *ove possibile*, tali dati con perizie di beni simili e con dati statistici di settore; (***ii***) verificato la congruenza tra i criteri di determinazione del valore utilizzati dal perito tecnico con le specifiche esigenze di realizzo a medio termine dell'immobile; (***iii***) condiviso ed assunto le valutazioni esposte nella perizia tecnica.

- **Immobilizzazioni Materiali**

Le immobilizzazioni materiali di proprietà della società sono costituite dalle seguenti voci: macchinari per la produzione, impianti generici e specifici, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio, automezzi, autoveicoli da trasporto interno, costruzioni leggere.

Il soggetto attestatore ha constatato che il valore dei beni di proprietà della società risulta in buona parte già ammortizzato, pertanto l'importo di tali cespiti è riferibile prevalentemente a macchinari e impianti ad alta tecnologia tutto'ora utilizzati.

Per quanto attiene al valore dei beni mobili, si ritiene opportuno precisare che il criterio di valutazione adottato nel piano non differisce dal criterio di redazione dei bilanci di esercizio, in quanto tutti i beni mobili aziendali sono destinati a permanere in azienda nell'ambito del normale utilizzo e non vi sono pertanto beni mobili destinati alla liquidazione.

Al fine di attestare la correttezza dei flussi di cassa prospettici esposti nel piano, l'attestatore ha ritenuto necessario acquisire un parere tecnico sulla vita utile

dell'impianto di produzione, in quanto il piano stesso non prevede impieghi di somme destinate agli investimenti. Per questo motivo è stato rilasciato il parere tecnico dal Sig. Mario Rossi, tecnico specializzato nell'istallazione, collaudo e manutenzione degli impianti di lavorazione delle calzature, il quale ha evidenziato che nell'orizzonte temporale del piano non sono necessari interventi straordinari o sostitutivi sugli impianti produttivi della società, confermando pertanto che non è necessario accantonare delle somme destinate ad investimenti industriali.

L'unico investimento che la società intende effettuare in via prospettica è relativo all'acquisto di nuovi stampi per Euro 140.000 circa dei quali si dà evidenzia nel piano di risanamento proposto.

Si espone di seguito una sintesi dei valori netti contabili, al 31 agosto 2013, suddivisi per tipologia di cespite:

BENI MOBILI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Impianti e Macchinari	258.030	0	258.030
Attrezzature	12.792	0	12.792
Mobili e macchine d'ufficio	3.122	0	3.122
Automezzi	22.764	0	22.764
	296.708	**0**	**296.708**

Alla luce di quanto sopra esposto, l'attestatore conferma il valore contabile dei beni mobili, evidenziando che l'importo esposto non può essere inserito nel piano della società con una prospettiva di realizzare il valore attraverso la cessione degli stessi.

- **Rimanenze di magazzino**

Per meglio comprendere la valorizzazione della voce "rimanenze di magazzino" l'attestatore ritiene opportuno effettuare una distinzione in due macro categorie: ***materie prime*** costituite da tomaie, pellame, accessorie, materiale per imballo e da ***prodotti finiti*** costituiti appunto da calzature pronte per la consegna.

Per quanto attiene le ***materie prime*** la società ha esternalizzato già da numerosi anni la produzione delle "tomaie" che viene effettuata da terzisti prevalentemente localizzati in paesi esteri. L'azienda acquista in proprio i materiali necessari per la produzione e li trasferisce ai terzisti mediante bolla di "conto lavoro"; il materiale

semilavorato, costituito da "tomaie" ovvero scarpe semilavorate ancora prive della suola, rientra in azienda e viene valorizzato al costo delle materie prime incorporate incrementato del costo delle lavorazioni effettuate. L'attestatore, nell'ambito del proprio incarico ed in particolare al fine di esprimere un giudizio sulla correttezza dei dati contabili, ha operato una verifica a campione riguardante: (***i***) l'esistenza fisica dei beni in giacenza, (***ii***) la corretta iscrizione contabile del costo di acquisto, (***iii***) la presenza di materiale soggetto a fenomeni di slow moving, (***iv***) la congruenza del valore determinato con il metodo Lifo (utilizzato nei bilanci della società) con il valore corrente delle materie prime.

La voce ***prodotti finiti*** è costituita da calzature finite pronte per la vendita; il consistente volume delle rimanenze di finiti è correlato all'esigenza commerciale di disporre di un "magazzino a pronta consegna" comprensivo di tutti i modelli di calzature presenti nel catalogo dell'impresa. A tale riguardo si da atto che la società produce e commercializza circa 24 diverse linee di prodotto, disponibili in differenti colori, e pertanto le diverse combinazioni di linea – colore – numero necessitano di mantenere il livello delle scorte a quantità considerevoli.

Ai fini della redazione dell'attestazione si è provveduto a verificare a campione: (***i***) l'esistenza fisica dei beni in giacenza, (***ii***) la corretta iscrizione del costo di produzione, (***iii***) la presenza di materiale soggetto a slow moving, (***iv***) la congruenza del valore di costo con il valore di effettivo realizzo dei prodotti sul mercato.

I valori iscritti a piano e di seguito riportati sono stati confermati dall'attestatore:

RIMANENZE MAGAZZINO	31/12/12 CONTABILE	RETTIFICHE	31/12/12 RETTIFICATO
Rimanenze mat. prime/suss.e di cons.	1.668.657	0	1.668.657
Rimanenze prodotti finiti	1.362.740	0	1.362.740
TOTALE	**3.031.397**	**0**	**3.031.397**

Con riferimento alle verifiche effettuate si segnala che alcuni codici di prodotto finito, risultano scarsamente movimentati nell'esercizio di riferimento ed in quello precedente.

Ciò premesso si da atto che la società effettua periodicamente delle svendite dei prodotti a bassa movimentazione al fine di monetizzare gli articoli che evidenziano scarsa domanda sul mercato, e pertanto i dati consuntivi relativi agli esercizi 2011 e 2012, assunti a base del piano industriale, già incorporano una quota di vendite a bassa marginalità realizzate sui prodotti a lento rigiro.

Tenuto conto pertanto che l'eventuale minusvalore derivante dalla cessione di alcuni codici di prodotti finiti è già calcolato nella stima dei risultati economici prospettici, l'esperto non ha ritenuto necessario accantonare alcun fondo di svalutazione sul valore delle rimanenze.

- **Crediti verso clienti**

I ***crediti verso i clienti***, il cui valore nominale al 31 agosto 2013 risulta pari a complessivi Euro 1.576.797, già rettificato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione pari ad Euro 128.320, sono valutati nel piano al presunto valore di realizzo.

L'esistenza dei crediti è stata accertata mediante la verifica della documentazione a supporto. Le indagini condotte consentono di ritenere che i crediti iscritti a piano siano esistenti e correttamente contabilizzati.

Per quanto attiene alla verifica dell'esigibilità dei crediti sono state effettuate puntuali analisi e valutazioni per ciascuna posizione creditoria condotte sulla base:

- dell'anzianità del credito: ovvero verificando le date delle fatturazioni, le date previste di incasso, la regolarità degli incassi e gli eventuali insoluti a fronte delle ricevute bancarie emesse dalla società;
- dei contenziosi in essere puntualmente elencati dalla società con riferimento a particolari situazioni di inesigibilità (fallimenti, concordati preventivi, contestazione della merce venduta, ecc.);
- del rischio paese: ovvero della collocazione dei clienti in stati esteri che rendono maggiormente difficoltoso e/o oneroso il recupero del credito;
- dell'eventuale sussistenza di atti dispositivi sul patrimonio dei singoli clienti.

A seguito delle analisi condotte e della documentazione assunta, l'attestatore conferma il valore di realizzo indicato dalla società. Nella tabella sottostante si fornisce evidenza dei valori nominali e di realizzo dei crediti verso clienti:

CREDITI VERSO CLIENTI	31/08/13 CONTABILE	SVALUTA-ZIONI	31/08/13 VALORE PIANO
Crediti clienti	928.640	0	928.640
Crediti clienti - ricevute bancarie	776.477	0	776.477
F.do svalutazione crediti vs clienti	-128.320	0	-128.320
TOTALE	**1.576.797**	**0**	**1.576.797**

- **Disponibilità liquide**

L'importo delle "disponibilità liquide" è costituito dai conti correnti attivi, dagli assegni e da valori in cassa come segue:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Assegni	52.778	0	52.778
Cassa contanti e valori	3.654	0	3.654
Conto Corrente Bancario	210.092	0	210.092
TOTALE	**266.524**	**0**	**266.524**

L'esperto ha verificato il saldo contabile mediante la conta della giacenza della cassa assegni e l'analisi della documentazione bancaria acquisita, e conferma quindi la correttezza dei saldi contabili.

- **Patrimonio netto**

Poiché le perdite di gestione hanno superato l'ammontare pari ad un terzo del capitale sociale la società si trova delle condizioni prevista dall'articolo 2446 del Codice Civile, inoltre l'attività dell'esperto ha posto in evidenza che le previsioni economiche per l'esercizio 2013 non evidenziano utili di esercizio tali da riassorbire le perdite pregresse nella misura prevista dal terzo comma del medesimo articolo.

Ciò premesso si rende opportuno evidenziare che la società dispone di risorse patrimoniali apportate dai soci, per complessivi Euro 1.260.000 (costituite dal prestito

obbligazionario e dai finanziamenti soci), postergate al soddisfacimento degli altri creditori, tali da ricostituire integralmente il capitale sociale eroso dalle perdite.

- **Obbligazioni e finanziamento soci**

Attraverso la lettura dei libri sociali si è pervenuti alla conoscenza del fatto che in data 15 dicembre 2006 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per un valore di Euro 2.900.000, che alla data della perizia risulta versato per Euro 400.000; la scadenza di tale finanziamento è stata fissata al 31 dicembre 2020, pertanto successivamente all'orizzonte temporale del piano di risanamento.

Con riferimento al finanziamento soci si da atto che gli stessi risultano postergati al soddisfacimento degli altri creditori sociali.

OBLIGAZIONI E FINANZIAMENTO SOCI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Obbligazioni non convertibili	400.000	0	400.000
Finanziamento soci	860.000	0	860.000
TOTALE	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**

Si precisa che il finanziamento soci è stato sottoscritto nella forma di finanziamento infruttifero, e che il debito obbligazionario è stato reso infruttifero a partire dall'esercizio 2010.

- **Debiti bancari**

L'esperto ha acquisito la documentazione bancaria di riferimento ed ha effettuato un'analisi della "Centrale Rischi" al fine di accertare la correttezza dei saldi bancari.

Le verifiche sopra dette hanno confermato la correttezza e la completezza dei saldi contabili riferiti al 31 agosto 2013. In particolare il saldo contabile dei debiti verso banche è così costituito:

DEBITI VERSO BANCHE	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Debiti verso banche conto anticipi	724.553	0	724.553
Debiti verso banche consolidato	4.260.808	0	4.260.808
Debiti verso banche per mutui	3.611.978	0	3.611.978
TOTALE	**8.597.340**	**0**	**8.597.340**

La voce “debiti verso banche per anticipi” è riferita ai conti anticipi utilizzati alla data del 31 agosto 2013.

In relazione ai fidi bancari a breve termine (fidi deliberati ed operativi), la visura delle centrale rischi e le risposte alle lettere di circolarizzazione evidenziano un ammontare complessivo di Euro 1.550.000, mentre la società quantifica tali affidamenti in complessivi in Euro 2.030.000 circa. La differenza è interamente riconducibile alla linea di affidamento di Banca C che, sulla base dei dati esposti in centrale rischi, risulterebbe cessata ad inizio 2013.

Ciò premesso l’attestatore, non potendo accertare l’effettiva operatività dei fidi in essere, ha ritenuto di opportuno ricalcolare i flussi di cassa attesi, limitando l'esposizione dei conti anticipi nel limite dei fidi risultanti dalla documentazione disponibile.

Si riporta di seguito una tabella di raffronto tra l'esposizione debitoria prevista a piano e l'esposizione ricalcolata nell’ipotesi che gli affidamenti bancari disponibili risultino pari ad Euro 1.550.000, ovvero senza considerare il fido di Banca C:

DEBITI BANCARI C/ANTICIPI	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Piano FTG Spa	*1.398.290*	*1.516.782*	*1.642.391*	*1.831.540*	*1.933.262*
Ricalcolo Attestatore	*1.398.290*	*1.516.782*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
Minori disponibilità liquide	***-***	***-***	***- 92.391***	***- 281.540***	***- 383.262***

La variazione nel calcolo dei flussi di cassa sopra esposti non determina scostamenti significativi al piano presentato, in quanto il margine di tolleranza del piano, esposto nell'attivo patrimoniale alla voce "disponibilità liquide" consente di riassorbire integralmente la rettifica apportata nella previsione del cash flow.

Si precisa che il piano presentato dalla società prevede il mantenimento di tali linee di credito, essenziali per garantire l’equilibrio finanziario a breve termine, nonché il loro utilizzo nel limite dell’80% dei crediti anticipati.

La voce “debito verso banche consolidato” ricomprende tutti i finanziamenti a medio / lungo termine, oggetto del precedente piano attestato; l’ammontare di tale

esposizione non subisce variazioni nel corso del piano di risanamento, in quanto l'intero debito bancario verrà consolidato con pagamento delle sole quote di interessi in maturazione.

Infine i "debiti bancari ipotecari" sono riferiti alle posizioni nei confronti della Banca A e della banca B; come già indicato nel paragrafo "beni immobili" si precisa che i beni immobili aziendali risultano gravati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie:

- Immobile (i) – ipoteca volontaria di 1° grado in favore di Banca A per un valore del debito, in linea capitale, pari ad Euro 2.216.246;
- Immobile (ii) – ipoteca volontaria di 1°, 2° e 3° grado in favore di Banca B per un valore del debito, in linea capitale, di Euro 1.347.942.

➢ **Debiti verso fornitori**

Il saldo contabile della voce "debiti verso fornitori" al 31 agosto 2013 è pari ad Euro 869.516 e comprende il valore dei debiti verso fornitori, le fatture da ricevere al netto delle note di accredito da ricevere e gli anticipi.

Dopo aver ottenuto la documentazione di supporto l'esperto ha potuto verificare la completezza dei debiti esposti nel piano, considerando, in particolare, le indicazioni contenute nelle risposte alle lettere di circolarizzazione inviate ai fornitori. Le risposte hanno permesso di verificare la correttezza del saldo a debito. Si riepilogano di seguito i saldi peritali riferiti alla data del 31 agosto 2013:

DEBITI VERSO FORNITORI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Anticipi	-20.233	0	-20.233
Fornitori	865.331	0	865.331
Fatture da ricevere	24.417	0	24.417
TOTALE	**869.516**	**0**	**869.516**

È stato operata un'ulteriore verifica sulla correttezza degli stanziamenti a valere sulle fatture da ricevere mediante l'analisi delle fatture ricevute nei mesi successivi alla data del piano.

- **Debiti tributari**

Le verifiche contabili hanno portato alla luce un saldo dei debiti tributari al 31 agosto 2013 pari a complessivi Euro 160.138 distinti nelle voci riportate nella tabella che segue:

DEBITI TRIBUTARI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Debiti Erario	160.559	0	160.559
Ritenute fiscali	-421	0	-421
TOTALE	**160.138**	**0**	**160.138**

Grazie alla documentazione di supporto e alla verifica della completezza dei saldi esposti nel ricorso, è stata riscontratat coincidenza fra i debiti risultanti dalla documentazione a supporto e quelli iscritti nella contabilità sociale ed esposti nel piano proposto.

Per quanto attiene ai ritardati versamenti fiscali, in particolare attinenti all'imposta sul valore aggiunto, l'esperto dà atto che la società ha parzialmente regolarizzato la propria posizione provvedendo a versare, nel corso del mese di settembre 2013, l'importo di Euro 80.000 maggiorato di sanzioni ed interessi. La verifica dei debiti tributari ha tenuto conto delle sanzioni e degli interessi che matureranno a fronte dei ritardati versamenti, prevedendo la possibilità per l'azienda di utilizzare il meccanismo del ravvedimento operoso *ex* art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ritenuto compatibile con la liquidità disponibile prevista nel breve termine.

Per la valutazione dei rischi di natura fiscale è stata circolarizzata la competente Agenzia delle Entrate territoriale nonché l'ente incaricato per la riscossione, Equitalia, riscontrando che non vi sono in corso avvisi di accertamento, avvisi di irregolarità ovvero cartelle esattoriali.

- **Debiti previdenziali**

Il saldo dei debiti previdenziali è di seguito esposto nelle voci che lo compongono:

DEBITI PREVIDENZIALI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Debiti vs INPS	332.431	0	332.431
Debiti vs enti previdenziali	31.756	0	31.756
TOTALE	**364.187**	**0**	**364.187**

Con riferimento ai debiti verso l'Inps le attività poste in essere dall'esperto hanno rilevato che la società, nel corso dell'esercizio 2011 e 2012, non ha provveduto al versamento dei debiti previdenziali alle scadenze previste dalla normativa vigente. Ciò premesso si riporta che l'intero debito previdenziale scaduto é stato rateizzato, a partire dal giugno 2013, in rate mensili con scadenza dell'ultima rata nel mese di maggio 2017.

L'attestatore ha verificato che i saldi iscritti a piano fossero comprensivi di sanzioni, interessi e diritti di riscossione, ovvero che l'intero importo derivante dagli avvisi di pagamento e dalle cartelle esattoriali fosse correttamente imputato a piano. Con riferimento alle rateizzazioni concesse dall'Inps (a fronte degli avvisi di irregolarità) e da Equitalia (per la quota di debito notificato mediante cartella esattoriale) si evidenzia che il piano non tiene conto delle scadenze effettive delle rate, bensì prevede l'intero pagamento del debito previdenziale in un arco temporale più breve, ovvero entro i primi mesi dell'esercizio 2014.

Con riferimento a tale specifica voce viene riportata di seguito l'esposizione debitoria prevista a piano confrontata con l'esposizione prevedibile a fronte delle rateizzazioni concesse:

DEBITI PREVIDENZIALI	2013	2014	2015	2016	2017
Piano società	113.588	82.000	82.000	82.000	82.000
Ricalcolo Attestatore	307.870	251.215	165.734	106.690	82.000
Maggiori disponibilità liquide	**194.282**	**169.215**	**83.734**	**24.690**	**-**

La tabella sopra esposta evidenzia che la società, nel caso in cui sia mantenuto in essere il piano di rateizzazione descritto, nel periodo 2013 – 2016 potrà beneficiare di maggiori disponibilità liquide rispetto a quelle indicate nel piano di risanamento.

La correttezza e completezza degli importi iscritti é stata verificata mediante controlli a campione effettuati riconciliando le rilevazioni contabili con la documentazione ricevuta dal consulente del lavoro e dai modelli F24 di versamento dei contributi.

- **Debiti verso dipendenti e TFR**

I debiti verso dipendenti ammontano ad Euro 370.736 e sono costituiti dalle voci relative: (***i***) a salari e stipendi correnti, (***ii***) debito verso dipendenti a fronte della procedura di mobilità per un ammontare di Euro 40.000 circa; (***iii***) ratei ferie maturati e non ancora corrisposti; (***iv***) al fondo per trattamento di fine rapporto, così come riportati nella tabella che segue:

DEBITI VERSO DIPENDENTI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Debiti vs Dipendenti	136.779	0	136.779
TFR	233.956	0	233.956
TOTALE	**370.736**	**0**	**370.736**

Il debito esposto nella voce "debiti verso dipendenti" é stato opportunamente verificato sulla base della documentazione aziendale disponibile.

L'importo del fondo trattamento di fine rapporto risulta correttamente determinato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile, come evidenziato nel prospetto di calcolo fornito dal consulente del lavoro.

Con riferimento al "costo a carico azienda" per l'accesso alla procedura di mobilità aziendale, posta in essere nei primi mesi del 2013 e relativa a 9 dipendenti, é stato interamente spesato nell'esercizio ed il debito residuo, relativo alle ultime 5 rate, é iscritto nella voce appena commentata.

- **Debiti diversi**

Il saldo contabile riferito ai debiti diversi è così rappresentato:

DEBITI DIVERSI	31/08/13 CONTABILE	RETTIFICHE	31/08/13 VALORE PIANO
Fondo indennità cessazione agenti	61.614	0	61.614
Debiti su finanziamento terzi	97.800	0	97.800
Fondo TFM Amministratori	187.689	0	187.689
Debiti diversi	42.893	0	42.893
TOTALE	**389.996**	**0**	**389.996**

L'esperto ha opportunamente verificato la documentazione aziendale al fine di verificare la correttezza, la completezza e le scadenze dei saldi contabili relativi ai debiti diversi.

In particolare dalle verifiche effettuate si ritiene che il fondo indennità di cessazione di agenzia esprime una corretta approssimazione degli importi maturati a fronte del contratto di agenzia in essere, in quanto il calcolo é stato effettuato dalla società sulla base del contratto nazionale agenti attualmente vigente sul territorio nazionale.

- **Analisi rischi ed eventi successivi significativi**

Gli amministratori della società hanno provveduto a rilasciare una lettera di attestazione nella quale hanno confermato che:

- hanno portato a conoscenza dell'attestatore ogni documento, notizia ed informazione rilevante ai fini della presente attestazione;
- alla data di riferimento della presente relazione non vi sono cause o giudizi pendenti (ordinari od arbitrali) di natura civile, penale, lavoristica, tributaria od amministrativa tali da incidere sul Piano;
- non si sono verificati eventi significativi in data successiva a quella di riferimento dell'attestazione, in grado di incidere sulla consistenza patrimoniale nel suo complesso.

Ciò premesso e considerato, le verifiche contabili effettuate non hanno evidenziato rischi od oneri futuri di cui tener conto nell'ambito del Piano di risanamento, che non siano già valutati e compresi nei saldi del Piano esaminato.

L'esperto conferma quindi il fatto che non vi siano elementi di cui il Piano non tenga già conto ed in grado di influire in maniera significativa sui saldi contabili nonché sulla continuità aziendale della società e, quindi, di alterare i parametri rispetto ai quali i creditori destinatari del Piano attestato saranno chiamati a manifestare il rispettivo assenso o diniego.

A prescindere dalla attività di verifica effettuate, l'esperto riferisce che le metodologie di analisi impiegate consentono di ritenere ragionevolmente circoscritti i molteplici fattori di rischio impliciti in ogni attività di controllo contabile e che pur tuttavia sussiste un'alea di limitati scostamenti, derivanti da possibili fattori di rischio non già considerati, che comunque non si ritiene tale da incidere sostanzialmente sul giudizio raggiunto, rispetto al quale gli organi della procedura ed i creditori sono chiamati a valutare.

- **Conclusioni**

Sulla base delle risultanze e delle verifiche effettuate, l'esperto si trova nella situazione di esprimere giudizio di attendibilità sui dati al 31 agosto 2013, e asserisce di aver verificato la correttezza delle principali voci contabili presenti nella situazione patrimoniale a tale data.

3.5.4.5 Analisi dell'andamento economico e finanziario

In questa parte dell'attestazione l'esperto analizza criticamente la costruzione dei dati prospettici indicata dal piano proposto dalla società, condiviso con il proprio advisor finanziario, al fine di verificare che le previsioni risultino fondate su criteri oggettivi e ragionevoli e gli obiettivi posti siano raggiungibili. Per evitare di creare ripetizioni, si rimanda al paragrafo dedicato alla descrizione della metodologia adottata utilizzata per la determinazione dei valori previsionali relativi a ciascuna voce del piano e in questa sede vengono riportate solamente le conclusioni dell'attestatore in merito alla correttezza delle stime ed alla sostenibilità delle assunzioni di base.

- **Andamento economico prospettico**

L'esperto ha fatto riferimento, per le proprie analisi, alla situazione economica prospettica riclassificata come di seguito esplicitata.

CONTO ECONOMICO	2013	2014	2015	2016	2017
A) VALORE DELLA PROD.					
Ricavi delle vendite	6.688.027	6.920.320	7.136.580	7.958.478	8.400.481
Resi su vendite	-110.330	0	0	0	0
Variazione rimanenze di finiti	-82.037	-91.037	-106.709	8.410	50.000
Valore della produzione	**6.495.660**	**6.829.283**	**7.029.871**	**7.966.888**	**8.450.481**
Acquisti	-2.588.091	-2.935.585	-2.997.247	-3.491.020	-3.785.813
Rimanenze iniziali	-1.876.364	-1.732.324	-1.594.989	-1.458.064	-1.368.064
Rimanenze finali	1.732.324	1.594.989	1.458.064	1.368.064	1.268.064
Costi di vendita	-162.251	-147.840	-152.460	-170.018	-179.461
Costo per lavorazioni di terzi	-973.216	-1.021.877	-1.021.877	-1.139.563	-1.202.853
Manodopera diretta	-444.690	-574.330	-574.330	-626.588	-654.692
Altri costi diretti	-213.807	-241.201	-271.162	-296.651	-310.359
Costo della produzione	**-4.526.095**	**-5.058.168**	**-5.154.001**	**-5.813.840**	**-6.233.178**
Primo Margine	**1.969.565**	**1.771.115**	**1.875.870**	**2.153.048**	**2.217.303**
Costi fissi per il personale	-569.638	-414.621	-439.621	-564.621	-614.621
Spese fisse industriali	-52.225	-5.512	-5.788	-5.788	-5.788
Spese fisse amministrative	-203.754	-184.867	-185.000	-185.000	-185.000
Spese fisse commerciali	-344.428	-389.761	-402.500	-465.000	-490.000
Altri costi generali	0	0	0	-8.239	-8.697
Compenso amministratori	-138.864	-138.864	-175.000	-175.000	-175.000
Costi di struttura	**-1.308.910**	**-1.133.625**	**-1.207.909**	**-1.403.648**	**-1.479.106**
EBITDA	**660.655**	**637.490**	**667.961**	**749.400**	**738.197**
Ammortamenti	-315.010	-301.515	-286.888	-283.161	-263.394
Canoni di leasing	0	0	0	0	0
EBIT	**345.646**	**335.975**	**381.073**	**466.239**	**474.803**
Proventi e (oneri) finanziari	-299.248	-297.513	-296.064	-296.092	-293.820
Proventi e (oneri) straordinari	-107.224	-31.304	0	0	0
RISULTATO LORDO DI IMPOSTE	**-60.826**	**7.158**	**85.008**	**170.146**	**180.983**
Imposte sul reddito	-53.038	-51.672	-54.406	-64.640	-68.021
UTILE/PERDITA DI ESERC.	**- 113.864**	**- 44.514**	**30.602**	**105.506**	**112.962**

- Ricavi netti delle vendite

Per quanto riguarda la stima dell'andamento dei ricavi è stata compiuta un'analisi sulla localizzazione geografica dei clienti con cui la società ha avuto rapporti negli esercizi 2011 – 2013 che rilevato che il riposizionamento aziendale ha generato nel corso nel 2012 un incremento del fatturato estero del 12% rispetto al 2011.
Nei primi 8 mesi del 2013 gli effetti di tale politica commerciale risultano significativi, posto che il fatturato estero è cresciuto fino a raggiungere il 54% del fatturato totale.
L'incremento delle vendite previsto nel biennio 2013 – 2015 risulta essere ragionevolmente conseguibile tenuto conto che gli ordini in portafoglio al 31 ottobre 2013 sono incrementati del 10% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente e che il fatturato realizzato fino al mese di ottobre risulta in linea con le previsioni di crescita formulate. Per quanto attiene l'esercizio 2016 si rileva una variazione positiva pari al 12% correlata all'inserimento di due nuove risorse inquadrate come area manager all'interno della funzione commerciale.
Grazie anche al monitoraggio dell'andamento delle vendite anche in data successiva al 31 agosto 2013, l'attestatore ritiene di confermare i criteri di stima dei ricavi in quanto tali previsioni risultano ragionevoli e conseguibili con l'attuale struttura aziendale.

- Variazione rimanenze di materie prime e di prodotti finiti

Per quanto attiene alle politiche di gestione delle giacenze di magazzino si rimanda al paragrafo successivo.

- Costi di acquisti di materie prime

La società ha determinato gli importi relativi agli acquisti distinguendo gli articoli commercializzati (ovvero acquistati e rivenduti senza l'apporto di lavorazioni) dagli acquisti delle materie prime e semilavorate necessari per la produzione aziendale.
Durante le visite presso gli stabilimenti aziendali l'attestatore e i suoi collaboratori hanno potuto apprendere le fasi del processo produttivo: la società acquista le materie prime (pelle, solette, accessori e materiale di produzione) che provvede ad inviare in conto lavoro a laboratori terzi. Il processo produttivo viene completato presso la sede

aziendale mediante la fase di "iniezione" che permette di assemblare la "tomaia" alla "suola" prodotta in poliuretano ovvero acquistata da terzi in materiali diversi.
Per le materie prime è stato appurato che l'andamento degli acquisti sia in linea con l'incremento del fatturato ed sono stati effettuati alcuni controlli a campione rispetto alla valutazione delle materie prime che vengono utilizzate nella produzione interna delle calzature mentre, per quanto riguarda i prodotti commercializzati la verifica si è concentrata sui prezzi di acquisto degli stessi applicati nel corso degli esercizi 2012 – 2013. L'attestatore, in relazione alle analisi condotte, ritiene di confermare i valori imputati nel piano.

- Costi per lavorazione di terzi

L'attestatore dopo aver verificato a campione le fatture relative alle lavorazioni effettuate da laboratori terzi ritiene di confermare i valori riportati nel piano.

- Manodopera diretta

Gli importi di costo inseriti nel piano risultano coerenti con le previsioni dei volumi di produzione inoltre la stima è stata elaborata analiticamente sulla base dei dati forniti dal consulente del lavoro della società.

- Altri costi diretti

Tale posta ricomprende i costi relativi alle manutenzioni, ai materiali di consumo, alle utenze, ecc. e sono stati determinati considerando come parametro di riferimento le incidenze storiche.

- Costi fissi per il personale

Il calcolo relativo alla stima del costo del personale è stato effettuato utilizzando i medesimi criteri già descritti a commento della voce manodopera diretta. Inoltre le assunzioni per la determinazione di tale voce sono riferite alle politiche definite dalla direzione aziendale che prevedono l'inserimento di un nuovo area manager all'ultimo trimestre del 2015 e di un secondo area manager a partire dall'esercizio 2016.

- Spese commerciali, amministrative e industriali

La voce spese commerciali nell'orizzonte temporale del piano presenta un andamento crescente che appare in linea con le politiche che la società deve porre in essere al fine di raggiungere i livelli di fatturato stimati.

- Compenso agli amministratori

Essi sono stati determinati in misura costante per il biennio 2013 – 2014 sulla base dei dati storici mentre, a partire dall'esercizio 2015 è stato previsto un aumento. I dati esposti, inoltre, tengono conto dell'accantonamento annuo del TFM.

- Ammortamenti / canoni di leasing

Essi tengono conto degli investimenti che la società intende realizzare nel corso degli esercizi 2013 – 2014 e sono calcolati sulla base delle aliquote ordinarie previste dalla normativa fiscale vigente, che approssimano correttamente la prevedibile vita economico – tecnica dei cespiti.

- Oneri finanziari

L'attività dell'attestatore si è concentrata nella verifica delle metodologie di calcolo degli interessi da corrispondere agli istituti di credito attraverso un ricalcolo dei piani di ammortamento in relazione alle quote relative ai finanziamenti ipotecari, il calcolo degli interessi sul debito consolidato tenendo conto dei tassi riportati nel piano esposto dalla società, il calcolo degli interessi sul debito a breve termine. Si ritiene inoltre corretta la stima delle commissioni.

- Imposte

È stato effettuato un complessivo ricalcolo delle imposte dirette (Ires e Irap) a carico degli esercizi futuri, rilevando che le imposte imputate nel piano, sono in linea con i calcoli effettuati dall'attestatore.

- **Andamento patrimoniale prospettico**

Si riporta nella tabella che segue la situazione patrimoniale prospettica, derivante dalle valutazioni e dalle stime esposte nei paragrafi che precedono, suddivisa tra poste attive e passive:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2013	2014	2015	2016	2017
IMMOBILIZZAZIONI					
Immateriali	51.646	50.042	49.277	48.353	48.211
Immobili Lonigo	6.569.522	6.378.897	6.188.271	5.997.646	5.807.020
Immobili Grancona	1.728.084	1.728.084	1.728.084	1.728.084	1.728.084
Materiali	398.391	289.105	193.608	101.996	29.370
Finanziarie	52	52	52	52	52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**8.747.695**	**8.446.180**	**8.159.292**	**7.876.131**	**7.612.737**
ATTIVO CIRCOLANTE					
Rimanenze	3.325.327	3.096.955	2.853.321	2.771.731	2.721.731
Crediti commerciali	1.747.862	1.895.978	2.052.989	2.289.425	2.416.577
Crediti commerciali Ri.Ba.	0	0	0	0	0
Crediti diversi	91.000	75.000	92.000	92.000	92.000
Crediti Tributari	0	0	0	0	0
Disponibilità liquide	353.473	889.484	1.114.600	1.405.679	1.704.484
Ratei e risconti	-	0	0	0	0
TOTALE ATTIVO	**14.265.357**	**14.403.597**	**14.272.202**	**14.434.966**	**14.547.529**

Si riportano di seguito le voci relative al passivo patrimoniale, rettificate ove necessario ed integrate con i fondi rischi ed oneri attinenti all'esecuzione del piano:

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2013	2014	2015	2016	2017
PATRIMONIO NETTO					
Capitale Sociale	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
Altre riserve	-1.110.017	-1.223.881	-1.268.395	-1.237.793	-1.132.286
Versam. soci futuro aum.to cap.	0	0	0	0	0
Utili (perdite) portati/e a nuovo	0	0	0	0	0
Utile (perdita) utile	-113.864	-44.514	30.602	105.506	112.962
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**1.436.119**	**1.391.605**	**1.422.207**	**1.527.714**	**1.640.675**
TFR	368.934	429.534	490.134	550.734	611.334
DEBITI					
Debiti verso soci	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
Fabbisogno banche		0	0	0	0
Debiti verso banche conti sbf	1.398.290	1.516.782	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Debiti verso banche consolidati	4.479.206	4.300.129	4.295.540	4.290.839	4.286.024
Debiti verso banche ipotecari	3.374.015	3.251.353	3.062.190	2.868.438	2.669.985
Debiti verso fornitori	1.198.773	1.309.261	1.271.067	1.455.260	1.558.653
Debiti tributari	53.039	51.672	54.406	64.640	68.021
Debiti vs. istituti previdenza	113.588	251.215	165.734	106.690	82.000
Debiti diversi	304.000	323.000	342.000	361.000	380.000
Ratei e risconti	0	0	0	0	0
TOTALE DEBITI	**12.549.845**	**12.692.946**	**12.491.071**	**12.507.601**	**12.466.017**
Fondo rischi	279.393	319.046	358.923	399.651	440.837
Fondo per garanzie	0	0	0	0	0
TOTALE FONDI	**279.393**	**319.046**	**358.923**	**399.651**	**440.837**
Fondo spese professionali	0	0	0	0	0
TOTALE PASSIVO	**12.829.238**	**13.011.992**	**12.849.994**	**12.907.252**	**12.906.854**

In relazione ai dati sopraesposti si espongono le seguenti considerazioni.

- Immobilizzazioni Materiali e Immateriali

L'Attestatore ha rilevato che la società ha deciso di posticipare l'investimento nelle nuove linee di prodotto per euro 140.000 all'esercizio 2014, ma ritiene che questo non comporti alcuna variazione significativa al piano. La progressiva riduzione di valore che subiscono le immobilizzazioni nell'arco temporale 2014 – 2017 è dovuta all'effetto degli ammortamenti calcolati sulla base delle aliquote utilizzate correntemente dalla società.

- Rimanenze

La determinazione delle rimanenze di magazzino nel periodo temporale di riferimento del piano presenta un importante decremento. Dai colloqui effettuati con la Direzione Aziendale è emerso che l'ingente ammontare delle giacenze di magazzino negli esercizi precedenti non poteva essere giustificato sotto il profilo della "stagionalità", ma risultava in linea con le esigenze commerciali, in quanto per poter offrire una fornitura "just in time" la società doveva mantenere elevato il livello delle scorte.
Questa politica aziendale di contro generava un effetto fortemente negativo sotto il profilo finanziario in quanto l'ingente ammontare delle giacenze tratteneva importanti risorse finanziarie.
A fronte di tale situazione la Direzione Aziendale ha deciso di porre in essere importanti politiche correttive sia per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime sia per quanto attiene la gestione dei prodotti finiti.
La Direzione Aziendale ha deciso di intervenire modificando i criteri di scelta con cui veniva approvato l'inserimento di una nuova linea di prodotti o la sua dismissione, nello specifico la società è passata da una organizzazione "per funzioni" in cui tutte le politiche di acquisto e di vendita erano poste in essere in ragione di esigenze commerciali, ad una logica "per processi" in cui le decisioni vengono assunte considerando trasversalmente tutte le esigenze aziendali, dando maggiore importanza agli effetti finanziari generati dalle stesse.

Inoltre nel corso del 2012 ha provveduto a sostituire la risorsa impiegata nella pianificazione degli acquisti al fine di ottenere una più attenta gestione delle scorte che permettesse di incrementare la rotazione delle materie prime. Infine la società ha attuato delle misure al fine di ottimizzare la gestione dei prodotti obsoleti, quali ad esempio l'allestimento di uno spaccio aziendale.

A fronte di tali considerazioni l'attestatore ritiene coerente che, nonostante la previsione di un incremento complessivo del fatturato nel periodo 2013 – 2017 pari al 26%, nel piano proposto dall'advisor e dalla società si stimi, nello stesso periodo, una riduzione complessiva delle giacenze di magazzino pari al 18%.

- Crediti verso clienti

Essi sono stimati considerando un periodo medio di incasso dilazionato di circa 90 giorni, l'attestatore, dopo aver verificato che tale condizione di pagamento è in linea con le condizioni contrattuali previste e con gli andamento storici, ritiene di confermare i dati previsti nel piano.

- Debiti verso banche

L'esposizione verso gli istituti di credito è stata determinata considerando i seguenti elementi qualificanti, distinti in funzione del tempo di realizzazione: (***i***) i *debiti a breve termine* sono integralmente riferibili all'utilizzo dell'80% del monte crediti medio dell'esercizio. In relazione a tale criterio di stima l'attestatore ha effettuato le opportune analisi, tenuto conto dei controlli effettuati, delle informazioni ottenute attraverso la "centrale rischi", e le risposte degli istituti di credito alle lettere di circolarizzazione. Per quanto attiene alle considerazioni a cui è pervenuto si rimanda integralmente al paragrafo Debiti bancari; (***ii***) i *debiti finanziari a medio lungo termine* sono composti dai finanziamenti chirografari e dai mutui ipotecari. Il piano, in linea con la proposta effettuata agli istituti di credito, prevede il riscadenziamento con rimborso *bullet* a 5 anni del debito chirografario, mentre per quanto riguarda i finanziamenti ipotecari è stato ipotizzato il rimborso degli stessi sulla base di un piano di ammortamento riscadenziato a 15 anni con preammortamento per il 2013.

- Debiti previdenziali

Il piano prevede l'integrale pagamento del debito nel corso 2013. Dalla documentazione analizzata è emerso che la società ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione dei sospesi contributivi. Tale condizione comporta un miglioramento del flusso di cassa, già quantificato ed esposto al paragrafo Debiti previdenziali, al quale si rimanda integralmente.

➢ **Flussi di cassa attesi**

Il piano presentato dalla Società evidenzia i flussi di cassa attesi nel periodo di riferimento 2013 – 2017, calcolati sulla base dei dati economici futuri e delle variazioni intervenute nei saldi patrimoniali.

L'esperto ha fatto riferimento per le proprie analisi alla situazione finanziaria prospettica come di seguito esplicitata.

RENDICONTO FINANZIARIO	2013	2014	2015	2016	2017
Reddito di esercizio	- 113.864	- 44.514	30.602	105.506	112.962
Ammortamenti	315.010	301.515	286.888	283.161	263.394
Accantonamenti TFR	59.934	60.600	60.600	60.600	60.600
Accantonamenti fondi rischi	39.094	39.653	39.877	40.728	41.186
AUTOFINANZ. LORDO	**300.174**	**357.254**	**417.967**	**489.995**	**478.142**
Rimanenze	226.077	228.372	243.634	81.590	50.000
Crediti commerciali	- 907.394	- 148.116	- 157.011	- 236.436	- 127.152
Crediti commerciali Ri.Ba.	943.329	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	78.934	110.488	- 38.194	184.193	103.393
DELTA CCN OPERATIVO	**340.947**	**190.744**	**48.429**	**29.347**	**26.241**
Flusso di cassa operativo	**641.120**	**547.998**	**466.396**	**519.342**	**504.383**
Crediti diversi	- 48.064	16.000	- 17.000	-	-
Ratei e risconti	37.874	-	-	-	-
Liquidazione TFR	- 60.600	-	-	-	-
Debiti tributari	- 98.125	- 1.367	2.734	10.234	3.381
Debiti verso istituti di prev.za	- 552.834	137.627	- 85.480	- 59.044	- 24.690
Debiti diversi	158.786	19.000	19.000	19.000	19.000
Liquidità generata/assorbita	**78.157**	**719.258**	**385.650**	**489.532**	**502.073**
Investimenti / Disinvestimenti	98.899	-	-	-	-
Debiti verso banche	405.950	118.492	33.218	-	-
Debiti verso banche consolid.	143.348	- 179.077	- 4.589	- 4.701	- 4.815
Debiti verso banche ipotec.	- 385.386	- 122.662	- 189.163	- 193.752	- 198.453
Liqu	**340.969**	**536.011**	**225.116**	**291.079**	**298.805**

L'attestatore, alla luce delle analisi effettuate e sopra descritte, ritiene che le ipotesi e le assunzioni poste a fondamento del Piano siano ragionevolmente affidabili per valutare la fattibilità del Piano proposto.

L'andamento finanziario della Società, può essere riassunto nei seguenti punti:

- Cash flow generato operativo: la liquidità generata dall'attività aziendale prevista negli esercizi 2013 – 2017, ammonta a complessivi 2 Mln circa, nonostante i risultati di esercizio siano notevolmente inferiori, per effetto dei considerevoli ammortamenti ed accantonamenti spesati a conto economico nel corso della durata del piano.
- Cash flow generato dalla gestione del capitale circolante: le variazioni intervenute nel circolante nell'arco temporale in cui si sviluppa il piano contribuiscono a generare un flusso di cassa positivo. Le variazioni intervenute nella voce rimanenze, dovute ad un miglioramento della gestione e quindi della rotazione delle giacenze, produce effetti positivi in termini di generazione di flussi di cassa negli esercizi 2013 – 2015.

In conclusione si evidenzia che il flusso di cassa prodotto dalla gestione operativa è positivo in tutto l'arco temporale del piano, pertanto con lo svolgimento dell'attività d'impresa, la Società è in grado di generare flussi di cassa che potranno essere utilizzati, al termine del piano, per il rimborso di parte del debito chirografario e ipotecario.

3.5.4.6 Attestazione

All'esito delle analisi effettuate ed ampiamente descritte nel corpo dell'attestazione l'attestatore ha potuto constatare che il piano mette in evidenza come, nel periodo 2013 - 2017, la società Alfa S.p.A possa trovare le condizioni per ripristinare l'equilibrio economico e finanziario consentendo il proseguo dell'attività d'impresa.

Il Piano specifica inoltre che il rimborso dell'indebitamento finanziario potrà avvenire o attraverso la cessione di uno degli immobili di proprietà, ovvero, in mancanza di una effettiva prospettiva di cessione, mediante l'operazione di lease-back sull'immobile adibito a sede produttiva. Pertanto l'esperto ritiene opportuno attestare che i dati

aziendali esposti nel piano presentato dalla società sono veritieri ed attendibili e che il piano di risanamento ex. art. 67 L.F. proposto risulta fattibile, in quanto sussistono elementi che ragionevolmente fanno presumere che l'attività aziendale, nonché il realizzo degli asset destinati alla vendita, consentiranno di soddisfare integralmente tutti i creditori.

CONCLUSIONE

Nel presente elaborato si esamina come negli ultimi anni il legislatore ha abbia attuato una serie di riforme al fine di incentivare il ricorso agli istituiti di risanamento che abbiano natura negoziale, dedicandosi all'approvazione di una serie di riforme che hanno dato una nuova configurazione alla Legge Fallimentare. Nell'ambito delle soluzioni negoziali della crisi questo elaborato si è dedicato ad analizzare il piano di risanamento attestato ex Art. 67, co. 3, lett. d) con particolare attenzione al procedimento di attestazione del piano da parte del professionista indipendente.

Il primo capitolo è stato dedicato alla disamina del concetto di crisi aziendale perché costituisce la situazione dalla quale l'impresa parte nel momento in cui cerca di attivare un processo di risanamento. È stata descritta la discussione intervenuta in dottrina e giurisprudenza sino ad arrivare alle ultime conclusioni che hanno riconosciuto lo stato di crisi quale rischio di insolvenza.

All'interno del secondo è stata fatta un'ampia trattazione della disciplina che il legislatore ha prescritto per il piano di risanamento attestato, le caratteristiche soggettive e oggettive dell'istituto, la descrizione dell'effetto protettivo sugli atti in esecuzione del piano attuata grazie all'esenzione da revocatoria e le esenzioni da reati penali. Si è provveduto ad integrare la scarna disciplina sulla predisposizione del piano con le posizioni espresse dalla prassi professionale sulla sua redazione come delineate dalle «Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi» (Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME).

Il terzo capitolo ha affrontato l'argomento cardine di questa ricerca. Dopo una descrizione della normativa attualmente in vigore riguardante i requisiti che il professionista deve possedere per essere nominato attestatore e delle implicazioni legate al codice penale, viene dedicato ampio spazio alla descrizione delle attività di verifica dei dati aziendali e l'attestazione della fattibilità del piano a cui ho potuto assistere nell'ambito dell'attestazione del piano della società Alfa S.p.A.

Il caso Alfa S.p.A costituisce un ottimo supporto pratico alla parte teorica presentata nello svolgimento di questo documento poiché i vari soggetti coinvolti nel risanamento

hanno pienamente seguito le impostazioni dettate dalla giurisprudenza e dalla prassi più consolidata.

La crisi di Alfa S.p.A è nata nel 2009 per una carenza di competitività del processo produttivo. Nel tentativo di arginare questo *gap* nei confronti dei principali concorrenti la società ha provveduto ad investire nel campo dell'automazione e nell'area commerciale, tuttavia la contrazione del fatturato ha generato difficoltà di copertura finanziaria. Per contrastare questa situazione è stato proposto ai principali istituti di credito un piano di risanamento attestato per il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano poggiava sulla previsione di una forte espansione delle vendite e delle marginalità grazie agli investimenti attuati che avrebbe consentito di generare i flussi di cassa necessari a far fronte alle rate del finanziamento in scadenza. Purtroppo il persistere della situazione di crisi del mercato globale e le notevoli difficoltà incontrate nell'attuare l'espansione commerciale hanno fatto si che la situazione di crisi finanziaria non si risolvesse.

Un'analisi *ex post* del un piano industriale predisposto mette facilmente in risalto gli errori commessi nella predisposizione e nell'implementazione della strategia utile all'uscita dalla crisi. Sembra del tutto evidente come le ipotesi di espansione economica della società fossero fin troppo ottimistiche primo visto le prospettive della crisi globale. Forse era quasi impossibile rispettare i ritmi di crescita delle vendite previsti.

Nel 2013 l'organo amministrativo della società ha ravvisato le circostanze per la presentazione di un nuovo piano di risanamento attestato nel tentativo di riportare l'esposizione bancaria entro limiti compatibili con le dimensioni aziendali nel medio termine attraverso una più controllata espansione commerciale e ottimizzazione della struttura produttiva.

L'attività di attestazione del piano 2013-2017 è stata particolarmente interessante proprio per il susseguirsi di due piani di risanamento quasi concatenati. L'area di analisi che mi ha visto coinvolto direttamente nel processo di verifica dei saldi contabili e delle valutazioni effettuate nel piano è stata quella delle giacenze di magazzino, sia di materie prime che di prodotti finiti. In particolare la problematica del magazzino dei

prodotti finiti si dimostrava essere il cospicuo ammontare di giacenze per l'esigenza di offrire forniture "*just in time*" ai propri clienti. L'elevato livello di scorte comporta un effetto negativo dal punto di vista finanziario perché sottrae ingenti risorse finanziarie che sarebbero state utilizzate per il pagamento delle rate dei finanziamenti bancari. È stato stimolante capire se gli interventi predisposti dalla società dal punto di vista della gestione delle scorte (riduzione complessiva delle giacenze di magazzino pari al 18%) sono ragionevolmente attuabili visti gli obiettivi di espansione del fatturato (prevista nel periodo 2013-2017 pari al 26%).

Con questo esempio pratico si è voluto dimostrare che lo strumento del piano di risanamento attestato *ex* art. 67 co. 3 lett. d). L.F. è efficace se attuato in tempo e soprattutto qualora il dissesto sia sostanzialmente di natura finanziaria e non economica, cioè si presenti per limitate capacità di rispettare le scadenze concordate con finanziatori, fornitori e fisco.

Ad oggi la situazione è in fase di contrattazione a causa delle diffidenze dimostrate dalle banche alle quali è stato richiesto un sostegno per l'attuazione del risanamento, da una parte dovute alla crisi economica mondiale ed il *credit crunch* dall'altra per la poca flessibilità interna di determinati istituti di credito.

La società Alfa S.p.A costituisce un esempio appropriato di come le aziende possano cogliere l'orientamento del legislatore verso l'utilizzo degli strumenti di risanamento di matrice negoziale. L'organo direttivo, pur trovandosi in situazioni di seria difficoltà finanziaria, ha sempre tentato di evitare il fallimento prima ricorrendo a correttivi di matrice interna, poi al il piano di risanamento.

BIBLIOGRAFIA

- ABETE L., Le vie negoziali per la soluzione della crisi d'impresa, in Il Fallimento, 2007
- AMBROSINI S. E AIELLO M., I piani attestati di risanamento: questioni interpretativi e profili applicativi, 2014, www.ilcaso.it
- AMBROSINI S. e DE MARCHI A., Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, 2005
- AMBROSINI S., Concordato preventivo: profili generali e limiti del controllo giudiziale, documento 53/2007, www.ilcaso.it
- AMBROSINI S., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005 (08)
- ARATO M., Fallimento: le nuove norme introdotte con la l. 80/2005, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006
- ARATO M., Gli accordi di salvataggio e di liquidazione dell'impresa in crisi in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008
- ARCURI I. e BOSTICCO P., Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovra indebitamento, 2014
- AZZARO A.M., Le funzioni del concordato preventivo tra crisi e insolvenza, in Il nuovo diritto fallimentare. Le novità introdotte dal decreto correttivo, 2008
- BATTAGLI F., BONECCHI A., GALEOTTI FLORI L., Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti, 2007
- BELLO A., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella riforma della legge fallimentare, in Rivista del notariato, 2006 (02)
- BERNARDI M., Lo stato di crisi e la nozione di insolvenza, documento 47/2006, www.ilcaso.it
- BONFATTI S., Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie in IL Fallimento e altre procedure concorsuali diretto da G. FAUCEGLIA e L. PANZANI, 2009
- BONFATTI S., La promozione e la tutela delle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa nella riforma della legge fallimentare, 2005

- BONFATTI S., Soluzioni negoziali e istituti “preconcorsuali” nella gestione delle crisi a cura di S. BONFATTI e G. FALCONE, 2013
- BONSIGNORI A., Dell’Amministrazione Controllata, in F. BRICOLA e F. GALGANO, a cura di, Commentario Scialoja-Branca, 1992
- BOZZA G., Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005
- BRICCHETTI R., «Profili penali» in «Le nuove procedure concorsuali» a cura di AMBROSINI S., 2010
- BRICCHETTI R., MUCCIARELLI F., SANDARELLI G., Disposizioni penali, in Il nuovo diritto fallimentare, Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, a cura di JORIO E FABIANI, 2010
- BRICCHETTI R., Profili penali, in Le nuove procedure concorsuali a cura di S. AMBROSINI, 2010
- BRUGGER G., Commento all’art. 160. Profili aziendali, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da JORIO A. e coordinato da FABIANI M., 2006
- BUTTIGLION F., Il governo delle crisi d’impresa in Italia alla luce del nuovo quadro normativo: una riflessione introduttiva, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008 (02)
- CAIFA A., Crisi d’impresa: valutazione dinamica di un concetto, in U. APICE, a cura di, L'impresa in crisi : tra liquidazione e conservazione, 2002
- CANALE G., Le nuove norme sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione, in Rivista di diritto processuale, 2005
- CASTAGNOLA A., La nuova riforma delle procedure concorsuali: una prima lettura, in Rivista di diritto processuale, 2008
- CAVALLI G., La dichiarazione di fallimento. Presupposti e procedimento, in La riforma della legge fallimentare. Profili della nuova disciplina, a cura di AMBROSINI S., 2006
- CENSONI P.F., Il «nuovo» concordato preventivo, in Giurisprudenza Commerciale, 2005

- COEN A., Ammissione alla procedura del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, in Il concordato preventivo a cura di G. VILLANACCI, 2010
- COLOMBO F. - PESSINA A., Le procedure concorsuali minori, 2012
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013
- CONSULICH F., Il reato di falso in attestazione e relazioni (art. 236-bis legge fallim.) in La riforma del fallimento, Italia Oggi, n°20 del 15 settembre 2012
- CORVAJA M., GUERRA A., La transazione fiscale, in Il fisco, 2006
- COSTA C., Esenzione dall'azione revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2010
- COSTA C., L'esenzione dall'azione revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese, in Il diritto fallimentare delle società commerciali, 2011
- D' AMBROSIO C., Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi di impresa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007 (03)
- D'AMBROSIO C., Commento all'art. 181 in La riforma della legge fallimentare. Una riflessione introduttiva, a cura di A. NIGRO e M. SANDULLI, II, 2006
- D'AMBROSIO C., Commento sub art. 67, comma 3 lett. d), e), g), legge fallimentare in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da JORIO A. e coordinato da FABIANI M., I, 2006
- DANOVI A., QUAGLI A., Gestione della crisi aziendale e dei processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali, 2008
- DE CRESCENZO U.e PANZANI L., Il nuovo diritto fallimentare, 2005
- DE MARCHI P.G., I piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare, www.ilcaso.it, 2010
- DE MARCHI P.G., sub art. 163, in Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a cura di S. AMBROSINI e P.G. DE MARCHI, 2005

- DE SENSI V., Convenzioni stragiudiziali per il salvataggio delle imprese e patti parasociali. Relazione tenuta al convegno su «Banca, impresa e trust» svoltosi a Catania il 2 aprile 2004, in Il Diritto fallimentare delle società commerciali, 2005
- DI MARZIO F., Il correttivo della riforma fallimentare. Riflessioni degli operatori, 2008
- DIDONE A., Le riforme della legge fallimentare, a cura di A. DIDONE, 2009
- FABIANI M., L'alfabeto della nuova revocatoria fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005
- FACCINCANI I., Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma del diritto fallimentare, 2007
- FERRO M., DI RUGGERO A., DI CARLO A., Concordato preventivo, Concordato Fallimentare e Accordi di ristrutturazione dei debiti, 2009
- FERRO M., Disposizioni in materia di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in M. FERRO, La legge fallimentare, 2011
- FERRO M., I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005
- FERRO M., Il nuovo sistema delle esenzioni in M. FERRO, La legge fallimentare, Commentario teorico-pratico, 2011
- FERRO M., Il piano attestato di risanamento in Il fallimento, 2005
- FERRO M., Il piano attestato di risanamento in Le insinuazioni al passivo A cura di M. FERRO, 2005
- FERRO M., Il Piano attestato di Risanamento, in Il Fallimento e altre procedure concorsuali, 2005
- FERRO M., La legge Fallimentare, 2007
- FERRO M., La legge fallimentare, Commentario teorico e pratico, 2011
- FERRO M., Piano attestato di risanamento, in Le insinuazioni al passivo, a cura di M.FERRO, 2010

- FRANZI C., L'azione revocatoria nella nuova legge falimentare. L'intervento riformatore e sua applicabilità in Rivista dei dottori commercialisti, 2008
- FRANZI C., L'azione revocatoria nella nuova legge fallimentare. L'intervento riformatore e sua applicabilità in Rivista dei dottori commercialisti, 2008
- GALETTI D., Commento all'art. 160, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario, diretto da JORIO A. e coordinato da FABIANI M., 2006
- GALETTI D., I piani di risanamento e di ristrutturazione in Atti del convegno di Bologna del 5 Ottobre 2005 «La riforma del diritto fallimentare», 2005
- GALETTI D., I piani di risanamento e ristrutturazione, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006 (04)
- GALETTI D., La ripartizione del rischio di insolvenza, 2006
- GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 2007
- GIANNELLI G., Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell'impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005
- GUATRI L., Crisi e risanamento dell'impresa, 1986
- GUATRI L., Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, 1995
- GUGLIELMUCCI L., Diritto fallimentare, 5° edizione, 2012
- GUGLIELMUCCI L., Diritto fallimentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, 2007
- GUGLIELMUCCI L., La riforma in via d'urgenza della legge fallimentare, 2005
- INTERPROFESSIONAL NETWORK SPA, «il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), legge fallim. », «obbligo di informazione dei creditori ed eventuale adesione al piano da parte degli stessi»
- JIORIO A., I piani di risanamento. Chi nomina l'esperto?, in Giurisprudenza Commerciale, 2009 (01)
- JORIO A. e FORTUNATO S. (a cura di), La riforma delle procedure concorsuali. I progetti, 2004
- JORIO A., Introduzione, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da JORIO A. e coordinato da FABIANI M., 2006

- LA MALFA A., La crisi d'impresa, il piano proposto dall'imprenditore ei poteri del tribunale nel concordato preventivo, www.ilcaso.it, 2006
- LACCHINI M., Le valutazioni del capitale nelle procedure concorsuali, 2000
- Legge 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabiltà 2012)"
- LO CASCIO G., Il Piano attestato di risanamento , in La crisi d'impresa, questioni controverse del nuovo diritto fallimentare, a cura di DI MARZIO F., 2010
- LO CASCIO G., Il professionista attestatore in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013
- LO CASCIO G., La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005 (04)
- LO CASCIO G., Nota a sentenza Tribunale di Palermo, 17 febbraio 2006, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006 (05)
- MANDRIOLI L., Atti del convegno di lanciano
- MANDRIOLI L., La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa in La disciplina dell'azione revocatoria, a cura di BONFATTI S., 2005
- MANDRIOLI L., La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale della crisi in La disciplina dell'azione revocatoria a cura di BONFATTI S., 2005
- MANDRIOLI L., Soluzioni negoziali e istituti "preconcorsuali" nella gestione delle crisi, a cura di BONFATTI S. e FALCONE G., 2013
- MANDRIOLI L., Struttura e contenuti del Piani di risanamento e progetti di ristrutturazione nel concordato preventivo e negli accordi di composizione stragiudiziale delle situazioni di crisi in Atti del convegno di Lanciano del 17 e 18 marzo 2006, in Quad giur. Comm. 2006
- MARANO P., Le ristrutturazioni dei debiti e la continuazione dell'impresa, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006

- MINERVINI G., Riflessioni in tema di composizione della crisi dell'impresa industriale, in Democrazia e diritto, 1980
- MINUTOLI G., In difesa dell'istituto revocatorio (brevi riflessioni sulle nuove revocatorie fallimentari ex d.l. 14 marzo 2005 n. 35) in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2005
- MOSCO G.D., Concordato preventivo e piani negoziali per il risanamento dell'impresa, in Banca Borsa titoli di credito, 2009 (04)
- NARDECCHIA G.B, Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato, il concordato fallimentare, 2007
- NIGRO A., Commento sub art. 67 – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di NIGRO A., SANDULLI M. e SANTORO V., 2010
- NIGRO A., La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese, in BESSONE M., Trattato di Diritto Privato, 2012
- NIGRO A., Privatizzazione delle procedure concorsuali e ruolo delle banche, in Banca Borsa titoli di credito, 2006 (04)
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, OIC 25 - Il TRATTAMENTO CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
- PACCHI PESUCCI S., Dalla meritevolezza dell'imprenditore alla meritevolezza del complesso aziendale, 1989
- PACCHI S. , Il nuovo concordato preventivo, 2005
- PACCHI S., Il nuovo concordato preventivo, 2005
- PAGLIUGHI C., Strumenti di composizione concordata della crisi di impresa, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008 (06)
- PALUCHOWSKI A., PAJARDI P., Manuale di diritto fallimentare, 2008
- PANATO A.A., Le perizie di stima. La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria e nelle procedure di risanamento, 2008
- PATTI A., Crisi d'impresa e ruolo del giudice, 2009

- PATTI A., Le azioni di inefficacia, in Il nuovo diritto fallimentare a cura di JORIO A. e FABIANI M., 2006
- PATTI A., Le azioni di inefficacia, in Il nuovo diritto fallimentare, Commentario, diretto da JORIO A. e coordinato da FABIANI M., 2006
- PISCITELLO P., Piani di risanamento e posizione delle banche in Banca borsa e titoli di credito, 2007 (05)
- PISTARELLI L., Novità legislative. D.L. 22 giugno 2012 n°83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», Rel. n. III/07/2012
- PISTARELLI L., Novità legislative. D.L. 22 giugno 2012 n°83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», Rel. n. III/07/2012
- POLLIO M., Gli accordi per gestire la crisi d'impresa e la predisposizione del piano di risanamento, 2009
- PRESTI G., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca borsa e titoli di credito, 2006
- RANDAZZO S., I piani di risanamento nel Concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, Milano, 2007
- RIMATO A., Il piano attestato di risanamento tra esenzione da azione revocatoria e da responsabilità per concessione abusiva di credito, Intervento al master di Bologna del 26.07.2007
- RIVA P., L'attestazione dei piani delle aziende in crisi, 2009
- RIVA P., La revisione dei dati prospettici secondo l'ISAE 3400. L'applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare, in ilFallimento.it, 10 luglio 2010
- RIVA P., Redigere e attestare i dati prospettici nei piani di risanamento, negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi. Criticità e riferimenti ai principi di revisione, in Rivista dei dottori comm., 2009 (03)
- ROVELLI L., Quale competitività per le imprese dopo le trasformazioni della legge fallimentare, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006 (01)

- SALAMONE L., L'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare dei «pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa in termini d'uso», in Banca Borsa titoli di credito, 2008 (04)
- SANDRELLI G.G., Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013
- SANDRELLI G.G., Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013
- SANDRELLI G.G., Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013
- SANDRELLI G.G., Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in attestazioni e relazioni in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013
- SANDULLI M., Commento all'art. 160 in La riforma della legge fallimentare, a cura di NIGRO A. e SANDULLI M., 2006
- SANDULLI M., Commento all'art. 5 in La riforma della legge fallimentare, a cura di NIGRO A. e SANDULLI M., 2006
- SANDULLI M., La nuova disciplina dell'azione revocatoria in Il fallimento, 2006
- SANSONE G., Risanamento dell'impresa tra autonomia privata e controllo giudiziario, in Il fallimento e altre procedure concorsuali, 1998
- SANTANGELI F., Auto ed etero tutela dei creditori nelle soluzioni concordate delle crisi d'impresa (Il piano di risanamento, l'accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo). Le tutele giudiziali dei crediti nelle procedure ante crisi in Diritto fallimentare, 2009
- SCHIAVON G., Procedure Concorsuali e Composizione Negoziale, 2008
- STANGHELLINI L., La crisi d'impresa fra diritto ed economia, 2007
- STASI E., I piani di risanamento e di ristrutturazione nella legge fallimentare in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006
- TARZIA G., L'ambito di applicazione delle esenzioni del nuovo art. 67 legge fallimentare, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2008

- TARZIA G., Le esenzioni (vecchie e nuove) dell'azione revocatoria fallimentare nella recente riforma, in Il nuovo diritto fallimentare. Le novità introdotte dal decreto correttivo, 2005
- TEDESCHI G.U, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 2006
- TERRANOVA G., a cura di, La nuova legge fallimentare annotata, 2006
- TERRANOVA G., La nuova disciplina delle azioni revocatorie in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006
- TERRANOVA G., Le procedure concorsuali. Problemi di una riforma, 2005
- TERRANOVA G., Lo stato di crisi, stato di insolvenza, in capienza patrimoniale, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,2006
- TERRANOVA G., Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento, in Giurisprudenza Commerciale, 1996
- TERRANOVA G., Stato di crisi, stato di insolvenza, in capienza patrimoniale, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006
- TETTO F., La (ritrovata) indipendenza del professionista attestatore nelle soluzioni concordate della crisi d'impresa in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2013
- TORREPADULA N.R., Creditori d'impresa nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, 1994
- TORREPADULA N.R., La crisi dell'imprenditore, in Giurisprudenza Commerciale, 2009
- Università di Firenze - CNDCEC - ASSONIME, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, 2010
- VERNA G., I nuovi accordi di ristrutturazione, in AMBROSINI S., a cura di, Le nuove procedure concorsuali. Dalla riforma organica al decreto correttivo, 2008
- VILLANACCI G. e COEN A., La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013

- VILLANACCI G. e COEN A., La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67 3 comma, lett. d) legge fallim. In Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2013
- VITELLO M., Brevi (e scettiche) considerazioni sul concordato preventivo con continuità aziendale in Il fallimentarista, 2013

SENTENZE

- Tribunale di Roma, 10 novembre 1981, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1982;
- Corte di Cassazione Civile, sez. I, 29 novembre 1985, n. 5953;
- Corte di Cassazione Civile, sez. I, 28 marzo 2001, n. 4455;
- Tribunale di Sulmona, Decr. 06 giugno 2005;
- Tribunale di Alessandria, 7 giugno 2005, in Giurisprudenza Italiana, 2006;
- Tribunale di Monza, 07 luglio 2005;
- Tribunale di Treviso, 15 luglio 2005 in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006;
- Tribunale di Treviso, 22 luglio 2005;
- Tribunale di Ancona, decr. 13 ottobre 2005, Pres. L. Mogetta, Rel. E. Ragaglia;
- Tribunale di Milano, 7 novembre 2005, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006;
- Tribunale di Pescara, 31 ottobre 2005;
- Tribunale di Bologna, 17 novembre 2005;
- Tribunale di Pescara, 30 novembre 2005 in PQM, 2006;
- Tribunale di Palermo, 17 febbraio 2006 in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2006;
- Corte di Appello di Milano, 12 Ottobre 2006, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007;
- Tribunale di Sulmona, 14 Novembre 2006, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2007;

- Tribunale di Mantova, 31 marzo 2007;
- Tribunale di Brescia, 02 agosto 2007 in www.ilcaso.it;
- Tribunale di Ancona, 31 dicembre 2007, decreto di omologa, Pres. Dott. L. Mogetta, Rel. Dott. Edi Ragaglia, Giudice Dott. F. Betti;
- Tribunale di Milano 16 luglio 2008;
- Tribunale di Brescia, 3 agosto 2008 in Giurisprudenza Commerciale, 2009;
- Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 29421/08;
- Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 29520/08;
- Corte di Cassazione sentenza n. 2706/2009;
- Tribunale di Milano, 10 marzo 2009 – Dott. Quatraro in www.unijiris.it;
- Tribunale di Mantova, 31 marzo 2009 – Est. Bernardi;
- Tribunale di Bologna, 15 aprile 2009 in unijiris.it;
- Tribunale di Vicenza, 4 giugno 2009 - Est. Bozza, in www.unijuris.it;
- Tribunale di Milano, 10 ottobre 2009 - Dott. Quatraro in www.unijuris.it;
- Tribunale di Milano, 15 ottobre 2009;
- Corte di Cassazione sentenza n. 21860 del 25 ottobre 2010;
- Corte di Cassazione sentenza n.21860 del 25.10.2010;
- Tribunale di Verona, 27 luglio 2011;
- Tribunale di Milano, Verbale della seduta della II sez. civile – Fallimenti del 20 settembre 2012.